

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	82
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	95
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	107
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	120
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	122
AFFARI SOCIALI (XII)	»	125
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	138

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	» 140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	» 141
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 143

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 9.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2).

(Esame e rinvio).

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, fa presente che l'ordine del giorno reca l'esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi nonché Luca Lotti, deputato cessato dal mandato (Doc. IV, n. 2). Tale domanda – inviata dal GUP del Tribunale di Firenze – trae origine da un procedimento penale in corso presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, degli on. Boschi e

Lotti (procedimento n. 1227/22 RG NR – 777/22 RGGIP).

Come anticipato nella seduta del 29 novembre 2023, sarà lui stesso a svolgere l'incarico di relatore.

Relazione pertanto alla Giunta nei termini che seguono.

La richiesta di autorizzazione proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze.

Con nota pervenuta il 23 novembre 2023, il GUP del Tribunale di Firenze ha chiesto alla Camera l'autorizzazione a eseguire il sequestro probatorio di corrispondenza (*e-mail*, messaggi *WhatsApp* e «immagini») riguardante gli onn. Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi, nonché Luca Lotti, deputato cessato dal mandato. Nella nota viene precisato che tali comunicazioni sono state rinvenute all'interno dei dispositivi informatici sequestrati nel 2019 ad alcuni finanziatori della Fondazione *Open* nonché nel corso della perquisizione avvenuta presso lo studio legale del Presidente di tale Fondazione.

Il medesimo GUP ha inviato analoga richiesta al Senato al fine di ottenere dall'altro ramo del Parlamento l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza del sen. Renzi.

Le richieste di autorizzazione in questione, formulate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, intervengono dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, che ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato nel 2022 dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica di Firenze a seguito dell'esecuzione del sequestro – disposto senza previa autorizzazione del Senato medesimo – di alcune comunicazioni intervenute tra il terzo titolare del dispositivo elettronico sequestrato e il sen. Matteo Renzi. Tale importante sentenza ha statuito che hanno natura di « *corrispondenza* » (rilevando quindi ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione) anche i messaggi di posta elettronica e *WhatsApp* già ricevuti e letti dal destinatario (conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente) fino a quando – per il decorso del tempo – essi abbiano perso ogni « *carattere di attualità* » in rapporto all'interesse alla loro riservatezza, trasformandosi in meri documenti storici. Secondo le indicazioni offerte dalla Corte, tale carattere di attualità deve presumersi fino a prova contraria quando si discuta di messaggi scambiati a distanza di tempo non particolarmente significativa rispetto al momento in cui dovrebbero essere acquisiti, specie se ancora custoditi in dispositivi protetti da codici di accesso.

La richiesta di autorizzazione in esame ha ad oggetto – complessivamente – circa 4200 messaggi elettronici scambiati tra il 2012 e il 2019. In un articolato prospetto, allegato alla richiesta del GUP del Tribunale di Firenze, sono indicati: 1. il tipo di comunicazione di cui si chiede l'autorizzazione al sequestro (*e-mail*, *chat WhatsApp* e « immagini »); 2. gli interlocutori, con specifico riferimento ai parlamentari coinvolti (che talvolta sono anche più di due in una medesima comunicazione); 3. la data e l'ora dei messaggi; 4. la tipologia di supporto (informatico o cartaceo) in cui sono contenuti tali messaggi. In relazione a talune comunicazioni viene precisato che esse sono contenute nei faldoni relativi al « *sequestro del 17.09.2019* » e al « *sequestro del 20.11.2019* ». Da tale prospetto emerge che

alcune comunicazioni di cui si chiede l'autorizzazione al sequestro riguardano anche altri parlamentari attualmente in carica, diversi dagli onn. Boschi, Bonifazi e Lotti; in relazione a tali parlamentari non è stata tuttavia avanzata specifica richiesta di autorizzazione.

Nella richiesta inviata alla Camera, il GUP del Tribunale di Firenze afferma che « *il sequestro di tale corrispondenza, peraltro già estratta dai dispositivi elettronici sequestrati ai terzi, è possibile soltanto se la Camera dei deputati concederà l'autorizzazione di cui all'art. 4 l. n. 140/2003* ».

Il medesimo GUP ha ritenuto di dover chiedere l'autorizzazione in esame anche con riferimento alla corrispondenza dell'on. Lotti, deputato cessato dal mandato. Ciò perché, a suo avviso, « *quanto al momento in cui la carica di Parlamentare assume rilevanza ai fini dell'applicazione della garanzia dell'art. 4 l. n. 140/2003, tenuto conto che la funzione della garanzia prevista dall'art. 68 Cost. è la tutela della integrità ed indipendenza della funzione parlamentare (...), la limitazione della libertà del parlamentare imputato o indagato si verifica al momento della ricerca ed acquisizione dei mezzi di prova, che avviene con la perquisizione ed il sequestro e non al momento della utilizzazione degli stessi ai fini del giudizio di responsabilità. Pertanto, considerato che le comunicazioni in questione sono state rinvenute all'interno dei dispositivi elettronici di terzi nel corso delle indagini preliminari [svoltesi nel 2019, n.d.r.], quando LOTTI era ancora Parlamentare, deve trovare applicazione anche per le chat e le e-mail che lo riguardano la garanzia di cui all'art. 68 Cost., risultando irrilevante il fatto che oggi tale imputato non rivesta più quella carica* ».

I fatti per i quali è in corso il procedimento penale innanzi al Giudice dell'udienza preliminare di Firenze e le norme che si assumono violate.

In base a quanto si evince dalla richiesta di autorizzazione del GUP presso il Tribunale di Firenze, l'ipotesi di reato formulata nei confronti degli onn. Boschi e Lotti è

quella di illecito finanziamento dei partiti (articolo 7 della legge n. 194 del 1974 e articolo 4 della legge n. 659 del 1981) in quanto, «quali componenti del Consiglio direttivo della Fondazione OPEN, riferibile a Matteo RENZI e da lui diretta, di fatto articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana), ricevevano in violazione della normativa citata, alcuni contributi di denaro che i finanziatori consegnavano alla Fondazione OPEN; somme che venivano utilizzate per sostenere l'attività politica di RENZI, LOTTI e BOSCHI e della corrente renziana. I contributi e le donazioni volontarie in questione sono stati accreditati sul c/c della Fondazione OPEN negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ed ammonterebbero complessivamente a circa 3.5 mln di euro ».

La Procura della Repubblica di Firenze contesta inoltre agli onn. Lotti e Boschi, «in concorso con gli altri soggetti componenti il consiglio direttivo della Fondazione OPEN e con il Sen. RENZI, di aver ricevuto, in violazione della normativa citata, a mezzo dell'interposizione fittizia della Fondazione, contributi in forma indiretta consistiti in beni e servizi, acquistati dalla Fondazione OPEN utilizzando il denaro proveniente dalle donazioni volontarie e dai contributi suddetti versati dai finanziatori ». I fatti sarebbero stati commessi a Firenze dal 7.11.2014 al 1.07.2018.

All'ex deputato Lotti è anche contestato il reato di corruzione impropria (articolo 318 c.p.) in quanto «nella sua qualità di parlamentare della Camera dei Deputati, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, segretario del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, si sarebbe ripetutamente adoperato nel periodo 2014-giugno 2018 affinché venissero approvate dal Parlamento disposizioni normative favorevoli per un determinato gruppo societario, ricevendo indebitamente, per l'esercizio delle sue funzioni, utilità consistenti in contributi di denaro che venivano versati, tramite l'intermediazione di altro soggetto, in parte alla Fondazione OPEN e in parte al "Comitato Nazionale per il sì", nonché facendosi promettere il versamento di un ulteriore contributo di denaro che sarebbe poi

stato accreditato sui e/e della Fondazione OPEN ».

Al riguardo, si ricorda che, in base all'articolo 318 c.p., «il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni ».

L'on. Francesco Bonifazi non è invece indagato.

Il GUP del Tribunale di Firenze non ha trasmesso alla Camera né la richiesta di rinvio a giudizio né la richiesta di sequestro probatorio formulate dalla Procura per cui, almeno allo stato, le imputazioni ascritte ai parlamentari in questione nonché le esigenze poste alla base della richiesta di sequestro probatorio sono palesate solo nella sintesi elaborata dal Giudice richiedente.

Al riguardo, occorre tener presente che, nella seduta del 13 dicembre u.s., la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato – che ha avviato l'esame della analoga richiesta del GUP di Firenze in relazione alla corrispondenza del sen. Renzi – ha deciso di chiedere al medesimo GUP di trasmettere la richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pm.

L'asserita rilevanza delle comunicazioni oggetto della domanda di sequestro ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Ad avviso del GUP di Firenze, i «messaggi e le e-mail richieste appaiono attinenti alle imputazioni sopra indicate nonché rilevanti ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, in quanto gli onn. Boschi e Lotti erano consiglieri della Fondazione Open all'epoca dei fatti, mentre l'on. Bonifazi era parlamentare del PD e tesoriere pro tempore del partito. Considerato che le comunicazioni in questione sono state rinvenute all'interno di dispositivi elettronici appartenenti a soggetti che avevano rapporti con la citata Fondazione, esse appaiono rilevanti per poter apprezzare le relazioni intercorrenti tra i consiglieri della Fondazione e i finanziatori della stessa e quindi:

a. per verificare se la funzione e lo scopo di tali donazioni e contributi fosse

quello ipotizzato dal Pubblico Ministero, ovvero sostenere Matteo Renzi e i parlamentari a lui vicini al di fuori delle finalità statutarie della Fondazione;

b. per verificare i rapporti tra la Fondazione Open e il Partito Democratico, avendo ipotizzato il PM che tale Fondazione fosse un'articolazione di partito;

c. per verificare, al di là delle cariche rivestite nel Consiglio direttivo della Fondazione Open, chi fosse l'effettivo gestore dell'Ente;

d. in relazione alla contestazione del reato di corruzione al solo on. Lotti, per acquisire ulteriori elementi a conferma dell'ipotesi accusatoria e quindi a conferma dell'esistenza dell'accordo corruttivo tra il parlamentare e l'imprenditore corruttore ».

Il quadro normativo e costituzionale concernente la richiesta di sequestro di corrispondenza dei parlamentari. I principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di autorizzazioni ad acta.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, è necessaria l'autorizzazione della Camera competente « per sottoporre i membri del Parlamento (...) a sequestro di corrispondenza ». In attuazione di tale disposizione costituzionale, la legge n. 140 del 2003 stabilisce che:

a) « quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento (...) sequestri di corrispondenza (...) l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa » (articolo 4);

b) « con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge

che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento » (articolo 5).

Al fine di delineare il perimetro delle attribuzioni costituzionali spettanti alla Camera e quindi per individuare quelli che costituiscono i parametri di giudizio in base ai quali questo ramo del Parlamento è chiamato a vagliare l'istanza del GUP del Tribunale di Firenze, sembra opportuno sintetizzare preliminarmente i più significativi principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di autorizzazioni *ad acta* previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. Ciò, ovviamente, nei limiti in cui essi rilevano nel caso concreto oggi all'esame della Giunta.

In proposito, occorre innanzitutto tener presente che la Corte costituzionale ha sottolineato che – a seguito della riforma dell'articolo 68 della Costituzione avvenuta nel 1993 – non è più richiesta, in via generale e preventiva, l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei parlamentari, ma solo quella volta al compimento di specifici atti processuali limitativi della libertà personale e della sfera di comunicazione dei parlamentari medesimi (c.d. autorizzazione *ad acta*), in quanto « solo tali atti sono considerati idonei a incidere sulla libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare ». Conseguentemente – prosegue la Consulta – le medesime libertà e indipendenza della funzione parlamentare « sono suscettibili di sacrificio solo nei limiti in cui il compimento in concreto di taluno di essi [cioè degli atti per i quali occorre chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza n.d.r.] – in relazione alla sua attitudine tipica – corrisponda a specifiche esigenze procedurali e, in particolare, investigative. Al riguardo, la legge n. 140 del 2003 significativamente prescrive che tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di "necessità" (in tale senso dovendosi intendere anche

l'espressione "quando occorre", recata dal comma 1 dell'art. 4)», la cui mancanza potrebbe costituire il sintomo di un « intento persecutorio » della richiesta di autorizzazione. Al riguardo – afferma ancora il Giudice delle leggi – « l'autorità giudiziaria richiedente (...) deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento [della cui esecuzione chiede l'autorizzazione] e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale » (sentenza n. 188 del 2010). In tale prospettiva – precisa ancora la Consulta – « l'autorizzazione preventiva contemplata dalla norma costituzionale postula un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento ». Più precisamente, « l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione » (sentenza n. 390 del 2007). Ovviamente – precisano i giudici della Corte – la Costituzione « non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa » (sentenza n. 74 del 2013).

La Consulta ha poi rimarcato che la capacità intrusiva degli strumenti investi-

gativi oggetto delle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione « assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino, che è altresì parlamentare, abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione ». In tali casi – sottolinea la suprema Corte – si possono aprire « squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine, e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell'indipendenza e della libertà della funzione » (sentenza n. 38 del 2019).

Al riguardo, il Giudice delle leggi evidenzia in altra decisione che « tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l'efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell'attività parlamentare e di governo » (sentenza n. 1 del 2013).

Proprio in considerazione della particolare idoneità intrusiva degli strumenti investigativi oggetto delle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione e del rischio che un uso improprio di tali strumenti possa essere indebitamente finalizzato a incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, la Corte costituzionale esige che, nella istanza con cui ne chiede l'utilizzo, l'autorità giudiziaria dia compiutamente conto di aver effettuato un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in rilievo: da un lato quello sotteso alle esigenze investigative e, dall'altro, quello al libero e indipendente svolgimento del mandato parlamentare. Ad avviso della Consulta, serve dunque « un

adeguato e specifico corredo motivazionale che possa consentire al destinatario della richiesta di valutare l'avvenuto contemperamento [da parte dell'autorità giudiziaria precedente] degli interessi in gioco. Ciò che conta è, dunque, che questo contemperamento avvenga e che le ragioni siano palesate». In proposito, la Corte si spinge ad affermare che l'autorizzazione *ad actum* possa essere concessa «solo se la [sua] necessità emerge in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell'Autorità giudiziaria che, coerentemente con quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, deve dare conto di avere esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili (...) ovvero della presumibile impraticabilità delle medesime. (...) E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri» (sentenza n. 188 del 2010).

Inoltre, con specifico riferimento al sequestro di corrispondenza, occorre evidenziare sul piano procedurale che la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha stabilito che l'autorizzazione delle Camere a eseguire tale atto investigativo può essere solo di tipo preventivo, ai sensi di quanto dispone citato articolo 4 della legge n. 140/2003. Tale autorizzazione, dunque, non può mai essere concessa *ex post*, come invece accade quando l'autorità giudiziaria chieda, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, di poter utilizzare successivamente, in sede processuale, quelle intercettazioni che – originariamente disposte nei confronti di terzi – hanno però casualmente captato comunicazioni di parlamentari. Al riguardo, la Consulta ha precisato che – ove si tratti di «contenitori» di dati informatici appartenenti a terzi (telefoni cellulari, computer o di altri dispositivi) nella cui memoria siano conservati messaggi inviati in via telematica a un parlamentare, o da lui provenienti – gli organi inquirenti debbono ritenersi abilitati a disporre, in confronto al terzo non parlamentare, il sequestro di tale «contenitore». Tuttavia sottolinea la Consulta – «nel mo-

mento in cui riscontrano la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, [i medesimi organi inquirenti] debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro». Sempre secondo la Consulta, «l'autorizzazione va chiesta a prescindere da ogni valutazione circa la natura 'mirata' od 'occasionale' dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare, operata tramite l'apprensione dei dispositivi appartenenti a terzi». Infatti, «la distinzione tra captazioni 'indirette' e captazioni 'occasionalmente' – con limitazione alle prime dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dell'atto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003 (sentenza n. 390 del 2007; in senso conforme, sentenze n. 157 del 2023, n. 38 del 2019, n. 114 e n. 113 del 2010) – non è riferibile alla fattispecie di sequestro di corrispondenza riguardante i parlamentari. A differenza delle intercettazioni – le quali consistono in una attività, prolungata nel tempo, di captazione occulta di comunicazioni o conversazioni che debbono ancora svolgersi nel momento in cui l'atto investigativo è disposto – il sequestro è finalizzato all'acquisizione uno actu di messaggi comunicativi già avvenuti. Una volta riscontrato che si tratta di messaggi di un parlamentare, o a lui diretti, diviene quindi in ogni caso operante la garanzia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione». Pertanto – conclude la Corte – «l'autorizzazione resta pur sempre preventiva rispetto al sequestro di corrispondenza, senza trasformarsi in una autorizzazione *ex post* ai fini dell'utilizzazione processuale delle risultanze di un atto investigativo già eseguito: autorizzazione che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede solo in rapporto alle intercettazioni e all'acquisizione di tabulati telefonici e non pure al sequestro di corrispondenza».

I parametri in base ai quali la Camera è chiamata a valutare la richiesta del GUP del Tribunale di Firenze alla luce dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

Alla luce dei principi sopra ricordati, appare opportuno schematizzare sinteticamente gli ambiti di competenza e i parametri entro i quali la Camera è chiamata a valutare la richiesta di autorizzazione proveniente dal GUP del Tribunale di Firenze. In generale, gli sembra si possa affermare innanzitutto che questo ramo del Parlamento debba verificare la sussistenza dei requisiti di legalità costituzionale dell'atto da autorizzare. Ciò, al fine di verificare che il potere giurisdizionale sia stato correttamente esercitato nei confronti dei deputati interessati nonché di porre al riparo costoro da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del mandato rappresentativo (sentenze n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013).

Ciò non significa che l'organo politico disponga di un potere di riesame dei dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, ma vuol dire in particolare che tale organo deve appurare che la richiesta di autorizzazione:

a) sia adeguatamente motivata in termini di necessità ai fini dello svolgimento delle indagini (sentenza n. 188 del 2010);

b) sia proporzionata, adeguata e coerente con l'impianto accusatorio (sentenze n. 390 del 2007; n. 188 del 2010; n. 74 del 2013);

c) sia ispirata all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare e sia quindi adeguatamente motivata per ciò che attiene, per un verso, al bilanciamento degli interessi costituzionali in rilievo e, per altro verso, all'individuazione di soluzioni alternative ragionevoli, ritenute non praticabili (sentenza n. 188 del 2010);

d) sia di carattere strettamente preventivo, cioè abbia ad oggetto la corrispondenza non ancora acquisita, in quanto o non ancora estratta dai dispositivi informatici (ove si tratti di comunicazioni elettroniche) oppure non ancora appresa materialmente (ove si tratti di corrispondenza cartacea), vertendosi in materia di seque-

stro di corrispondenza di parlamentari che è disciplinato esclusivamente dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 (sentenza n. 170 del 2023);

e) non celi intenti persecutori nei confronti del/i parlamentare/i interessato/i (sentenze n. 390 del 2007, n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013). Nella prassi parlamentare (v., per la Camera, Doc. IV, n. 6-A della XVII legislatura e Doc. IV, n. 4-A della XVIII legislatura. Per il Senato, v. Doc. IV, n. 14-A della XVII legislatura; Doc. IV, n. 13-A della XVII legislatura; Doc. IV, n. 9-A della XVII legislatura), tale *fumus persecutionis* viene generalmente inteso in due accezioni, vale a dire come:

1. *fumus persecutionis* in senso soggettivo, che sussiste ove si riscontri un palese intento persecutorio da parte delle persone che compongono l'Ufficio giudiziario;

2. *fumus persecutionis* in senso oggettivo, che ricorre ove « *si evidenziassero oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, tali da rivelare un utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari per colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia.*

In altri termini, non è possibile escludere la sussistenza del fumus persecutionis quando l'iter del procedimento giudiziario si sviluppa in modo contraddittorio e senza assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali che il nostro ordinamento offre ai cittadini oggetto di indagini » (Doc. IV, n. 6-A della XVII legislatura).

Occorre tuttavia tener presente sul piano metodologico che, durante l'esame della richiesta di autorizzazione in questione, tutte le valutazioni dovranno essere circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta che, per il principio di separazione dei poteri, non possono sostanzialmente in una forma surrettizia di controllo giurisdizionale.

Ritiene pertanto imprescindibile attenersi rigorosamente a tale impostazione metodologica, senza sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Una diversa impostazione finirebbe infatti per porsi in contrasto con il profilo funzionale (ossia con la tutela della funzione parlamentare) delle garanzie previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione; profilo che invece costituisce il substrato giustificativo di tutto il sistema delle inviolabilità, che rappresentano una deroga al principio di parità di trattamento di tutti i cittadini di fronte alla giurisdizione e, in quanto tali, sono ammesse solo in relazione agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare.

Conclude la relazione proponendo alla Giunta di chiedere al GUP del Tribunale di Firenze di inviare alla Camera tanto la richiesta di rinvio a giudizio quanto la richiesta di sequestro probatorio formulata dalla procura della Repubblica di Firenze. Tale integrazione istruttoria gli sembra infatti necessaria ai fini delle successive valutazioni da parte della Giunta.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), nel concordare col Presidente in ordine alla necessità dell'integrazione istruttoria prospettata, sottolinea in via del tutto preliminare che, anche se i fatti di reato contestati dalla procura si riferiscono al periodo intercorrente tra il 2014 e il 2018, la richiesta di sequestro in esame ha ad oggetto anche comunicazioni intervenute tra il 2011 e il 2013 nonché dopo il 2018.

Dario IAIA (FDI) ringrazia il presidente per l'accurata e approfondita relazione. Concorda sulla necessità di acquisire la richiesta di rinvio a giudizio e la richiesta di sequestro probatorio della procura della Repubblica di Firenze. Ritiene tuttavia necessario anche comprendere – eventualmente attraverso l'esame della documenta-

zione che sarà inviata – a quale titolo l'autorità giudiziaria di Firenze detiene la corrispondenza dei parlamentari di cui si discute. A suo avviso, andrebbe in particolare chiarito se vi sono provvedimenti di sequestro ancora in atto e se le comunicazioni dei parlamentari in questione sono state già estratte dai dispositivi elettronici o comunque acquisite in forma cartacea.

Laura CAVANDOLI (LEGA) dopo aver ascoltato i chiarimenti del Presidente, concorda in ordine alla necessità di disporre l'integrazione istruttoria come prospettata nei precedenti interventi.

Marco LACARRA (PD) concorda in ordine alla necessità di disporre l'integrazione istruttoria come prospettata nei precedenti interventi.

Carla GIULIANO (M5S) concorda in ordine alla necessità di disporre l'integrazione istruttoria come prospettata nei precedenti interventi.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, prende atto dell'unanimità dei Gruppi presenti circa la necessità di chiedere al GUP di Firenze sia la richiesta di rinvio a giudizio sia la richiesta di sequestro probatorio formulate dalla procura della Repubblica del medesimo capoluogo toscano. Non essendovi ulteriori interventi, si riserva di convocare la Giunta in una prossima seduta per il seguito dell'esame della domanda del GUP di Firenze.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione Affari europei dell'Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord, Arber Ademi, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori, 7-00130 Rosato, 7-00139 Orsini e 7-00161 Caiata sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali	11
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 dicembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione Affari europei dell'Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord, Arber Ademi, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori, 7-00130 Rosato, 7-00139 Orsini e 7-00161 Caiata sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606, Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 dicembre 2023 – Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI. – Intervengono il viceseministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava, e il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy, Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606, Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente, innanzi alle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive,

commercio e turismo), del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 181 del 2023 recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1606 Governo).

Invita, quindi, gli on. Barabotti e on. Battistoni, rispettivamente, relatori per la X Commissione e per l'VIII Commissione, a svolgere la relazione introduttiva.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, riferisce sui contenuti del decreto-legge di prevalente interesse della X Commissione, recati negli articoli da 1 a 3, 6, da 8 a 10, 12, 14, 18 e nell'articolo 19, comma 2.

Osserva che tali disposizioni sono volte a migliorare la sicurezza energetica, promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili, sostenere le imprese a forte consumo di energia ed a favorire la ricostruzione delle attività produttive nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

Rileva, in primo luogo, che l'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli

investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia. In particolare, il comma 1 attribuisce – fino al 31 dicembre 2030 –, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, priorità ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici per l'approvvigionamento energetico delle imprese elettrivore. Il comma 2 prevede la definizione di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da rinnovabili da parte di tali imprese. Il meccanismo consente alle imprese di richiedere al GSE un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione o oggetto di potenziamento, nelle more della loro entrata in esercizio, da restituirsi successivamente. Il comma 3 prevede che i relativi oneri trovino copertura a valere sugli oneri generali del sistema elettrico. Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A.

Fa poi presente che l'articolo 2 detta una nuova disciplina, sostitutiva dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, prioritariamente ad imprese gasivore. Qualifica, inoltre, come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stata rilasciata l'autorizzazione.

Segnala che l'articolo 3 proroga la durata delle concessioni geotermiche in essere al 31 dicembre 2026 e fissa il termine per l'indizione della gara per la loro riassegnazione in due, anziché tre, anni prima della loro scadenza. Permette, inoltre, al concessionario uscente di presentare un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione per un periodo non superiore a 20 anni.

Evidenzia poi l'articolo 6 che prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria che non comporti incremento della potenza elettrica sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In materia di VIA, i medesimi interventi possono essere sottoposti a *pre-screening*; analogamente, ai fini dell'AIA, le modifiche progettate sono comunicate all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero, se ritiene le modifiche sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza. I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica.

Rileva quindi che l'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Sottolinea quanto recato dall'articolo 9 che prevede, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A. di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'Arera e alle regioni l'accesso alle informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione. I commi da 5 a 9 prevedono che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione di talune opere di rete previste da progetti di *smart grid* finanziati dal PNRR siano sottoposte a semplice denuncia di inizio lavori, salvo non sussistano specifici vincoli o richiedano la dichiarazione di pubblica utilità o una variante agli strumenti urbanistici. In tal caso, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, rilasciata a valle di una conferenza di servizi asincrona, con tempi ab-

breviati e modalità semplificate di rilascio del provvedimento finale.

Riferisce poi che l'articolo 10, comma 1 stanziava 96,7 milioni di euro per il finanziamento di progetti di realizzazione o ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Il comma 2, invece, dispone che il 50 per cento dei proventi delle aste CO₂ maturate nel 2022 sia assegnato ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*: nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 12 attribuisce all'ENEA il compito di istituire un registro delle tipologie di moduli fotovoltaici, per una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

Evidenzia quanto contenuto nell'articolo 14 che, al comma 1, stanziava un milione di euro per svolgere campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e, al comma 2, trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare le iniziative finanziate dal fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato. Il comma 3 disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendone l'erogazione ai clienti vulnerabili da parte di operatori individuati tramite procedure competitive e affidando l'approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso ad Acquirente Unico. Il comma 4 prevede, anziché l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualità a favore del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela, che le imprese esercenti il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla aggiudicazione del servizio di vulnerabilità. Il comma 5 prevede che l'addebito diretto per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele gradualità o di vulnerabilità. Il comma 6 dispone che, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele gradualità, il termine per la presentazione delle offerte da

parte degli operatori sia stabilito tra il 9 e il 10 gennaio 2024. Il comma 7 prevede che Acquirente Unico monitori le condizioni praticate ai clienti domestici nonché la corretta erogazione del servizio a tutele gradualità e che l'ARERA trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sugli esiti di tale attività.

Fa poi presente che l'articolo 18 dispone l'applicazione, nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali, del regime di aiuto per le aree di crisi industriale e stanziava, a tal fine, sino a 50 milioni di euro.

Osserva, infine, che l'articolo 19, al comma 2, dispone l'abrogazione della norma che prevede la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico.

Rinvia quindi alla relazione del collega Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, per quanto riguarda gli altri contenuti del provvedimento all'esame.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, riferisce sui contenuti del decreto-legge in esame ulteriori rispetto a quelli su cui ha appena riferito il collega relatore per la X Commissione.

Passa quindi ad illustrare tali ulteriori disposizioni, che recano misure su tematiche relative alla decarbonizzazione – le cui esigenze, come sottolineato nella relazione illustrativa, operano in modo sinergico con quelle di sicurezza ed economicità delle forniture energetiche – nonché alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, cui è destinato il Capo II del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. In particolare, per le finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), alimentato, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni

dal 2024 al 2032, da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47/2020, di competenza del MASE, e si prevedono diverse misure funzionali alle suddette finalità. L'urgenza della misura deriva dall'esigenza di raggiungere gli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione per il 2030, offrendo alle regioni un quadro completo per incentivarle a ospitare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, tenuto conto che, come precisato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica avente a oggetto la fissazione di criteri nazionali per l'individuazione delle aree idonee è all'esame della Conferenza unificata.

L'articolo 5 istituisce, al comma 1, un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, volto a tener conto delle peculiarità della filiera e, in particolare, delle sue specificità di approvvigionamento, logistica e stoccaggio del combustibile. Il comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA. Il comma 3, infine, prevede che il decreto di istituzione della Commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, tenuto conto del riordino delle attribuzioni dei Ministeri in tale ambito.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂. In particolare sono apportate modifiche al decreto legislativo n. 162/2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (Carbon Capture and Storage – CCS), specificando al-

cuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio medesimo. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa, l'urgenza delle misure proposte deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti « *Hard To Abate* » (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività. In particolare, sono introdotti, tra l'altro, gli articoli 11-*bis* e 11-*ter* nel citato decreto legislativo n. 162 del 2011 che disciplinano rispettivamente le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂ e norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di tali programmi. Si prevede inoltre la predisposizione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di uno studio propedeutico volto, tra l'altro, a effettuare la ricognizione della normativa relativa allo stoccaggio di CO₂ e definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera relativa a cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio della CO₂.

L'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale, al fine di favorire il raggiungimento di una soluzione condivisa per la localizzazione del Deposito nazionale. A tal fine, la norma interviene apportando modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, per quanto concerne, in particolare, la procedura di localizzazione del Deposito. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento, che si innesta su quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee – CNAI), che pre-

vede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidature (CNAA), in tal modo favorendo una maggiore partecipazione al processo di identificazione del sito unico nazionale. Riguardo a tale tematica, ricorda che l'VIII Commissione ha svolto nei mesi scorsi un'istruttoria approfondita sulla proposta di legge n. 492 a prima firma del deputato Molinari, volta a introdurre norme nella direzione dei predetti obiettivi. Segnala inoltre che nell'ambito dell'articolo 11 si prevede uno stanziamento di 1 milione di euro annui dal 2024 per il riconoscimento di misure premiali sulla base di uno specifico programma degli interventi oggetto di tali misure a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico.

L'articolo 13 rfinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).

L'articolo 15 interviene, modificandola, sulla normativa vigente inerente alle tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

L'articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

L'articolo 17 prevede che le imprese agricole, ubicate nella Regione Toscana,

che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo – di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004 – anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative. Inoltre, si prevede che la regione Toscana possa deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Gli oneri economici connessi alla disposizione graveranno sulle risorse già stanziati a favore del Fondo di solidarietà nazionale.

Soffermandosi sulle parti dell'articolo 19 non già illustrate dal relatore per la X Commissione, segnala che il comma 1 è volto a eliminare la previsione, contenuta nel comma 5-ter dell'articolo 184-*quater* del decreto legislativo n. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), secondo cui deve essere adottato un decreto ministeriale che disciplini le norme tecniche in materia di opzioni di riutilizzo dei materiali di dragaggio, dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili, che in base a determinati requisiti e condizioni cessano di essere rifiuti. Secondo la relazione illustrativa, l'intervento in esame, che abroga la norma che prevede l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, è necessario in quanto le norme tecniche in questione risultano oggetto di un decreto ministeriale – di prossima pubblicazione al termine della consultazione pubblica in atto – che semplifica la disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, emanato ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 13/2023.

Il comma 3 sopprime la previsione dettata dall'articolo 19-ter del decreto-legge n. 17/2022 relativa alla emanazione di un regolamento ministeriale per stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica degli enti locali.

Il comma 4 prevede l'abrogazione della disposizione (introdotta con il decreto-legge n. 176/2022) che consente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza ener-

getica di accedere, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

Infine, l'articolo 20 reca disposizioni finanziarie, stabilendo che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) osserva che il provvedimento all'esame è non solo anacronistico, recando misure che potevano forse andare bene qualche decennio addietro, ma anche ipocrita in quanto, nonostante il titolo si richiami alla promozione delle fonti rinnovabili, invece di sostenere e promuovere la transizione energetica ed ecologica contiene disposizioni che vanno in direzione opposta. Anziché promuovere la decarbonizzazione, la riduzione dei consumi energetici e colpire le rendite e gli extraprofiti concernenti l'energia fossile si tassano i produttori di energia rinnovabile e quindi si aggrediscono le rinnovabili e l'ambiente senza tutelare i cittadini per quanto concerne la fornitura di energia.

Osserva peraltro che ciò avviene in un momento in cui la Cop 28 punta a superare l'utilizzo dei combustibili fossili per ridurre i costi energetici e contrastare i cambiamenti climatici, mentre il Governo va controcorrente incentivando nuove trivellazioni, prevede nuovi rigassificatori, sostegni per gli impianti con bioliquidi e misure per favorire lo stoccaggio della CO₂. Ritiene invece che debbano essere privilegiate le fonti di produzione energetica alternativa nonché intervenire sui costi anche per rafforzare la competitività delle imprese. Crede quindi che quanto previsto nel provvedimento sia del tutto incoerente con le promesse finalità.

Evidenzia, peraltro, che dovrebbero essere finanziate misure efficaci mentre il provvedimento sembra insistere su tecnologie di dubbia efficacia, come quella dello stoccaggio della CO₂, ovvero su misure oggettivamente disincentivanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, misure che oltre che essere irragionevoli, considerando che il costo dell'energia si sta riducendo proprio grazie ad esse, alla fine danneggeranno anche le comunità energetiche rinnovabili.

Segnala anche che oltre a questi aspetti il provvedimento in esame avrà negative conseguenze anche sui molti milioni di consumatori che subiranno gli effetti della riforma del mercato tutelato. Su quest'ultimo punto rileva che il richiamo alla necessità di intervenire collegandolo alla PNRR, come sembrano affermare la maggioranza e il Governo, non è affatto convincente perché altrimenti il medesimo principio dovrebbe essere applicato anche ad altre cose come, ad esempio, la questione delle concessioni balneari e invita a considerare in quali condizioni 5 milioni di famiglie si troveranno ad accedere al mercato libero. Anche ciò, ritiene, può essere considerata come una tassa per i cittadini.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda al collega Cappelletti che entrambe le Commissioni si trovano nella necessità di rispettare i tempi previsti per la seduta odierna in considerazione dei rispettivi lavori già previsti nelle convocazioni di ciascuna Commissione: la X Commissione, ad esempio, è convocata in sede referente per la conclusione dell'esame del disegno di legge sulla concorrenza e per l'audizione del Ministro del turismo. Quindi considerando che la discussione generale sul provvedimento non si limita a questa seduta, che altri componenti delle Commissioni hanno chiesto di intervenire, e che c'è la possibilità di continuare la seduta delle Commissioni riunite dopo l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno delle singole Commissioni, chiede se non acconsenta a rinviare ad un secondo momento la prosecuzione e la conclusione del suo intervento, lasciando spazio ad altri interventi.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) anche in considerazione del fatto che altri colleghi hanno chiesto di intervenire, acconsente a sospendere il suo intervento e a continuarlo alla ripresa dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite.

Angelo BONELLI (AVS) rileva che il provvedimento, approvato tre giorni prima delle conclusioni della Conferenza delle parti di Dubai, rappresenta un pessimo biglietto da visita per il Governo, che traccia un percorso in palese contrasto con gli obiettivi assunti all'unanimità in sede internazionale. Concorda con il collega che l'ha preceduto con riguardo all'introduzione di una tassa odiosa sulle energie rinnovabili, che invece non viene prevista per le fonti fossili. Osserva che il provvedimento disincentiva gli investimenti sulle fonti rinnovabili e che, al pari dell'articolo 6 del cosiddetto « decreto anticipi », contiene solo « regali » per le grandi società energetiche. Rileva, infatti, che vengono previsti in quel provvedimento 450 milioni di sconto a loro favore, viene posposto il pagamento della tassa sugli extraprofiti e si è deciso – come dimostra il parere contrario del Governo all'ordine del giorno presentato dal proprio gruppo in Assemblea – di non riscuotere quella introdotta durante il Governo Draghi. Stigmatizza la ripresa delle ricerche ed esplorazioni dei combustibili fossili, di fatto le trivellazioni, che, operate nel golfo di Napoli, di Sorrento, di fronte alle isole Egadi, mineranno anche il turismo di quei territori, in totale controtendenza con gli obiettivi che il Governo dovrebbe perseguire.

Quanto agli impianti di rigassificazione di Gioia Tauro e Porto Empedocle, osserva che l'Italia non ha alcun problema di approvvigionamento delle fonti energetiche. La diversificazione dell'approvvigionamento garantisce infatti all'Italia una tranquillità energetica, senza bisogno di ricorso ai rigassificatori. Sarebbe quindi opportuno, a suo giudizio, non investire su altri impianti di rigassificazione, ma destinare maggiori investimenti alle energie rinnovabili. Sottolinea come la politica energetica dell'Italia la detti l'Eni, come dimostra la presenza

dell'amministratore delegato dell'Eni agli incontri politici internazionali del Presidente del Consiglio in tale ambito. In ultimo, con riferimento al deposito di mezzo miliardo di CO₂ da stoccare al largo di Ravenna, rileva che non vi sono esempi di successo di questo tipo di progettazione, ma lo stoccaggio consente di continuare ad investire sulle fonti fossili, come dimostra l'accordo siglato con il Qatar sulla fornitura di gas fino al 2053.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, concorda le Commissioni, sospende la seduta fino alle 15.30.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.30.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i lavori riprendono consentendo all'on. Cappelletti di continuare e concludere il suo intervento, interrotto nella prima parte della seduta.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) dopo aver annunciato che il suo gruppo ha in animo di presentare una serie di emendamenti che intendono porre rimedio alle molte criticità del provvedimento, evidenzia, innanzitutto, che le disposizioni contenute all'articolo 1 devono essere senza dubbio modificate per evitare la discriminazione contenuta nella norma che riguarda la previsione di una preferenza nella concessione di aree pubbliche per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici alle sole imprese a forte consumo di energia elettrica, essendo tale discriminazione contraria alla regolamentazione comunitaria sulla concorrenza.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 2, segnala come particolarmente critiche le disposizioni contenute nei commi 2 e 3. In particolare critica quanto previsto al comma 3, cioè la conferma dell'ammissibilità, in deroga al divieto delle attività *upstream* nell'alto Adriatico e nelle aree marittime protette, delle concessioni di coltivazione di idrocarburi esistenti o nuove. Si chiede dove sia la coerenza con la promozione delle fonti rinnovabili richiamata nel titolo

del provvedimento e segnala anche che tale prelievo di idrocarburi riguarda zone assai delicate e che hanno subito ingenti danni già da molti anni. Con riferimento al comma 2 esprime forti perplessità circa la scelta di nuovi rigassificatori, considerandola del tutto inappropriata in ragione del fatto che si sta vivendo una fase in cui i consumi del gas crollano, che è stata sostituita l'offerta del gas dalla Russia e che si stanno realizzando già due rigassificatori a Ravenna Piombino, potenziandone altri già esistenti. A suo avviso ciò comporterà che le nuove infrastrutture e le trivelle saranno sottoutilizzate con costi che verranno socializzati in bolletta esponendo, inoltre, l'Italia a maggiori rischi di sicurezza energetica.

Quanto al ricorso alla cattura e sequestro del carbonio (CCS), sottolinea che si tratta di una tecnologia vecchia di mezzo secolo che a parere di molti non ha fin qui prodotto utilità e sulla quale dovrebbero quindi essere evitati investimenti con risorse pubbliche. Sull'argomento cita alcune opinioni di importanti personalità internazionali quali il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia che, riferendosi ad essa, ha parlato di « sequenza di delusioni » ovvero l'ex amministratore delegato di Enel che si è chiesto: « quante volte si deve riprovare una cosa che non ha funzionato ? ». Ricorda altresì che importanti multinazionali come la Chevron hanno molto investito e molto perso con questa tecnologia.

Infine intende altresì ricordare a tutti che gli ultimi dati sulle morti legate alla combustione di risorse fossili suggeriscono che ogni anno 5 milioni di persone, di cui almeno 50 mila in Italia, muoiono a causa di esse.

Conclude ricordando altresì che in novembre il prezzo unico nazionale sulla elettrica si è ridotto di circa il 10 per cento rispetto al mese precedente (e di oltre il 40 per cento su base annua) sotto la spinta di un deciso incremento della produzione rinnovabile e che per l'ENEA gli interventi di efficientamento energetico nel 2022 hanno generato un risparmio di circa 3 miliardi di euro sulla fattura energetica nazionale, equiparabile ad una riduzione di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep) e di 6,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂. Rimarca quindi che se si vuole intervenire concretamente sulla sicurezza energetica nonché rilanciare la crescita e la competitività dell'Italia si deve investire massicciamente sugli interventi per efficienza e ridurre i consumi di energia ed incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, e non certamente tassare gli operatori del settore delle rinnovabili, anche perché tali gli investimenti stimolerebbero la domanda interna della produzione facendo crescere anche i livelli occupazionali.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Esame emendamenti C. 1342-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	20
--	----

SEDE REFERENTE:

Abrogazione di norme prerespubblicane. C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	21
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dell'atto dell'Unione europea COM(2023)146 recante « Comunicazione della Commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere », di Chiara Favilli, professoressa di diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Firenze, di Irini Papanicolopulu, professoressa di diritto internazionale presso l'Università SOAS – <i>University of London</i> , e di Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi « Milano Bicocca »	24
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 9.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

Esame emendamenti C. 1342-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a

esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 » (C. 1342-A). In qualità di relatore segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.10.

Abrogazione di norme prerepubblicane.

C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, dopo aver ringraziato il Ministro Alberti Casellati per la sua presenza ai lavori della Commissione, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

In qualità di relatore, fa presente che i disegni di legge all'esame della Commissione sono stati presentati dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e sono tutti volti ad abrogare norme prerepubblicane.

Ricorda che già in sede di audizione sulle linee programmatiche del proprio ministero, il 12 aprile scorso, il Ministro Casellati, dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, rilevò come la semplificazione e il miglioramento della qualità della regolazione costituiscono un obiettivo prioritario per garantire la certezza del diritto, nonché il presupposto per lo sviluppo politico e sociale e per la crescita economica del Paese e come lo stesso PNRR preveda, tra le riforme abilitanti, la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione. Alla luce di tali considerazioni, ricorda che il Ministro aveva annunciato un'azione di semplificazione in senso ampio, fondata su due direttrici principali: la riduzione del-

l'eccessiva mole della normativa esistente e la razionalizzazione del sistema di fonti del diritto attraverso un'attività coordinata con i ministri competenti per materia, le regioni e gli organismi rappresentativi delle parti sociali. Rammenta poi che, quanto al primo aspetto, il Ministro aveva ricordato come dall'ultima rilevazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, del settembre 2021, risultasse che nell'ordinamento italiano dal 1861 al 21 settembre 2021 fossero stati adottati 203.893 atti aventi valore normativo, e che tra questi risultassero vigenti addirittura circa 33.000 regi decreti. Il Ministro aveva dunque affermato l'esigenza di partire, nel censimento e nell'analisi della normativa da abrogare, proprio da tali atti, la cui esistenza provoca ancora oggi questioni interpretative e difficoltà nel sistema giuridico e nella vita di persone e di imprese.

In merito, evidenzia che in tutti i disegni di legge al nostro esame gli atti oggetto di abrogazione sono regi decreti e che, complessivamente, l'abrogazione espressa riguarda 22.588 regi decreti.

Ricorda che, come ampiamente ricostruito dal *dossier* del Servizio Studi, il regio decreto è un atto dall'incerta qualificazione giuridica adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Re durante il Regno d'Italia. Se, infatti, lo Statuto albertino escludeva la possibilità di regi decreti con valore di fonte legislativa, la prassi legislativa del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia andò in un'altra direzione. In primo luogo, le leggi potevano autorizzare l'adozione di regi decreti con valore di legge in determinate materie. In questo caso i regi decreti possono essere assimilati agli odierni decreti legislativi. Inoltre, la prassi consentì l'adozione di regi decreti con valore di fonte legislativa, anche in assenza di una legge di autorizzazione. Sotto la qualificazione di « regi decreti » si ritrovano quindi, nel periodo del Regno, sia fonti di tipo legislativo sia fonti di tipo regolamentare e solo nel 1915 iniziò ad essere adottata la titolazione « regio decreto-legge ». Evidenzia che la questione trovò una sistemazione, nel quadro dell'autoritarismo del regime fascista, con la legge n. 100

del 1926 che prevedeva che, con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potessero emanarsi norme aventi forza di legge – oltre che quando il Governo fosse a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione – anche nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedessero. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non poteva essere soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento – si escludeva quindi qualsiasi forma di controllo giurisdizionale –, che era chiamato a procedere alla loro conversione in legge entro due anni dalla pubblicazione.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per la rassegna dei precedenti interventi di riduzione dell'apparato normativo, ad esempio attraverso provvedimenti c.d. taglia-leggi aventi una impostazione diversa rispetto agli atti all'esame della Commissione, procede sinteticamente alla descrizione dei quattro disegni di legge, che hanno un contenuto analogo, evidenziando che tutti constano di 2 articoli e di un allegato ciascuno, recante l'elenco dei regi decreti da abrogare.

Fa presente che l'articolo 1, comma 1, di tutti i disegni di legge reca l'abrogazione dei regi decreti indicati nei rispettivi allegati A dei provvedimenti. In particolare, l'A.C. 1168 abroga 2.534 regi decreti emanati tra il 1861 e il 1870; l'A.C. 1318 abroga 9 regi decreti risalenti a quel primo periodo dell'Unità d'Italia e 6.479 regi decreti emanati tra il 1871 e il 1890; l'A.C. 1371 9.924 regi decreti emanati tra il 1891 e il 1920 e, infine, l'A.C. 1452 abroga 5 regi decreti emanati prima del 1920 e 3.637 regi decreti risalenti al periodo tra il 1921 e il 1946.

Rileva poi che l'articolo 1, comma 2, provvede a confermare gli effetti provvedimenti delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti abrogati. Il riferimento alle disposizioni « prive » di effettivo contenuto normativo pare relativo alle disposizioni « ad oggi » prive di contenuto normativo, ossia a quelle che hanno ormai esaurito il loro carattere dispositivo, ferma restando la validità degli effetti prodotti nel tempo durante la loro vigenza. Tale interpretazione trova conferma nell'A-

nalisi di impatto della regolamentazione – AIR dei quattro disegni di legge, laddove si specifica che si interviene esclusivamente sui regi decreti che hanno esaurito i loro effetti o la cui abrogazione, comunque, non comporta la creazione di vuoti normativi. In merito, fa presente che la relazione illustrativa dell'A.C. 1168 chiarisce che è stata effettuata una ricognizione dagli uffici nel corso della quale tutti i regi decreti adottati sono stati censiti, esaminati nel loro contenuto e valutati quanto alle loro ricadute applicative, considerando anche i successivi sviluppi normativi riguardanti i medesimi oggetti. Sulla base di tale ricognizione, i provvedimenti sono stati classificati in tre categorie: i provvedimenti abrogabili per esaurimento degli effetti; i provvedimenti abrogabili per consolidamento; i provvedimenti di difficile abrogazione. Evidenzia che solo i regi decreti della prima categoria sono oggetto dell'odierna proposta di abrogazione ricordando che, per quanto riguarda i regi decreti abrogabili per consolidamento, la relazione illustrativa fa presente che si tratta di provvedimenti che presentano una parte normativa ancora attuale che necessita di recepimento in un testo organico per materia, oppure che presentano valore storico. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i regi decreti che uniscono o separano comuni i cui confini sono rimasti immutati e i regi decreti che stabiliscono le denominazioni di comuni ancora attuali. La relazione illustrativa ritiene quindi che tali provvedimenti potranno essere oggetto di un'analisi di secondo livello, successiva alla verifica, che si svolgerà progressivamente, di tutti i regi decreti prerепubblicani abrogabili per esaurimento degli effetti, al fine di proporre ulteriori disegni di legge diretti a consolidare per materia queste categorie di provvedimenti. Da ultimo, con riferimento ai regi decreti di difficile abrogazione, rappresenta che si tratta di provvedimenti aventi una residua efficacia. È il caso, ad esempio, di atti riguardanti trattati internazionali rispetto ai quali non sono state rinvenute sopravvenienze, o di atti istitutivi di servitù militari che non sono state oggetto di provvedimenti successivi.

Fa presente, quindi, che i risultati di tale complessa istruttoria sono stati successivamente e integralmente posti all'attenzione di tutte le amministrazioni dello Stato, competenti per materia, che hanno a loro volta verificato i risultati dell'analisi. In particolare, osserva che la relazione illustrativa dell'A.C. 1168 precisa che vengono di norma abrogati: regi decreti che istituiscono o che approvano l'atto istitutivo o gli statuti di società o enti non più esistenti; regi decreti di mera approvazione di regolamenti comunali; regi decreti che istituiscono o approvano l'istituzione di enti creditizi non più operanti nel nostro ordinamento quali ad esempio banche, casse di risparmio, monti frumentari; regi decreti che dispongono tasse e imposte comunali; regi decreti relativi all'attività delle camere di commercio; regi decreti che autorizzano la ratifica di trattati internazionali i cui effetti si sono ormai esauriti; regi decreti che intervengono sulla composizione dei collegi elettorali; regi decreti che modificano la denominazione di comuni oggi non più esistenti o che hanno successivamente cambiato nuovamente denominazione; regi decreti che disciplinano lasciti e donazioni i cui effetti sono ormai esauriti; altri regi decreti che hanno comunque esaurito i loro effetti o che intervengono su materie oggi disciplinate da altre fonti normative.

Fa presente poi che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione dei provvedimenti in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro ALBERTI CASELLATI interviene per sottolineare l'importante opera di semplificazione sin qui svolta dal suo ministero in relazione agli atti prerepubblicani, con riferimento ai regi decreti emanati dal 1861 fino al 1946. Preannuncia poi la trasmissione di un ulteriore disegno di legge del Governo, relativo all'abrogazione di decreti luogotenenziali, decreti del Duce e ulteriori decreti che comunque non producono più effetti giuridici. Sottolinea come anche in relazione a questi atti, che appunto sono ormai privi di effetti giuridici, sia molto importante procedere all'abroga-

zione espressa, trattandosi di provvedimenti che, pur non producendo più effetti giuridici, per il solo fatto di essere ancora vigenti nell'ordinamento creano problemi interpretativi, confusione normativa e dubbi. Riporta il caso di un alto funzionario dell'aeronautica, cui la prefettura di Genova aveva negato il porto d'armi, ricordando come egli abbia vinto il ricorso al TAR facendo leva sull'esistenza di un vecchissimo regio decreto.

Sottolinea come il lavoro svolto dagli uffici del Ministero sia stato certosino e abbia comportato la sottoposizione dei singoli regi decreti alle diverse amministrazioni interessate, al fine di verificare come effettivamente si trattasse ormai di provvedimenti dal mero valore storico ma privi di effetti giuridici. Ricorda come tra i regi decreti oggetto di abrogazione ve ne siano in tema di addestramento dei piccioni viaggiatori, di tassa sui matrimoni notturni o di conversione della dote di una suora in una dote di matrimonio, evidenziando come l'indubbio interesse storico e culturali per tali atti non ne giustifichi comunque la attuale vigenza nell'ordinamento.

Fa presente che i suoi uffici stanno continuando a lavorare alla semplificazione normativa, in quanto dopo l'abrogazione degli atti che non producono più effetti giuridici il Governo procederà con un'opera di pulizia dell'ordinamento attraverso l'emanazione di testi unici e preannuncia l'utilizzo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale per individuare ipotesi di sovrapposizione normativa, ovviamente sempre sotto il controllo umano, dell'ufficio legislativo del Ministero.

In conclusione, sottolinea l'importanza dell'*iter* di approvazione dei disegni di legge all'esame della Commissione, evidenziando come la semplificazione sia una straordinaria leva di carattere economico, agevolando non solo la vita dei cittadini ma anche quella delle imprese.

Alfonso COLUCCI (M5S) ringrazia la Ministra per la suggestiva distinzione tra il valore giuridico e il valore storico delle norme che si intende abrogare. Come sottolineato dalla Ministra si tratta di norme prive di valore giuridico, da valutarsi co-

munque con riguardo alle singole disposizioni, e che tuttavia, in quanto tuttora vigenti, sono passibili di determinare esiti incerti. Rileva d'altro canto che, dopo l'abrogazione, andrà individuata la migliore modalità per valorizzare il contributo storico di norme che offrono un interessante spaccato del nostro passato. Richiama quindi la propria esperienza, in quanto discendente di una famiglia di antiche tradizioni notarili, che ha conservato documenti risalenti ai secoli scorsi, tra i quali per esempio atti di costituzione di doti del 1600. Rilevato a proposito l'interesse suscitato dalla lettura di tali documenti, ribadisce l'opportunità di valorizzare il portato storico delle norme in esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel concordare con la sollecitazione del collega Alfonso Colucci, che ringrazia per l'intervento, nessun altro chiedendo di interve-

nire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 dicembre 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dell'atto dell'Unione europea COM(2023)146 recante « Comunicazione della Commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere », di Chiara Favilli, professoressa di diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Firenze, di Irini Papanicolopulu, professoressa di diritto internazionale presso l'Università SOAS – *University of London*, e di Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi «Milano Bicocca».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01729 Della Vedova: Sull'evento svoltosi il 1° dicembre 2023 presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca	26
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	29
5-01731 Lomuti: Sulla sospensione della vendita di armi ad Israele	27
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	30
5-01732 Billi: Sull'inserimento dei neo-assunti nella rete consolare italiana	27
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	31
5-01730 Quartapelle Procopio: Sulla sede definitiva assegnata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.	
5-01733 Fratoianni: Sulla sede definitiva assegnata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	27
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	32

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Lorenzo Lamperti, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 8.45.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01729 Della Vedova: Sull'evento svoltosi il 1° dicembre 2023 presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca.

Benedetto DELLA VEDOVA illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Benedetto DELLA VEDOVA, replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo. Essa, infatti, non chiarisce se alla cerimonia di commiato dell'Ambasciatore Giorgio Starace abbiano partecipato esponenti della opposizione democratica russa ovvero persone a vario titolo

vicine al regime putiniano e compartecipi della sua politica di aggressione ai danni dell'Ucraina. A suo avviso, benché sia condivisibile e apprezzabile l'impegno, tuttora svolto dall'Ambasciata, a beneficio dei cittadini e delle imprese italiane che ancora operano in Russia, occorre evitare ogni rischio di compromissione delle nostre strutture diplomatiche con soggetti vicini al regime, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o no oggetto di sanzioni, coerentemente con la posizione che il Governo italiano ha assunto riguardo alla guerra di aggressione all'Ucraina.

5-01731 Lomuti: Sulla sospensione della vendita di armi ad Israele.

Marco PELLEGRINI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sottolineando la necessità di ripristinare la verità dei fatti a fronte di ricostruzioni inesatte riportate da alcuni organi di stampa.

Marco PELLEGRINI (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo, che non fornisce alcun chiarimento rispetto ai quesiti posti, limitandosi a richiamare i contenuti della legge n. 185 del 1990 – di cui gli interroganti sono perfettamente a conoscenza – e ad illustrare l'operato dei Governi precedenti. A suo avviso, si tratta di un approccio elusivo e provocatorio, dal momento che l'attacco terroristico di *Hamas* del 7 ottobre scorso ha cambiato radicalmente lo scenario. Ribadisce, dunque, la richiesta all'Esecutivo di fornire al Parlamento formali e dettagliate spiegazioni in merito alla specifica natura dei provvedimenti intrapresi successivamente al 7 ottobre, ponendo fine agli equivoci creati dalle dichiarazioni contraddittorie del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa.

5-01732 Billi: Sull'inserimento dei neo-assunti nella rete consolare italiana.

Dimitri COIN (LEGA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Dimitri COIN (LEGA), replicando, esprime piena soddisfazione per la risposta del Governo.

5-01730 Quartapelle Procopio: Sulla sede definitiva assegnata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

5-01733 Fratoianni: Sulla sede definitiva assegnata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione a sua prima firma.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione 01733, ne illustra il contenuto.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che sostanzialmente conferma l'intenzione di eliminare il teatro Eduardo De Filippo e non procedere alla ristrutturazione dello studentato; al riguardo, pur riconoscendo che gli alloggi per studenti risultano inutilizzati dal 2019 in quanto non conformi alla normativa in materia di sicurezza e salute, evidenzia che l'attuale disponibilità di risorse finanziarie avrebbe consentito di ristrutturare i locali

e mantenerne l'originaria destinazione. A suo avviso, infatti, la soppressione del teatro e della residenza universitaria priva l'Officina Pasolini di due elementi fondamentali che le hanno consentito di diventare un polo creativo-culturale di grande rilievo. Da ultimo, sottolinea che l'illustrazione dello stato di avanzamento dei lavori smentisce le dichiarazioni del Ministro Tajani, il quale aveva affermato che si sarebbe trovata una soluzione alternativa per tali attività.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando a sua volta, si dichiara insoddisfatta della risposta dell'Esecutivo, che conferma lo *status quo* senza fornire alcuna garanzia sul futuro del teatro e dello studentato. In tal modo, la cittadinanza perde uno spazio culturale prezioso, facendo cadere nel vuoto gli appelli di numerosi artisti che hanno rivendicato la valenza delle attività svolte in questi anni, a beneficio di tutta la collettività. A suo avviso, la scelta di destinare le risorse alla riqualificazione degli spazi esterni e alla ristrutturazione degli uffici, invece che alla messa a norma della residenza universitaria, denota una chiara scelta di priorità del Governo, indifferente alla sorte degli studenti, già fortemente penalizzati dal fenomeno del caro-affitti: si tratta di una scelta miope, considerato che il nostro Paese registra solo il 24 per cento di laureati, laddove l'istruzione universitaria costituisce un presupposto fondamentale per la crescita del Paese.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA PER L'INDO-PACIFICO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Lorenzo Lamperti, giornalista.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Lorenzo LAMPERTI, *giornalista*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Fabio PORTA (PD-IDP) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Lorenzo LAMPERTI, *giornalista*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Interviene, quindi, per formulare ulteriori osservazioni, Franco TIRELLI (NM(N-C-U-I)-M).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01729 Della Vedova: Sull'evento svoltosi il 1° dicembre 2023 presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come l'Onorevole interrogante sa bene, l'assistenza ai cittadini e alle imprese italiane rientra tra i compiti istituzionali che la legge attribuisce alle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero.

Nella Federazione Russa, a seguito della brutale aggressione dell'Ucraina e della nostra adesione al quadro sanzionatorio europeo, è stata sospesa ogni attività di promozione economico-commerciale.

Continuano invece le attività di assistenza alle imprese italiane *in loco*. Questa comprende, ad esempio, approfondimenti di natura normativa, volti a favorire la piena comprensione – e dunque il totale rispetto – delle sanzioni da parte degli operatori italiani.

Tutte le Ambasciate dei Paesi dell'Unione europea in Russia organizzano periodicamente incontri informativi sullo stato dell'economia, sui pacchetti sanzionatori, sulle contromisure russe e sulle problematiche consolari associate all'attività d'impresa.

Anche la nostra Ambasciata a Mosca ha attivato una serie di riunioni informative con la comunità imprenditoriale italiana. La più recente si è tenuta il 30 novembre 2023.

Al termine della riunione, i rappresentanti delle imprese italiane hanno preso

parte ad un evento conviviale di commiato organizzato dall'Ambasciatore Starace, il cui mandato a Mosca è terminato quel giorno.

All'evento hanno partecipato anche esponenti del corpo diplomatico accreditato in Russia e della società civile russa. Tra gli invitati non figuravano esponenti governativi o di aziende del complesso politico-militare russo, né rappresentanti di aziende di Stato russe o persone sottoposte a sanzioni, qualunque ne fosse la nazionalità.

L'Ambasciatore Starace ha indirizzato agli ospiti un breve discorso di commiato, i cui passaggi essenziali sono stati riportati sul sito dell'Ambasciata.

Nel suo intervento, l'Ambasciatore ha definito « dissennata » la guerra avviata dalla Russia.

La posizione italiana resta chiara e ferma, come riconosciuto da tutti i nostri *partner*. Il Governo continuerà a fornire all'Ucraina tutto il necessario sostegno diplomatico, economico, finanziario, militare e umanitario. E a sostenere l'avvio dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, come ribadirà il Presidente del Consiglio al Consiglio europeo che inizierà oggi pomeriggio.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01731 Lomuti: Sulla sospensione della vendita di armi ad Israele.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Fin dallo scoppio della crisi di Gaza, il Governo ha assunto una posizione molto chiara: abbiamo espresso ferma condanna ai brutali attacchi di *Hamas*, ribadito il diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario e portato avanti un'intensa azione di diplomazia umanitaria per alleviare le sofferenze della popolazione civile.

Sotto il profilo della normativa che regola le autorizzazioni all'esportazione di armamenti, la legge n. 185 del 1990 – come ricordato dall'Onorevole interrogante – indica tra i divieti previsti all'articolo 1, comma 6, quello verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

In questo caso, non vi è dubbio che l'intervento dell'esercito israeliano a Gaza rientri nell'esercizio del diritto all'autodifesa.

L'altra fattispecie riguarda eventuali divieti di esportazione in conseguenza di gravi

violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

L'articolo 1, comma 6 della citata legge 185 del 1990 prevede che tali violazioni debbano essere accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa. Condizione – anche questa – che non si è verificata.

Ciò premesso, dallo scorso 7 ottobre non sono state rilasciate nuove autorizzazioni alla vendita di armamenti ad Israele.

È bene invece ricordare che il picco delle vendite è stato raggiunto proprio sotto i Governi presieduti dall'onorevole Giuseppe Conte.

Un valore di 28 milioni nel 2019 e di 21 milioni di euro nel 2020, contro i 9,9 milioni di euro autorizzati quest'anno prima del 7 ottobre (quasi tutti consistenti in parti di sistemi di comunicazione).

Il nostro Governo continuerà a sostenere ogni iniziativa umanitaria e a lavorare per la ripresa di processo negoziale basato sulla visione dei due popoli e due Stati.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01732 Billi: Sull'inserimento dei neo-assunti nella rete consolare italiana.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

A partire da marzo 2023, sono entrati nei ruoli del Ministero degli affari esteri i vincitori del più recente concorso per collaboratori di amministrazione.

La Farnesina ha promosso un loro rapido inserimento presso gli uffici all'estero, per sostenere le esigenze della rete, con particolare riferimento al rafforzamento dei servizi consolari.

I nuovi assunti hanno potuto fare domanda di trasferimento per l'estero già su due liste straordinarie, una pubblicata a maggio e l'altra ad agosto di quest'anno.

Su queste liste sono stati resi disponibili circa 100 posti presso la rete.

La risposta dei dipendenti è stata molto positiva e ha portato all'assegnazione quadriennale di 95 collaboratori di amministrazione dell'ultimo concorso, che hanno già iniziato a partire per l'estero, dopo un adeguato periodo di formazione.

La decisione di ricorrere alla deroga ai diciotto mesi di permanenza presso l'Amministrazione centrale, prevista dalla Circolare sui trasferimenti, ha consentito di incrementare il numero di personale in servizio sulla rete: da 1.103 unità a gennaio

2023 alle 1.271 unità dello scorso novembre.

La lista straordinaria di agosto ha anche raggiunto un tasso di copertura del 46 per cento, il più alto dal 2017. La scelta delle destinazioni ha privilegiato le sedi sudamericane e africane, dove maggiore era il numero di posti vacanti, nonché i maggiori Consolati in Europa, Nord America e Oceania. Particolare attenzione è stata riservata anche alle sedi che erogano il maggior numero di visti, inclusi i Paesi del Golfo e quelli asiatici.

In parallelo, dal mese di aprile 2023 ad oggi, sono state pubblicate otto liste di assegnazione breve, di durata variabile da tre mesi ad un anno. Su queste liste sono stati destinati all'estero ulteriori 98 dipendenti dell'ultimo concorso per fornire un sostegno urgente alle Sedi: di questi circa 70 sono già impiegati sulla rete estera.

La Farnesina intende continuare a promuovere l'assegnazione all'estero dei collaboratori di amministrazione del più recente concorso: in questa prospettiva, sulla lista ordinaria invernale di imminente pubblicazione, verranno aperti ai nuovi assunti oltre 150 posti-funzione su tutta la rete.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01730 Quartapelle Procopio: Sulla sede definitiva assegnata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.**Interrogazione n. 5-01733 Fratoianni: Sulla sede definitiva assegnata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle due interrogazioni a prima firma dell'onorevole Quartapelle Procopio e dell'onorevole Piccolotti sui locali del complesso ex Civis.

La riqualificazione dell'area prospiciente il Palazzo della Farnesina ed il possibile rinnovato utilizzo delle palazzine del complesso è una grande opportunità per la città di Roma.

L'accordo, siglato il 21 marzo 2022 da Ministero degli affari esteri, Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, Regione Lazio, Agenzia del demanio, Sport e Salute S.p.A., e Provveditorato prevede la redistribuzione, la ristrutturazione e il completamento del complesso ex Civis.

L'Accordo definisce una chiara prospettiva progettuale su un'area urbanistica di grande rilevanza storica e artistica per la Capitale. L'obiettivo è quello di restituire alla collettività uno spazio architettonico di pregio, oggi fatiscente.

La conservazione e la valorizzazione dell'Officina Pasolini sono state sin dall'inizio al centro delle riunioni tra le parti dell'accordo e di numerosi incontri tecnici con la Regione, l'Ente regionale per il diritto allo studio e gli operatori dell'Officina.

Il progetto prevede i lavori strutturali per la parte esterna del corpo. Per quanto riguarda gli spazi interni, Sport e Salute

S.p.A. ha più volte manifestato la propria disponibilità a dialogare con i rappresentanti dell'Ente regionale per il diritto allo studio e con l'Officina Pasolini. Sport e Salute S.p.A. prevede di presentare una proposta entro il mese di gennaio.

La piena realizzazione dell'accordo garantirà quindi all'Officina uno spazio più moderno e funzionale, adeguato alle sue esigenze, nonché maggiore visibilità proprio grazie alla riqualificazione dell'area.

Gli spazi dell'ex Civis utilizzati in passato come residenza studentesca, non risultano adibiti a tale scopo da molti anni. Ciò a causa della mancata conformità dei locali alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute.

Il loro adeguamento necessiterebbe ingenti investimenti finanziari, tali da non rendere sostenibile il progetto.

L'accordo permetterà anche di dare una sede definitiva all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, consentendo di dotarla di spazi più moderni, funzionali e tecnologici, per adeguarne la collocazione agli *standard* delle altre Agenzie europee.

È importante ribadire il continuo impegno della Farnesina per una più rapida e soddisfacente attuazione dell'accordo per tutti i soggetti coinvolti, inclusa l'Officina Pasolini.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Difesa Servizi S.p.A., sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 dicembre 2023.

**Audizione di rappresentanti di Difesa Servizi S.p.A.,
sulle tematiche relative alla produzione di beni e
servizi di interesse per la dotazione di mezzi del
settore della Difesa.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
8.35 alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.10 alle 9.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	58
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana. C. 1550, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto n. 97 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità

per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Atto n. 98 (Rilievi alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 56

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. – Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 9.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ed è collegato alla manovra di finanza pubblica 2023, osservando, altresì, che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Rammenta, inoltre, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento gli emendamenti approvati non risultavano corredati di relazione tecnica e che il Governo ha comunque messo a disposizione della 5^a Commissione Bilancio del Senato, nella seduta in sede consultiva del 5 settembre 2023, una nota tecnica recante chiarimenti in risposta alle richieste formulate dal relatore. Fa presente, altresì, che nella valutazione degli effetti del provvedimento, si è tenuto conto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'ar-

ticolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che è stata trasmessa dal Governo.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera per una più ampia valutazione dei profili finanziari del provvedimento, si sofferma nella propria esposizione sulle disposizioni meritevoli di maggiore approfondimento. In primo luogo, con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, segnala che tale disposizione provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle novelle legislative disposte dal precedente comma 3, lettere *d*) ed *e-bis*), pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Con riferimento alla capienza delle risorse utilizzate non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, fermo restando che – pur in assenza di una specifica previsione in tal senso – il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Rileva, inoltre, che il tenore letterale della norma presuppone che l'approvazione definitiva del provvedimento in esame si perfezioni entro il corrente esercizio finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, segnala quindi che le disposizioni di cui all'articolo 11, come chiarito dalla relazione tecnica, sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione per il mancato rispetto della cosiddetta direttiva Bolke-

stein nel settore del commercio su aree pubbliche. Al riguardo, con riferimento ai commi da 4 a 6 del predetto articolo 11, che prevedono una disciplina transitoria nel cui ambito, tra l'altro, talune concessioni non interessate dalle nuove procedure di gara vengono prorogate, per evitare discontinuità fino al 31 dicembre 2025, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità di tali prolungamenti dei rapporti concessori in essere con la disciplina unionale, al fine di evitare il perpetuarsi della procedura di infrazione attualmente aperta.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 16, volto ad escludere dall'applicabilità dei diritti brevettuali di esclusiva le preparazioni estemporanee di medicinali effettuate nelle farmacie su ricetta medica, anche nell'ipotesi – esclusa espressamente dalla vigente normativa – in cui si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente, nel presupposto, ritiene opportuna una conferma del Governo sul fatto che l'eccezione alla tutela brevettuale non comporti eventuali responsabilità dello Stato italiano rispetto ad obblighi di fonte internazionale ed europea per la tutela della proprietà industriale.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*), che tiene conto delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato, che non presentano comunque profili problematici dal punto di vista finanziario.

Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, precisa che le disposizioni dell'articolo 11 sono volte a garantire la chiusura della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e che le disposizioni transitorie contenute nei commi da 4 a 6 del medesimo articolo non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione.

Evidenzia, infine, che le disposizioni dell'articolo 16, in materia di preparazione dei farmaci galenici, non determinano oneri connessi a eventuali violazioni della normativa dell'Unione europea, anche considerando che le modifiche proposte sono volte ad assicurare un riallineamento tra la normativa nazionale e quelle vigenti nei principali Paesi dell'Unione europea, in accoglimento della segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dell'8 ottobre 2015.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1555, approvato dal Senato della Repubblica, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 11 sono volte a garantire la chiusura della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, e le disposizioni transitorie contenute nei commi da 4 a 6 del medesimo articolo non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione;

le disposizioni dell'articolo 16, in materia di preparazione dei farmaci galenici, non determinano oneri connessi a eventuali violazioni della normativa dell'Unione europea, anche considerando che le modifiche proposte sono volte ad assicurare un riallineamento tra la normativa nazionale e quelle vigenti nei principali Paesi dell'Unione europea, in accoglimento della segnalazione dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato dell'8 ottobre 2015;

rilevato che il Ministro dell'economia e delle finanze si deve intendere autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del provvedimento;

nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta del 6 dicembre, segnala in primo luogo che l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assicura, inoltre, che al recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, di cui all'articolo 7, si potrà provvedere nell'ambito della cornice finanziaria prevista dall'articolo 1, anche considerando che tale direttiva era precedentemente inclusa nell'allegato A annesso al testo originario del provvedimento.

Precisa, infine, che i principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 7 per il recepimento della citata direttiva (UE) 2023/970 e quelli indicati dall'articolo 11 per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, comportano adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate che sono riconducibili all'attività ordinaria delle medesime amministrazioni, salva in ogni caso la possibilità di provvedere ad eventuali oneri mediante le ulteriori modalità di copertura finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1342-A, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

al recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, di cui all'articolo 7, si potrà provvedere nell'ambito della cornice finanziaria prevista dall'articolo 1, anche considerando che tale direttiva era precedentemente inclusa nell'allegato A annesso al testo originario del provvedimento;

i principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 7 per il recepimento della citata direttiva (UE) 2023/970 e quelli indicati dall'articolo 11 per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, comportano adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate che sono riconducibili all'attività ordinaria delle medesime amministrazioni, salva in ogni caso la possibilità di provvedere ad eventuali oneri mediante le ulteriori modalità di copertura finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedendo comunque l'ob-

bligo con le seguenti: anche considerando la possibilità ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Al riguardo, fa presente che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative.

In primo luogo, segnala l'emendamento Fenu 1.57, che introduce i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542, relativa alle aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, sopprimendola conseguentemente dall'allegato A e prevedendo, tra l'altro, fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili, anche attraverso l'aumento della tassazione, sui beni di lusso inquinanti, nonché l'applicazione di aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose all'ambiente, con l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con il *Green deal* europeo e la disciplina europea armonizzata dell'accisa e la rimodulazione dell'imposta in funzione delle emissioni di CO₂, anche attraverso l'eliminazione graduale dell'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate dannose per l'ambiente. Al riguardo, in considerazione del fatto che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare effetti di segno opposto sul versante delle entrate, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità che tali effetti si compensino e, più, in generale, sulla possibilità di dare attuazione alla stessa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione

del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Formula la medesima richiesta anche con riferimento all'emendamento Aiello 1.58, che introduce i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542, relativa alle aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, sopprimendola conseguentemente dall'allegato A e prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'accisa sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, segnala l'emendamento Soumahoro 1.59, che prevede tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, sopprimendola conseguentemente dall'allegato A e prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di un salario minimo o una remunerazione minima legale di 12 euro lordi all'ora. Al riguardo, in considerazione del fatto che la direttiva oggetto di recepimento si riferisce anche ai lavoratori del settore pubblico e che la proposta emendativa nella sua attuale formulazione non esclude la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola d'invarianza finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame;

Rappresenta, dunque, che l'emendamento Casu 3.50 prevede tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, la previsione dell'obbligatorietà dell'applicazione della medesima direttiva, secondo principio di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

La medesima richiesta è formulata con riferimento all'emendamento Casu 3.12, che prevede tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, la previsione, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti essenziali e importanti di cui all'articolo 3 della citata direttiva, di meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima.

Segnala, quindi, l'emendamento Orrico 10.1, che reca un criterio direttivo specifico per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2413 e 2023/959, rispettivamente, in materia di contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia e relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, che richiede di garantire l'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS nel settore portuale. Al riguardo, considera opportuno acquisire un chiarimento dal Governo circa gli effetti finanziari della proposta emendativa, considerando anche che gli atti oggetto di recepimento prevedono l'eliminazione graduale delle quote a titolo gratuito in determinati settori;

Richiama successivamente l'emendamento Ilaria Fontana 10.5, che è volta a introdurre quale principio e criterio direttivo specifico per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2413 e 2023/959, rispettivamente, in materia di contributo del

trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia e relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, la previsione ai sensi della quale le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire un chiarimento dal Governo al fine di verificare se gli introiti indicati dalla proposta emendativa siano ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e sia pertanto possibile prevederne una destinazione senza determinare minori entrate per la finanza pubblica;

Parimenti ritiene utile acquisire l'avviso del Governo con riferimento all'emendamento Barbagallo 10.9, che è volta a introdurre quali principi e criteri direttivi specifici per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2413 e 2023/959, rispettivamente, in materia di contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia e relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, la previsione di forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo al fine di verificare se gli introiti indicati dalla proposta emendativa siano ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e sia pertanto possibile prevederne una destinazione senza determinare minori entrate per la finanza pubblica;

Segnala, dunque, l'articolo aggiuntivo Fenu 10.05, che introduce principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, in materia di livello di imposizione fiscale minimo globale per le imprese multinazionali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia. Al riguardo, in

considerazione del fatto che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione ai membri della istituenda commissione, la cui composizione non risulta peraltro esplicitata, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Richiama, successivamente, gli emendamenti Sergio Costa 11.50 e 11.1000, che, nel sostituire integralmente l'articolo 11, introducono principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, tra cui figura l'introduzione di disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola d'invarianza finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame;

Inoltre, segnala l'emendamento Fenu 13.1, che modifica principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea, al fine di introdurre tra le autorità competenti, per i profili di competenza, l'Agenzia delle entrate, e l'emendamento Fenu 13.3, che è volto a introdurre quali principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni del regolamento

(UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea, il potenziamento dello scambio di informazioni tra autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative segnalate in conformità alla clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 13.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto – sul quale ritiene tuttavia necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che alla loro attuazione possa provvedersi nel rispetto della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, che in ogni caso prevede, in ipotesi di eventuale insufficienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, il ricorso alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo cui i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sulle tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha invece rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea CASU (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua firma 3.50, volto a prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza, ai comuni e alle province, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, segnalando come che su tale specifico impegno, parzialmente trasfuso nella lettera *a*) del comma 1 dell'ar-

ticolo 3 del provvedimento in esame, si sia realizzato tanto presso la XIV Commissione in sede referente quanto presso la I Commissione in sede consultiva un ampio e trasversale consenso tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Dichiara, quindi, di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso nella presente sede dalla rappresentante del Governo, dal momento che la citata proposta emendativa non è suscettibile di comportare alcun onere immediato per la finanza pubblica, considerato, da un lato, che le disposizioni della direttiva oggetto di recepimento non entreranno in vigore nell'immediato futuro, e, dall'altro, che dei predetti principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza dovrà necessariamente tenersi conto all'atto di adozione dei decreti attuativi, nell'ambito dei quali potrà dunque provvedersi alla perimetrazione degli eventuali effetti finanziari.

Ciò premesso, ritiene che il richiamo, da parte del Governo, di presunte criticità di ordine finanziario dell'emendamento a sua firma 3.50 nasconda in realtà una decisione di natura prettamente politica, che si pone peraltro in senso diametralmente opposto rispetto all'orientamento emerso nel corso della discussione del provvedimento in sede referente e che appare ancor più immotivata considerato l'incremento esponenziale del numero di attacchi digitali subiti dal nostro Paese, nell'ordine del 163 per cento, un valore decisamente superiore alla media registrata negli altri Stati membri dell'Unione europea. Nel contestare dunque la contrarietà espressa sull'emendamento a sua firma 3.50, ribadisce che nel caso di specie non vi sarebbe la necessità di operare sin d'ora una quantificazione degli eventuali oneri, giacché a tale operazione potrà procedersi all'atto dell'adozione del decreto attuativo, come del resto accadrà per l'applicazione della medesima disciplina al comparto delle regioni e delle amministrazioni centrali.

Richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che l'intenzionale esclusione dei comuni dall'ambito di applicazione della direttiva comporterà inevitabilmente un generale abbassamento dei livelli di cibersi-

curezza. Nel riservarsi di intervenire nuovamente nel merito della questione nel corso del successivo esame in Assemblea, rileva altresì la palese discrasia tra le rassicurazioni verbali più volte fornite al riguardo dal Governo, anche in sede di risposta a recenti atti di sindacato ispettivo, e le scelte concretamente compiute, come dimostra in modo inequivocabile il parere contrario espresso nell'odierna seduta dalla sottosegretaria Savino sull'emendamento a sua firma 3.50. Auspica, quindi, che tale ultima valutazione possa essere attentamente riconsiderata, anche valutando una possibile riformulazione del testo dell'emendamento volta a prevedere, ad esempio, l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, pur comprendendo le considerazioni svolte dal deputato Casu, osserva tuttavia che l'emendamento a sua firma 3.50, introducendo un obbligo di applicazione per i comuni e le province della disciplina recata dalla direttiva (UE) 2022/2555, volta ad assicurare un livello comune elevato di cibersecurity, è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, allo stato privi di quantificazione e copertura.

Evidenzia tuttavia che, proprio a testimonianza della rilevanza delle questioni poste dal deputato Casu, la Commissione, nel deliberare il parere sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, pur prendendo atto delle criticità di carattere finanziario segnalate dalla rappresentante del Governo, ha ritenuto opportuno non espungere dal testo il riferimento agli enti locali, riformulando la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 al fine di consentire comunque di estendere l'ambito di applicazione della predetta disciplina unionale anche ai comuni e alle province e rimettendo in questo modo al legislatore delegato la valutazione in ordine alle modalità con le quali realizzare tale eventuale estensione nell'ambito della cornice finanziaria del decreto legislativo che sarà adottato.

Andrea CASU (PD-IDP), nel ribadire quanto in precedenza osservato, ritiene di-

scutibile l'asserita necessità di quantificare sin d'ora gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 ai comuni e alle province, a differenza di quanto invece richiesto per le regioni, anche in considerazione del fatto che tale quantificazione non sarebbe comunque operabile in assenza della previa definizione di quei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza richiamati dall'emendamento, che già di per sé appaiono funzionali ad assicurare che l'estensione agli enti locali delle misure in materia di cibersecurity possa avere luogo in condizioni di sostenibilità finanziaria. Non ravvisando, dunque, la sussistenza di validi motivi ostativi ad una positiva valutazione del suo emendamento 3.50, sottolinea che la contrarietà su di esso espressa dalla rappresentante del Governo assume piuttosto la valenza di una scelta esclusivamente politica, destinata a penalizzare in modo ingiustificato i circa 8.000 comuni italiani, con una decisione particolarmente grave alla luce del notevole incremento del numero di attacchi digitali registrati nel nostro Paese.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede se, al fine di superare i rilievi critici formulati dalla sottosegretaria Savino, vi sia la possibilità in questa sede di procedere a una riformulazione dell'emendamento Casu 3.50.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, osserva che, qualora nel Comitato dei nove della XIV Commissione maturassero proposte al riguardo, la Commissione Bilancio ne valuterà senz'altro le implicazioni finanziarie, ricordando in ogni caso che già con il parere riferito al testo del provvedimento si sia proposta una riformulazione che potrebbe superare le criticità segnalate.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede chiarimenti in merito al parere contrario sugli emendamenti Fenu 13.1 e 13.3, dalla cui attuazione non possono derivare a suo giudizio effetti finanziari di segno negativo. Osserva, infatti, che la prima delle citate proposte emendative si limita ad includere l'Agenzia delle entrate tra le autorità com-

petenti già previste dalla legislazione vigente, con riferimento all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo al controllo sul denaro contante in entrata o in uscita dell'Unione europea. Evidenzia, inoltre, che anche l'attuazione dell'emendamento Fenu 13.3, che prevede il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti, non sembrerebbe richiedere lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente, in analogia con l'emendamento Fenu 13.2, volto ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento, quali ad esempio le transazioni in criptovalute, sul quale difatti il Governo non ha formulato rilievi. Invita dunque la sottosegretaria Savino e la relatrice a riconsiderare il parere contrario espresso sugli emendamenti Fenu 13.1 e 13.3.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo nuovamente sull'emendamento a sua firma 3.50, dichiara di non comprendere per quale ragione sia da ritenersi applicabile alle sole amministrazioni centrali e regionali, e non già a quelle comunali, il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, a norma del quale, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svolto, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.57, 1.58, 1.59, 3.12, 3.50, 10.1, 10.5, 10.9, 10.05, 11.50, 11.1000, 13.1 e 13.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantifica-

zione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana.

C. 1550, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che la proposta di legge recante l'istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana, già approvata dal Senato, non è stata modificata dalla Commissione Cultura.

Passando ad esaminare gli aspetti finanziari del provvedimento, nel segnalare che il testo iniziale del provvedimento non era corredato di relazione tecnica, ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, nella seduta del 25 ottobre 2023, la Commissione

Bilancio ha espresso sul testo parere non ostativo, con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione riferita alla copertura finanziaria del provvedimento, che è stata recepita dalla Commissione di merito.

Nel rilevare che il provvedimento prevede la concessione all'Istituto della Enciclopedia italiana di un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 prevede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

Nel segnalare che la citata disposizione di copertura finanziaria recepisce, nella sua attuale formulazione, la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, ricorda che, in base al vigente bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025, la dotazione iniziale del predetto Fondo è pari a 71.385.238 euro per ciascuno degli anni ivi considerati e che tale ammontare risulta sostanzialmente confermato anche dal disegno di legge di bilancio per il prossimo triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, con uno stanziamento programmato di 70.385.238 euro per l'anno 2024 e di 71.385.238 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, salva l'esigenza di acquisire una conferma dal Governo rispetto alla disponibilità delle risorse utilizzate.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma la disponibilità delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 necessarie per provvedere alla copertura finanziaria del provvedimento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda che recentemente, in occasione dell'esame di una proposta emendativa contenente una disposizione di copertura finanziaria analoga a quella prevista dal provvedimento in esame, il rappresentante del Governo ha

espresso un parere contrario, affermando che sul Fondo per esigenze indifferibili, considerando le dotazioni di bilancio disponibili a legislazione vigente, non residuavano risorse disponibili, mentre non era possibile utilizzare le risorse stanziato sul medesimo fondo dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024, poiché tale ultimo provvedimento non era ancora stato definitivamente approvato.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, anzitutto sottolinea che, poiché il provvedimento in esame è stato approvato in prima lettura dal Senato, la disponibilità delle risorse del fondo utilizzate con finalità di copertura è stata verificata alla data dell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio del Senato. Ricorda infatti che è al momento dell'espressione del parere sui profili finanziari dei provvedimenti esaminati in prima lettura dalle Camere che avviene l'effettivo accantonamento delle risorse che si prevede di utilizzare.

Osserva che è probabile, dunque, che l'indisponibilità di risorse, cui ha fatto riferimento il deputato Dell'Olio, sia stata rilevata in un momento successivo all'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

In ogni caso, invita altresì a considerare che il Fondo utilizzato dal provvedimento in esame è quello previsto dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, che non deve essere confuso con quello di cui al comma 200 del medesimo articolo 1, che è rifinanziato, per 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, dall'articolo 86, comma 2, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2024.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1550, approvata dalla 7^a Commissione perma-

nente del Senato della Repubblica, recante istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzato ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare.

Atto n. 91.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti contenuti nella

nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata agli atti della Commissione nella seduta del 6 dicembre scorso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (Atto n. 91);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), la stima dei maggiori oneri riportata dalla relazione tecnica con riferimento all'erogazione dell'indennità per le sedute del Consiglio della magistratura militare è stata calcolata su undici mensilità annue, tenendo conto dell'interruzione feriale prevista per il mese di agosto e ipotizzando lo svolgimento di un numero di diciassette riunioni plenarie e di quattro riunioni in sede disciplinare, a fronte di un numero di riunioni plenarie pari a 15 nell'anno 2018 e nell'anno 2019, a 10 nell'anno 2020, a 13 nell'anno 2021, a 12 nell'anno 2022 e a 11 fino al mese di ottobre dell'anno 2023, e a un numero di riunioni in sede disciplinare pari a 2 nell'anno 2018, a 1 nell'anno 2020 e nell'anno 2021 e a 1 fino al mese di ottobre dell'anno 2023, mentre negli anni 2019 e 2022 non si sono svolte riunioni in sede disciplinare;

con riferimento alla medesima stima, l'importo da imputare sul relativo capitolo di spesa è stato quantificato al lordo delle ritenute fiscali e, pertanto, non sono stati considerati effetti indotti di carattere fiscale, mentre per il calcolo dell'IRAP è stata applicata un'aliquota dell'8,5 per cento;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, la rimodulazione dell'organico degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli non determina

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'istituzione di posizioni di procuratore militare aggiunto non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente per i sostituti procuratori militari né determina un aumento delle spese di funzionamento degli uffici coinvolti nella riorganizzazione;

i fondi iscritti sui capitoli 1164, piano gestionale 1, 1116, piano gestionale 8, e 1111, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa recano le disponibilità necessarie a dare attuazione alle modifiche disposte dal provvedimento in esame;

rilevata l'esigenza di rivedere la formulazione delle disposizioni finanziarie contenute nell'articolo 4 dello schema,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Consiglio della magistratura militare ai sensi dell'articolo 561 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Atto n. 93.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione —

Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 6 dicembre scorso (*vedi allegato 2*).

Sintetizzandone i contenuti, evidenzia che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, in materia di semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'Agenzia delle entrate potrà provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la medesima Agenzia già dispone da molti anni di una infrastruttura informatica per la gestione della dichiarazione precompilata, che, pertanto, dovrà solo essere adeguata alle nuove modalità di presentazione della stessa, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione annuale dell'evoluzione delle soluzioni informatiche a cura della società SOGEI. Aggiunge che, per effetto delle medesime disposizioni di semplificazione, si determinerà una riduzione del carico di lavoro per i servizi di assistenza e, dunque, un minore fabbisogno di risorse da destinare a tali servizi e si incrementerà l'efficienza del sistema dei controlli di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che potranno concentrarsi sui documenti relativi a spese che sono state oggetto di modifica da parte del contribuente.

Con riferimento all'articolo 2, rileva che l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito tributario.

Segnala, poi, che le disposizioni dell'articolo 3, che esonera i sostituti d'imposta

dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per i contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile, non comportano l'adozione di nuove soluzioni procedurali da parte dell'Agenzia delle entrate, che già si avvale di appropriate procedure organizzative e informatiche per l'analisi dei dati delle fatture elettroniche per finalità di controllo.

Rileva, inoltre, che le attività di riorganizzazione e di razionalizzazione degli indici di affidabilità fiscale previste dall'articolo 5 non determinano esigenze finanziarie aggiuntive, in quanto ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle attività di periodica revisione dei medesimi indici previste a legislazione vigente.

Fa presente che, dalle disposizioni dell'articolo 6 ai sensi delle quali l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni in suo possesso riferibili ai medesimi contribuenti, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto esse prevedono la messa a disposizione di dati già in possesso dell'Agenzia stessa sulla base di procedure analoghe a quelle attualmente utilizzate per la dichiarazione precompilata e, pertanto, alle connesse attività si potrà provvedere mediante una riprogrammazione dei progetti già pianificati sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Assicura quindi che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono l'anticipazione della messa a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso una riprogrammazione temporale delle attività già svolte.

Sottolinea che la sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Agenzia delle entrate dal 1° al 31 dicembre, prevista dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti in termini di cassa, giacché il gettito derivante dalle comunica-

zioni di irregolarità relative al mese di dicembre, in considerazione dei tempi tecnici per il recapito delle comunicazioni stesse e per la verifica dei dati riportati, è comunque incassato nel successivo mese di gennaio.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, che anticipano i termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, consentendo in tal modo di anticipare i relativi controlli, fa presente che gli eventuali rimborsi che potrebbero scaturire dalla predetta anticipazione saranno comunque erogati sulla base delle risorse messe a disposizione sul pertinente capitolo di bilancio, che costituiscono il massimale di spesa da erogare.

Assicura, altresì, che l'innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti per IVA, IRAP e imposte dirette oppure per chiedere il rimborso relativo ai crediti IVA, previsto dall'articolo 14, non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito.

Evidenzia che le disposizioni dell'articolo 15, che prevedono la progressiva eliminazione da ciascun modello delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione delle medesime imposte o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni, non determinano un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale e non determinano fabbisogni finanziari aggiuntivi.

Segnala che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che consentono ai contribuenti il pagamento delle somme dovute con modello F24 tramite i servizi offerti dalla piattaforma PagoPA, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per le spese informatiche, anche attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati.

Assicura che l'estensione in via sperimentale dell'invio telematico della dichia-

razione dei redditi precompilata alle persone fisiche titolari di partita IVA, prevista dall'articolo 19, non comporta per l'Agenzia delle entrate la necessità di risorse informatiche aggiuntive, anche in considerazione del fatto che i dati necessari all'elaborazione delle predette dichiarazioni sono già in possesso dell'Agenzia medesima.

Con riferimento all'articolo 20, osserva che l'ampliamento dei dati reddituali oggetto di comunicazione da parte dei contribuenti ai fini della dichiarazione precompilata non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'Agenzia delle entrate potrà provvedere alla gestione dei predetti dati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che all'attuazione degli articoli 22 e 23, che prevedono, rispettivamente, il potenziamento dei servizi digitali offerti dall'Agenzia delle entrate e il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cosiddetto cassetto fiscale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia stessa per lo sviluppo dei servizi informatici, considerando che si tratta di interventi che si inseriscono nel solco del percorso già avviato da anni con la finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ottenere, nel contempo, un efficientamento nell'organizzazione dell'Agenzia, riducendo il personale impiegato nell'attività di assistenza ai contribuenti.

Con riferimento all'articolo 24, che reca misure per la semplificazione della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure *software*, ricorda che l'Agenzia delle entrate già riceve i dati dei corrispettivi dai registratori telematici e potrà pertanto provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati.

Sottolinea, infine, che l'articolo 25, che prevede una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, non determina oneri ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dall'Agenzia delle entrate, in quanto già oggi i tipi di frazionamento sono depositati sul Portale

dei comuni e con la norma in esame si modifica esclusivamente il momento del deposito, restando invariati gli adempimenti di competenza dell'Agenzia delle entrate, che potrà provvedere a comunicare l'avvenuto deposito ai comuni interessati mediante posta elettronica certificata con sistemi automatizzati, senza la necessità di realizzare interventi informatici suscettibili di determinare maggiori spese.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Atto n. 93);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, in materia di semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'Agenzia delle entrate potrà provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la medesima Agenzia già dispone da molti anni di una infrastruttura informatica per la gestione della dichiarazione precompilata, che, pertanto, dovrà solo essere adeguata alle nuove modalità di presentazione della stessa, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione annuale dell'evoluzione delle soluzioni informatiche a cura della società SOGEI;

per effetto delle medesime disposizioni di semplificazione, si determinerà una riduzione del carico di lavoro per i servizi di assistenza e, dunque, un minore fabbisogno di risorse da destinare a tali servizi e si incrementerà l'efficienza del sistema dei controlli di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica

n. 600 del 1973, che potranno concentrarsi sui documenti relativi a spese che sono state oggetto di modifica da parte del contribuente;

con riferimento all'articolo 2, l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito tributario;

le disposizioni dell'articolo 3, che esonera i sostituti d'imposta dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per i contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile, non comportano l'adozione di nuove soluzioni procedurali da parte dell'Agenzia delle entrate, che già si avvale di appropriate procedure organizzative e informatiche per l'analisi dei dati delle fatture elettroniche per finalità di controllo;

le attività di riorganizzazione e di razionalizzazione degli indici di affidabilità fiscale previste dall'articolo 5 non determinano esigenze finanziarie aggiuntive, in quanto ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle attività di periodica revisione dei medesimi indici previste a legislazione vigente;

dalle disposizioni dell'articolo 6, ai sensi delle quali l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni in suo possesso riferibili ai medesimi contribuenti, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto esse prevedono la messa a disposizione di dati già in possesso dell'Agenzia stessa sulla base di procedure analoghe a quelle attualmente utilizzate per la dichiarazione precompilata e, pertanto, alle connesse attività si potrà provvedere mediante una riprogrammazione dei progetti già pianificati sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono l'anticipazione della messa a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso una riprogrammazione temporale delle attività già svolte;

la sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Agenzia delle entrate dal 1° al 31 dicembre, prevista dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti in termini di cassa, giacché il gettito derivante dalle comunicazioni di irregolarità relative al mese di dicembre, in considerazione dei tempi tecnici per il recapito delle comunicazioni stesse e per la verifica dei dati riportati, è comunque incassato nel successivo mese di gennaio;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, che anticipano i termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, consentendo in tal modo di anticipare i relativi controlli, gli eventuali rimborsi che potrebbero scaturire dalla predetta anticipazione saranno comunque erogati sulla base delle risorse messe a disposizione sul pertinente capitolo di bilancio, che costituiscono il massimale di spesa da erogare;

l'innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti per IVA, IRAP e imposte dirette oppure per chiedere il rimborso relativo ai crediti IVA, previsto dall'articolo 14, non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito;

le disposizioni dell'articolo 15, che prevedono la progressiva eliminazione da ciascun modello delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione delle medesime imposte o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità

delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni, non determinano un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale e non determinano fabbisogni finanziari aggiuntivi;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che consentono ai contribuenti il pagamento delle somme dovute con modello F24 tramite i servizi offerti dalla piattaforma PagoPA, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per le spese informatiche, anche attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati;

L'estensione in via sperimentale dell'invio telematico della dichiarazione dei redditi precompilata alle persone fisiche titolari di partita IVA, prevista dall'articolo 19, non comporta per l'Agenzia delle entrate la necessità di risorse informatiche aggiuntive, anche in considerazione del fatto che i dati necessari all'elaborazione delle predette dichiarazioni sono già in possesso dell'Agenzia medesima;

con riferimento all'articolo 20, l'ampliamento dei dati reddituali oggetto di comunicazione da parte dei contribuenti ai fini della dichiarazione precompilata non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'Agenzia delle entrate potrà provvedere alla gestione dei predetti dati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'attuazione degli articoli 22 e 23, che prevedono, rispettivamente, il potenziamento dei servizi digitali offerti dall'Agenzia delle entrate e il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cosiddetto "cassetto fiscale", si potrà provvedere nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia stessa per lo sviluppo dei servizi informatici, considerando che si tratta di interventi che si inseriscono nel solco del percorso già avviato da anni con la finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ottenere, nel contempo,

un efficientamento nell'organizzazione dell'Agenzia, riducendo il personale impiegato nell'attività di assistenza ai contribuenti;

con riferimento all'articolo 24, che reca misure per la semplificazione della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure *software*, l'Agenzia delle entrate già riceve i dati dei corrispettivi dai registratori telematici e potrà pertanto provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati;

L'articolo 25, che prevede una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, non determina oneri ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dall'Agenzia delle entrate, in quanto già oggi i tipi di frazionamento sono depositati sul Portale dei comuni e con la norma in esame si modifica esclusivamente il momento del deposito, restando invariati gli adempimenti di competenza dell'Agenzia delle entrate, che potrà provvedere a comunicare l'avvenuto deposito ai comuni interessati mediante posta elettronica certificata con sistemi automatizzati, senza la necessità di realizzare interventi informatici suscettibili di determinare maggiori spese;

rilevato che, al fine di garantire l'effettività della copertura finanziaria prevista dall'articolo 26, comma 1, che prevede la riduzione della dotazione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111, è necessario che il provvedimento in esame sia adottato definitivamente solo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ovvero del decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, già esaminati da questa Commissione, che prevedono l'alimentazione del medesimo Fondo;

considerata l'esigenza di rivedere la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria contenute nell'articolo 1, comma 3, nell'articolo 6, comma 2, nell'articolo 7, comma 2, nell'articolo 16, comma 8, nell'articolo 19, comma 2, nell'articolo 22, comma 3, nell'articolo 23, comma 4, nell'articolo 24, comma 4, e nell'articolo 25, comma 2, al fine di prevedere, in conformità alla prassi costante, l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

il provvedimento sia adottato definitivamente solo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ovvero del decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, che prevedono l'alimentazione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'esigenza di fare riferimento, nelle clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 16, comma 8, all'articolo 19, comma 2, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 23, comma 4, all'articolo 24, comma 4, e all'articolo 25, comma 2, all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anziché a quelle previste a legislazione vigente, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi. ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in riferimento all'articolo 2 che estende ai contribuenti con sostituto d'imposta la facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24, chiede al sottosegretario Freni di precisare se sia stato stimato l'effetto in termini di gettito derivante da eventuali comportamenti elusivi da parte dei sostituti di imposta.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, precisa che l'articolo 2 non aumenta il rischio di evasione fiscale da parte dei sostituti di imposta e che le considerazioni svolte nella documentazione depositata rispetto a tali rischi si riferiscono alla situazione a legislazione vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.

Atto n. 97.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, nell'esaminare gli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame, in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), fa preliminarmente presente che le disposizioni in oggetto mirano a consolidare la preliminare attivazione del contraddittorio con i contribuenti ogniquale volta i provvedimenti tributari siano tesi a incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari, tranne per gli atti privi di contenuto provvedimentale e per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fa presente che la relazione tecnica afferma che, ai fini di una valutazione degli effetti finanziari che la norma può pro-

durre rispetto alle attività istruttorie curate dall'Agenzia delle entrate, occorre comunque tener conto della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio « preventivo » con il contribuente interessato.

Al riguardo osserva come la relazione tecnica evidenzia che gli articoli 5 e 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione, la cui attivazione a legislazione vigente esclude la possibilità di avviare un nuovo procedimento di adesione dopo la notifica del provvedimento di accertamento, così come per altre procedure fiscali: di conseguenza le attività istruttorie dell'Agenzia delle entrate non sarebbero influenzate dalla nuova disposizione che introduce un principio da ritenersi d'ora in poi « generalizzato ». Sul punto, posto che il successivo comma 2, recando la clausola di neutralità, fa riferimento anche alla disposizione in esame, rileva che andrebbero forniti elementi informativi riguardo all'adeguatezza delle risorse umane e strumentali, già previste dalla legislazione vigente, ai fini della copertura amministrativa delle attività istruttorie concernenti la procedura di contraddittorio generalizzato, previste dalle disposizioni in esame.

Fa presente come sarebbe altresì utile acquisire indicazioni sulle attività ulteriori che potrebbero gravare sull'amministrazione, atteso che tali procedure appaiono ad un primo esame sostanzialmente analoghe, in termini di atti ed attività, rispetto a quelle di formale « interpello » già previste dalla legislazione vigente, che il contraddittorio « generalizzato » intenderebbe ridurre. Al riguardo, richiamando il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, rileva come vada pertanto ribadito che la mera certificazione di neutralità a corredo di nuovi o maggiori adempimenti non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di maggiori oneri, se non accompagnata all'illustrazione in apposita relazione tecnica degli elementi e dati che ne dimostrino l'effettiva e piena sostenibilità.

Rinvia comunque alla successiva lettera n) e al comma 2 dell'articolo in esame.

Quanto alle modifiche recate dalla lettera f) all'articolo 7 dello Statuto del contribuente, osserva come queste apportano innovazioni, a pena di annullabilità, sui contenuti delle motivazioni degli atti tributari, dovendo d'ora innanzi l'amministrazione finanziaria indicare i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione, stabilendosi altresì che, nel caso la motivazione faccia riferimento ad un altro atto che non sia già stato portato a conoscenza dell'interessato, questo debba essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati, di cui alle modifiche previste al comma 1. Inoltre, fa presente come si stabilisca che gli atti della riscossione, che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, debbano indicare, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento e il criterio di determinazione, nonché l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione, di cui al nuovo comma 1-ter. Ciò premesso, evidenzia che la previsione di formali contenuti obbligatori aggiuntivi nella motivazione dell'atto tributario, con il connesso rischio di rendere più concrete, in carenza di tali indicazioni, le possibilità di annullamento dei relativi atti impositivi, allorché tali carenze integrino un « difetto » di motivazione, sembrano prefigurare lo svolgimento di approfondimenti ed attività istruttorie ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, ai fini dell'adozione degli atti di accertamento. Fa presente che andrebbero pertanto fornite rassicurazioni sulla possibilità di svolgere tali attività a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Inoltre, posto che la disposizione in esame non è espressamente richiamata dalla clau-

sola di neutralità di cui al successivo comma 2, ribadisce che la mera assicurazione di neutralità in relazione tecnica non costituisce garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non supportata da una clausola di invarianza che dovrebbe accompagnarsi alla illustrazione dei dati ed elementi idonei a provarne la sostenibilità.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), rileva che la disposizione estende alle scritture contabili l'obbligo di conservazione degli atti a fini tributari per non più di dieci, chiarendo che tale obbligo riguarda non solo la conservazione ma altresì l'utilizzazione dei predetti atti, e precisando altresì che il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione. Osserva come tale disposizione sembrerebbe sancire un principio di segno opposto rispetto a quello individuato dalla Corte di cassazione secondo cui le società devono conservare le scritture contabili obbligatorie anche oltre dieci anni. Ciò premesso, fa presente che sia da valutare se la norma in esame sia suscettibile di determinare effetti finanziari, in particolare in presenza di procedimenti riguardanti illeciti connessi agli adempimenti degli obblighi tributari, per cui andrebbero forniti chiarimenti in merito alla loro mancata evidenziazione.

In riferimento alla lettera i), posto che la norma fa divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni riguardanti i contribuenti contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, rileva che andrebbe confermato che tale divieto non venga a determinare effetti aggiuntivi di spesa nei confronti dell'amministrazione al fine di dotarsi di idonei dispositivi di sicurezza ed archiviazione, anche informatica, delle informazioni in suo possesso. Rileva che andrebbero in ogni caso fornite rassicurazioni sulla capacità da parte dell'amministrazione di provvedere in modo adeguato avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Per i profili di quantificazione riferiti all'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articoli 10-*quater* e 10-*quinquies*, posto che l'istituto dell'annullamento in autotutela degli atti emanati dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei propri poteri accertativi è già previsto dalla legislazione vigente e che ad esso sono associati effetti sulle entrate rispetto all'accertato, fa presente che andrebbero forniti elementi di chiarificazione in merito ai possibili effetti finanziari che potrebbero derivare dalle disposizioni in esame: sia allorché il ricorso a tale istituto abbia carattere « obbligatorio », nei soli casi di errore di persona, errore di calcolo, errore sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente che sia facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria, sia quando sia « facoltativo » in tutti gli altri casi, fornendosi una stima distinta per i casi di autotutela obbligatoria o facoltativa. Sottolinea infatti che all'adozione di provvedimenti in autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, annullamento, ritiro o riforma degli atti relativi all'accertamento di tributi, può associarsi una « minore » maggiore imposta accertata definita all'esito degli accertamenti effettuati.

Per i profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 10-*sexies*, pur considerando che alcune attività di supporto ai contribuenti ivi considerate, e, in particolare, quelle a titolo di « interpello », sono già previste dalla legislazione vigente, rileva come andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di svolgere tutte le attività avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 10-*octies*, evidenzia che la disposizione introduce nuove e ulteriori attività consulenziali in favore di soggetti collettivi qualificati, rispetto al diritto di interpello già previsto in favore dei contribuenti, attività espressamente finalizzate a fornire chiarimenti interpretativi alle organizzazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici e pri-

vati, a regioni, enti locali e amministrazioni dello Stato. Posto che la relazione tecnica assicura che le relative attività consulenziali in favore dei soggetti citati saranno svolte dall'Agenzia delle entrate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, va rammentato che tale neutralità andrebbe opportunamente supportata da elementi documentativi inerenti i relativi fabbisogni di servizio, inclusi i dati concernenti le risorse professionali già esistenti presso l'Agenzia da utilizzare per lo svolgimento di tali compiti. Rinvia al successivo comma 2, laddove la clausola di invarianza ivi prevista richiama espressamente la norma in esame.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), capoverso articolo 10-*novies*, per i profili di quantificazione, premesso che la relazione tecnica assicura che le relative attività consulenziali dedicate ai contribuenti persone fisiche e alle società semplici e di persone potranno essere assicurate dall'Agenzia delle entrate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ribadisce che tale neutralità andrebbe opportunamente supportata da elementi documentativi inerenti i relativi fabbisogni di servizio, inclusi dati concernenti le risorse professionali già esistenti presso l'Agenzia delle entrate da utilizzare per lo svolgimento di tali compiti. Segnala inoltre che il comma 1 prevede l'istituzione di una apposita banca dati, che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contenga i documenti di cui all'articolo 10-*sexies*, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo: anche su questo punto andrebbero fornite conferme in merito alla possibilità di attivare tale infrastruttura, avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente. Rinvia quindi al successivo comma 2, laddove la clausola di invarianza ivi prevista richiama espressamente la norma in esame.

Per i profili di quantificazione riferiti all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), premesso che la legislazione vigente già ad oggi prevede il diritto di interpello in favore di tutte le tipologie di contribuenti, osserva che il comma 5 dell'articolo 11 come riformulato stabilisce un termine di sessanta giorni dalla richiesta entro il quale l'amministrazione è tenuta a fornire risposta al quesito, e che la risposta, in forma scritta e corredata di motivazione, vincola ogni organo della amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Rileva che si stabilisce altresì che, nel caso la risposta non sia comunicata entro il termine, è previsto un meccanismo di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione che equivale alla condisione della soluzione prospettata dal contribuente. Per gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, che risultino comunque difformi dalla risposta o alla soluzione assentita tacitamente dall'amministrazione è prevista la nullità radicale.

Sul punto, fa presente come appaia evidente che la nuova disciplina dell'istituto e il meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata risposta nei termini previsti richiederà all'Agenzia delle entrate di dotarsi di competenze professionali idonee a fornire riscontri tempestivi e argomentati agli interpellati dei contribuenti, a pena di sancire la legittimità di prassi e comportamenti concernenti gli obblighi tributari da cui potrebbero scaturire effetti finanziari potenzialmente negativi. Rileva pertanto l'utilità di acquisire rassicurazioni sul grado di adeguatezza delle risorse professionali e strumentali già esistenti presso l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'assolvimento delle attività previste in relazione al diritto di interpello, come riconfigurato dalle disposizioni in esame. Riguardo al comma 3 dell'articolo 11, che stabilisce che la presentazione dell'istanza di interpello sia in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la « formazione » del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione saranno individuate con decreto del Ministro del-

l'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza, fa presente che andrebbe fornita una stima dei conseguenti introiti ipotizzabili a fronte di una puntuale illustrazione dei fabbisogni finanziari connessi alle esigenze di accrescimento e qualificazione formativa per il personale dell'Agenzia delle entrate.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *p*), evidenzia preliminarmente che la norma reca una nuova disciplina del Garante del contribuente, unica figura nazionale con sede in Roma, il cui mandato ha durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, in luogo dei Garanti attualmente previsti a livello regionale. Fa presente che è stabilito che la figura sia scelta tra elevate professionalità accademiche oppure iscritte agli ordini professionali competenti; è altresì previsto che al rinnovato organo, in base a segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto, spetti il compito di rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali, ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi, potendo a tal fine accedere agli uffici finanziari per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico. Fa presente come lo stesso Garante dovrà relazionare semestralmente sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali e al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni, nonché annualmente al Governo e al Parlamento riferendo dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Sul piano organizzativo, ai fini dell'assolvimento dei relativi compiti, rileva che è previsto che il Garante nazionale disponga per le funzioni di segreteria e tecniche degli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i profili di stretta quantificazione, fa presente che la relazione tecnica evidenzia che il compenso annuo lordo del Garante, comprensivo della misura del rimborso delle spese di trasferta dovute per gli eventuali accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quello della sua sede, dovranno essere stabiliti nel limite massimo di euro 329.000 annui, con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente all'entrata in vigore del predetto regolamento saranno soppressi i Garanti del contribuente previsti in ogni regione o provincia autonoma dal vigente articolo 13 dello Statuto, cui è corrisposto un compenso mensile lordo di euro 2.788,87, che su base annua risulta pari a euro 33.466,44. A tale proposito, pur non avendo particolari osservazioni in merito agli oneri della nuova configurazione dell'ufficio del Garante del contribuente, sottolinea comunque che su tale soggetto graverà d'ora innanzi il carico di lavoro che attualmente risulta distribuito su ventuno analoghe figure previste in ambito regionale: fa presente che andrebbero pertanto fornite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei relativi carichi di lavoro, a valere sulle risorse umane e strumentali in servizio presso il Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Venendo ai profili di copertura, dal momento che la relazione tecnica evidenzia che gli stanziamenti previsti nel bilancio 2023 per il pagamento delle somme attribuite ai ventuno Garanti regionali del contribuente sono pari ad euro 771.585 annui, di cui euro 702.795,24 per i compensi erogati, a cui vanno aggiunti euro 59.737,60 a titolo di IRAP e l'importo di euro 9.052,16 a titolo di rimborso delle spese di trasferta, conseguendone all'esito del riordino risparmi di spesa a partire dal 2025, che verranno riassegnati al Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge delega n. 111 del 2023, non ha nulla da osservare.

Per quanto concerne i profili di copertura riferiti all'articolo 1, comma 2, riba-

disce che la mera apposizione di clausole di neutralità, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri previsto dalla legge di contabilità, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della stessa legge, come peraltro rilevato di recente anche dalla Corte dei conti, ovvero che dette clausole siano accompagnate da una relazione tecnica recante la puntuale illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità restando, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento all'articolo 2, per i profili di quantificazione, posto che con i commi 2 e 3 dell'articolo in oggetto vengono definiti i termini finanziari in base ai quali viene riconfigurata la figura del Garante del contribuente in organo nazionale, rileva l'opportunità di integrare la relazione tecnica facendo emergere in termini chiari la quantificazione dei risparmi stimati a regime a decorrere dal 2025.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Atto n. 98.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato in attuazione dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che disciplina i raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, segnala che la relazione illustrativa del provvedimento, precisa che, sotto il profilo contabile/

finanziario, lo schema di decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito ricorda che l'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 99 del 2022 prevede una clausola d'invarianza, secondo la quale all'attuazione del citato articolo 8 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel rilevare che le disposizioni del provvedimento hanno carattere prevalentemente ordinamentale, ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo sul fatto che lo schema di decreto possa essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente, con particolare riferimento all'articolo 3 concernente i patti federativi tra gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, tenendo conto del fatto che il rinvio, contenuto nella medesima disposizione, all'articolo 3 della legge n. 240 del 2010 comporta altresì l'applicazione della clausola d'invarianza finanziaria contenuta nel successivo articolo 29, comma 22, della medesima legge.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste formulate, conferma che le disposizioni contenute nello schema di decreto hanno carattere prevalentemente ordinamentale e che possono essere attuate mediante utilizzo delle risorse disponibili previste a legislazione vigente. In particolare, assicura che all'attuazione dei patti federativi tra ITS *Academy* e istituzioni universitarie, di cui all'articolo 3 del provvedimento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Atto n. 98);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che all'attuazione dei patti federativi tra ITS *Academy* e istituzioni universitarie, di cui all'articolo 3 del provvedimento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo,
approvato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****Capo I****Misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni*****Art. 1 (Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale)***

La norma introdotta, al comma 1, lett. a), prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, in luogo del Gestore, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il piano decennale di sviluppo della rete.

Al comma 1, lett. b) si prevede, inoltre, nell'ottica di procedimentalizzare l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011. La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 (Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

Commi 1 e 2. Si prevede che i costi relativi agli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti sono coperti, come, del resto, altri obblighi informativi posti a carico delle predette imprese, dai corrispettivi relativi agli oneri per le spese di trasporto e di gestione dei contatori, corrispondenti a una specifica voce della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale.

Comma 3. Con riferimento alla modalità di copertura dei costi di cui alla lettera a), punto 1) e punto 2) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede al **comma 4** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che presenta adeguate disponibilità.

La spesa in argomento è stata quantificata in 500.000 euro per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro per l'anno 2024 al fine di tenere conto dell'iter di approvazione parlamentare del disegno di legge in argomento e la presumibile entrata in vigore del provvedimento, nonché dei tempi delle procedure approvative, che rendono necessario prevedere una "spalmatura" della spesa in un arco temporale biennale.

Si precisa che si tratta di spese in conto capitale in quanto attengono all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto pertanto della piattaforma in argomento. Per quanto riguarda invece l'attività di gestione corrente del sistema, stimate in 270.000 euro annui,



ad esso vi provvederà Acquirente Unico S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della società rientrando tali attività nelle competenze proprie della predetta Società.

I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-bis del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA; tali costi sono stimati in 100 mila euro annui. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3 (Servizi di cold ironing)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Del resto, il vigente articolo 34-bis prevede già che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di cold ironing (i) non si applicano gli oneri generali di sistema e (ii) un regime ad hoc per l'applicazione delle accise. A ben vedere, anzi, la proposta in commento chiarisce che l'Autorità adotta provvedimenti volti a prevedere, sulla predetta energia, l'applicazione di uno "sconto" degli oneri generali di sistema per un periodo di tempo proporzionato in rapporto alla finalità di promuovere la diffusione del servizio di cold ironing.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di primo soccorso e tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

In dettaglio, il comma 1 è volto ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento interno ai principi eurounitari in tema di sicurezza del trasporto ferroviario. A tali fini, si precisa che i decreti ministeriali coi quali vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, siano adottati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Per analoghe esigenze di garanzia e certezza del diritto, si introduce un comma aggiuntivo 3-bis, in forza del quale – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione – i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, devono predisporre, sulla base di una analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Tali adempimenti devono essere sempre effettuati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Per questi motivi, ciascun datore di lavoro è tenuto a individuare, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni ricoperte.

Si tratta, dunque, di una disposizione concernente l'organizzazione delle attività dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e delle imprese ferroviarie in ipotesi qualificate, volta a implementare il sistema di primo soccorso già previsto a legislazione vigente in favore dei soggetti interessati. In particolare, tali attività sono già previste a legislazione vigente dal decreto legislativo del 14 maggio 2019, n. 50 recante l'attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie e dal decreto 24 gennaio 2011, n. 19 recante il "Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" e, per quanto riguarda la determinazione e la valutazione dei rischi, sono ricompresi nei regolamenti europei sopracitati.

Il comma 2 specifica, infine che, dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto)



La disposizione è volta a modificare l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, introducendo delle misure di semplificazione relativamente alla disciplina delle prove d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che il menzionato decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

In particolare, il predetto articolo 8, comma 6, prevede che le persone che possono accedere all'esame sostengono tali prove presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.

Pertanto, al fine di ampliare l'accesso alle prove d'esame viene consentita la partecipazione alle medesime prove anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito Protocollo in sede di conferenza Unificata, qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE)

La disposizione introduce l'obbligo di pubblicazione del contributo per l'adempimento degli obblighi di gestione dei RAEE a ciascuna apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) rientrante nei diversi raggruppamenti indicati secondo i punti di cui al decreto Raggruppamenti RAEE (DM 20 febbraio 2023, n. 40) da parte dei produttori. Tale riformulazione non introduce un onere aggiuntivo rispetto alla determinazione del contributo, ma semplicemente individua un criterio più aderente al contesto di applicazione della norma, in quanto allo stato il contributo è determinato per le tipologie di apparecchiature indicate nei punti elencati nei raggruppamenti e non per singola apparecchiatura.

La norma, nel suo complesso, garantisce di vigilare sulla corretta determinazione dell'entità del contributo per la copertura dei costi di gestione dei RAEE, sulla base delle dichiarazioni di immesso delle stesse apparecchiature al registro AEE.

Con riferimento ai commi 3-ter e 3-quater, gli stessi consentono, rispettivamente, di avere dati e informazioni aggiornate per effettuare attività di vigilanza e ottenere maggiore trasparenza a tutela del consumatore e della concorrenza tra i soggetti operanti nella filiera, nonché di avere elementi informativi per la verifica della corretta destinazione dell'avanzo di gestione conseguito e di vigilare sulle modalità di riduzione del contributo anche con la finalità del contrasto di pratiche scorrette come il "dumping".

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le disposizioni risultano a carico dei soggetti sottoposti alla responsabilità estesa del produttore; l'onere della pubblicità di cui ai commi 3-bis e 3-ter è interamente a carico dei sistemi di gestione individuali e collettivi, senza effetti per la finanza pubblica.

Articolo 7 (Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

Il comma 1 amplia il campo di applicazione delle attività di vigilanza svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto concerne le filiere per le quali vige la responsabilità estesa del produttore e in cui operano i diversi sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti. La norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto Ministero.

Il comma 2 introduce modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014.



Relativamente al comma 2, lettera a), la norma permette di evitare che taluni sistemi di gestione dei RAEE cessino di operare in relazione all'insufficiente quota di mercato rappresentata, consentendo il mantenimento di una pluralità di soggetti operanti nel settore dei RAEE, a vantaggio della concorrenza e della efficienza complessiva delle attività di raccolta e trattamento dei RAEE. In tal modo si permetterà una maggiore tutela di tutti i sistemi di gestione. La norma non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla modifica di cui al comma 2, lettera b), num. 1), si introduce l'obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE dei sistemi individuali per la gestione dei RAEE domestici e si permette al citato Centro di operare con maggiore efficacia, consentendo il controllo su tutti i sistemi di gestione dei RAEE domestici, inclusi i sistemi di gestione dei pannelli incentivati in Conto Energia per gli impianti domestici; pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

La modifica di cui al comma 2, lettera b), num. 2), rende coerente il comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 49 del 2014 con le modifiche apportate al comma precedente; pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 3 si prevede, in ogni caso, specifica clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 8 (Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

L'articolo in esame apporta modifiche agli articoli 49-ter e 49-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di adeguare la legge nazionale agli obblighi comunitari in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali tra gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. In particolare, sono stati recepiti i rilievi sollevati dalla Commissione europea sulla base della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Ulteriori modifiche apportano correzioni di drafting ai fini di una migliore intellegibilità delle disposizioni.

Si evidenzia che, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni introdotte, dovranno essere apportati i necessari adeguamenti al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151 (Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto), previsto dall'articolo 49-quater, comma 13.

Con particolare riferimento ai costi relativi ai corsi di formazione, si precisa che la ratio della norma è finalizzata esclusivamente ad estendere la platea dei soggetti deputati alla formazione ma non incide sulle modalità di svolgimento della formazione medesima. I corsi, peraltro svolti da soggetti privati, italiani o stranieri, oltre che da enti di formazione di diritto pubblico, sono posti a carico degli utenti e, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame si evidenzia che al comma 2 si introduce la clausola di invarianza finanziaria al fine di prevedere che dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, in relazione alle attività facenti capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta che lo stesso provvederà nell'ambito dei compiti istituzionalmente assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come confermato dalla.



Articolo 9 (Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, al **comma 1**, si limita a modificare la disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali del gas naturale, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane.

Il procedimento speciale volto all'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali è gestito dalle risorse già in organico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Parimenti, non comporta nuovi o maggiori oneri il compito assegnato ad ARERA di definire la disciplina in esame, trattandosi di estensione di competenze di cui la stessa è già titolare.

Al comma 2, infine, si introduce nell'articolo 51, comma 6, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il principio secondo il quale il consenso del consumatore non possa ritenersi prestato se la ricezione del documento, con le relative condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile, non abbia ricevuto espressa conferma dal consumatore.

La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10 (Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

L'articolo reca disposizioni in materia di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici.

Il comma 1 stabilisce la necessità di aggiornare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti di esposizione dei campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'art. 4, comma 2, della legge quadro del 22 febbraio 2001, n. 36. In considerazione del fatto che tale attività verrà effettuata tenendo conto delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea.

Il comma 2 prevede che, in caso di ritardo nelle procedure di adeguamento di cui al primo comma, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità siano fissati in via provvisoria e cautelativa. Si prevede, infatti, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H un valore pari a 0,039 A/m, e per quanto attiene alla densità di potenza D un valore pari a 0,59 W/m².

L'attività di adeguamento dei suddetti parametri di cui ai commi 1 e 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 introduce modifiche alla legge quadro n. 36/2001 e prevede il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del made in Italy nella raccolta e nell'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale attività il Ministero delle imprese e del made in Italy fa fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come specificato al successivo comma 4.



Capo II**Misure in materia di commercio al dettaglio****Art. 11 (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)**

La disposizione interviene a risolvere l'annoso tema delle concessioni di posteggio per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio, anche al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della c.d. "Direttiva Bolkestein" (Dir. 2006/112/Ce).

In particolare, il **comma 1** prevede che le concessioni debbano essere rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure di evidenza pubblica, sulla base di apposite linee-guida la cui adozione viene rimessa al Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di conferenza unificata.

Il **comma 2** stabilisce poi che, al fine di incrementare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 devono perseguire le seguenti finalità:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

Il comma 3 attribuisce alle amministrazioni competenti, **nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente**, al rilascio dei titoli concessori il compito di mappare annualmente l'ambito delle aree concedibili ai fini della messa a gara, parimenti con cadenza annuale, delle stesse.

Il comma 4 prevede che debbano continuare ad avere efficacia le concessioni già assegnate con procedura selettiva ovvero ai sensi dell'art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del D.l. n. 34 del 2020.

Il comma 5 delinea, invece, un procedimento finalizzato a consentire il rinnovo sulla base delle regole già vigenti per quelle concessioni che, alla data di entrata in vigore della legge, non siano già state rinnovate, **salvo rinuncia dell'avente titolo**, prevedendone la conclusione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e disponendo la perdurante efficacia dei titoli fino al completamento del procedimento stesso.

Il **comma 6** stabilisce che, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Il comma 7 abroga, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, le previsioni di cui al comma 1181 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e al comma 686, lettere a) e b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni introdotte dal predetto comma.

Il comma 8 prevede una proroga relativa alle misure in materia di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, posticipando il termine al 31 dicembre 2024 rispetto alla disciplina normativa di cui all'art 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Le norme passate in rassegna hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12 (Semplificazioni in materia di attività commerciali)

La disposizione, ai **commi 1 e 2**, introduce misure di semplificazione amministrativa in materia di attività di commercio al dettaglio, **modificando** l'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Al comma 1, aggiunge tra le possibili cause delle vendite di liquidazione, l'accumulo di scorte di prodotti, in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante per effetto della



dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ex art. 24 del codice di protezione civile. La disposizione di carattere ordinamentale non ha effetto per la finanza pubblica.

Al comma 2 semplifica gli adempimenti procedurali necessari nel caso in cui un'impresa intenda svolgere contemporaneamente, in più esercizi anche collocati in diversi comuni, vendite straordinarie, prevedendosi la possibilità di inviare un'unica comunicazione, in via telematica, al SUAP di uno solo dei comuni interessati, che poi provvederà ad effettuare le comunicazioni agli altri SUAP competenti in conformità alle modalità telematiche del sistema informativo SUAP. La documentazione inviata in via telematica è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni. La disposizione non ha effetti per la finanza pubblica, considerato che le comunicazioni del SUAP in conformità alle modalità telematiche del sistema informativo sono svolte con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 - con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, inerente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio - al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, di cui alla lett. b), art. 3, d.l. 223/2006, salvo i limiti - così come introdotti dalla lett. b) del comma 3 della disposizione in esame - connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

Capo III

Misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari

Art. 13 (Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

L'articolo in esame prevede il divieto per gli operatori di servizi di comunicazione elettronica di utilizzare informazioni acquisite tramite database sulla portabilità dei numeri al fine di formulare offerte differenziate agli utenti finali, in ragione del fornitore di provenienza. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14 (Contratti di servizio a tacito rinnovo)

La disposizione prevede che nell'ambito del Codice del consumo e, in particolare, nella parte dedicata ai diritti dei consumatori nei contratti, sono disciplinati anche i contratti di servizi a tacito rinnovo. Nello specifico, nei suddetti contratti, stipulati a tempo determinato, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione deve essere inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese.



La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15 (Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

La disposizione in esame introduce una misura di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma attraverso la modifica della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Le modifiche introdotte, di carattere tecnico e che coinvolgono la materia dell'igiene dei prodotti alimentari, riguardano le fasi del lavaggio e dell'asciugatura dei prodotti. Coerentemente la disposizione prevede che all'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

Misure in materia farmaceutica

Art. 16 (Preparazione dei farmaci galenici)

La disposizione introdotta interviene sulla disciplina di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", eliminando i profili anticoncorrenziali della norma, tramite la soppressione delle parole "purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente".

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V

Disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Art. 17 (Termine per il controllo delle concentrazioni)

La disposizione amplia il termine attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per la conclusione del procedimento istruttorio in materia di concentrazioni, a seguito della notifica effettuata dagli operatori economici interessati.

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18 (Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022)

La disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "Digital Market Act", di seguito DMA).

L'intervento normativo si rende necessario, dal momento che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento e, in particolare, quelle di cui all'art. 38, par. 7, del regolamento. L'articolo in esame, anche sulla base di quanto espressamente previsto dal comma 7, non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che l'Autorità provvederà all'assolvimento delle nuove competenze ad essa attribuite con il personale già a sua disposizione.

Si deve, infatti, escludere che per effetto della disposizione si verifichi un significativo ampliamento delle funzioni già svolte dall'AGCM.

In proposito, giova rilevare che il Digital Markets Act attribuisce in esclusiva alla Commissione europea l'esercizio dei poteri decisori nella materia regolata, mentre prevede in capo alle autorità



nazionali soltanto un ruolo di supporto e di assistenza.

In particolare, gli adempimenti istruttori posti a carico dell'Autorità nazionale designata alla luce del citato Regolamento non si discostano in misura apprezzabile, né si traducono in una sostanziale modifica di tipo qualitativo delle attività cui ordinariamente l'AGCM attende nell'esercizio dei propri compiti istituzionali in conformità al vigente quadro normativo.

Già oggi, infatti, ancorché in virtù di una diversa base giuridica, l'Autorità:

i) agisce, nell'applicazione delle norme comunitarie di concorrenza, secondo forme di stretta collaborazione e cooperazione con la Commissione europea, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni che vengano richieste dalla stessa;

ii) irroga le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della legge n. 287/1990;

iii) può attivare i propri poteri ispettivi, avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Infine, relativamente alla possibilità che l'AGCM si avvalga, per l'assolvimento delle predette funzioni, del supporto interistituzionale previsto dal comma 5 dell'articolo 11 in esame - inserendosi nell'ambito dei consolidati rapporti di collaborazione tra l'Autorità e gli altri organi dello Stato, con particolare riferimento, per quanto concerne l'attività ispettiva, al Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza - si evidenzia che tale collaborazione non comporterà nuovi o maggiori oneri, che non siano quelli a cui l'Autorità (nonché le altre Amministrazioni interessate) provvede con le dotazioni strumentali, umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Capo VI

Ulteriori disposizioni

Art. 19 (Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

L'articolo 19 si inserisce nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e prevede, ad integrazione di quanto disciplinato dall'articolo 4, comma 7, del predetto testo, che sono ammesse le partecipazioni pubbliche, dirette ed indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, altresì, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, purché svolte nel rispetto del principio di concorrenza.

Al secondo comma è previsto che il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotti delle linee guida con le quali siano definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osservi per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico.

La disposizione rientra tra le funzioni proprie del Ministero e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20 (Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

La disposizione interviene ad integrazione dell'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e dispone, come da rubrica, indicazioni in ordine alle modalità di definizione, con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione degli organismi di gestione per ciascuna categoria di diritti intermediati, specificando che tale attività è esercitata per effettuare la concessione per conto e nell'interesse degli aventi diritto di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opera tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e della rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 21 (Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

Proroga di 6 mesi il termine per l'adozione di disposizioni modificative e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante il Regolamento di individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22 (Entrata in vigore)

L'articolo prevede che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

m_ef RGS - Prot Num:0283928/2023 del 14/12/2023 Uscita

MEF - GAB - Prot. 53598 del 14/12/2023 - E



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
IGB - UFFICIO V

All'Ufficio Legislativo Finanze

e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

Rif. prot. entrata N. 277122 del 05/12/2023

All'Ufficio Legislativo Economia

Allegati:

Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: A.G. 93 - Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari - Dossier Servizio Bilancio

E' stato esaminato il Dossier in oggetto, recante le valutazioni e le richieste di chiarimenti avanzate dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica relativamente al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto concerne le richieste afferenti agli ulteriori elementi informativi volti a suffragare l'assenza degli effetti finanziari recati dalle singole disposizioni si fa rinvio alla competente Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, per quanto concerne, specificamente, l'articolo 26 del provvedimento il Servizio Bilancio ha evidenziato che la norma prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 11.

Sul punto, si conferma la disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo della Legge 9 agosto 2023, come istituito comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del Governo n. 88), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

12 dicembre 2023

APPUNTO PER COMMISSIONE BILANCIO

Oggetto: A.G. 93 - Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

RICHIESTE SERVIZIO BILANCIO	ELEMENTI RISPOSTA MEF
------------------------------------	------------------------------

<p>ART. 1</p>	<p>Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati</p> <p>La disposizione introduce una modalità innovativa di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata che potrebbe riflettersi sulla organizzazione dell'Agenzia delle entrate – pur considerando che trattasi di dati che sono già in suo possesso – e riflettersi anche in moduli innovativi e/o nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane. In tal senso, pur se la disposizione è corredata di una specifica clausola di neutralità finanziaria, andrebbe tuttavia confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla sua effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità</p>	<p>L'Agenzia delle entrate già dispone da molti anni di una infrastruttura informatica per la gestione della dichiarazione precompilata, che, pertanto, dovrà solo essere adeguata alla nuova modalità di presentazione, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione annuale dell'evoluzione delle soluzioni informatiche a cura di SOGEL. Inoltre, si ritiene che l'introduzione di procedure ulteriormente semplificate determinerà una riduzione del carico di lavoro per i servizi di assistenza e, dunque, un minore fabbisogno di risorse da destinare a tale attività.</p> <p>Infine, si evidenzia che la norma renderà complessivamente più efficiente il sistema di controlli consentendo all'amministrazione finanziaria di individuare in maniera più puntuale i documenti da verificare. I controlli saranno, infatti, effettuati solo sui documenti relativi a spese che sono state oggetto di modifica da parte del contribuente. In tal modo, pertanto, si rende complessivamente più efficiente il sistema dei controlli di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600/73.</p>
<p>ART. 2</p>	<p>Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA</p> <p>Andrebbe chiarito se "l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari, pur se riferita a soggetti ad elevata propensione all'assolvimento degli obblighi tributari, possa determinare un qualche effetto in termini di gettito tributario, atteso che l'adempimento tributario è rimesso direttamente al contribuente e non più ad un soggetto terzo quale il sostituto d'imposta".</p>	<p>Si fa presente che la disposizione è riferita comunque a soggetti che hanno una elevata propensione all'assolvimento degli obblighi tributari. Peraltro, anche nelle ipotesi in cui l'obbligo tributario viene assolto dai sostituti d'imposta non è comunque scongiurato il rischio di evasione, in quanto anche tali soggetti potrebbero non versare le ritenute operate sui redditi dei loro dipendenti.</p>

<p>ART. 3</p>	<p>Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio Andrebbe chiarito se l'attività da parte dell'Agenzia delle entrate di verifica di congruità dei redditi in esame sulla base dei dati dei compensi percepiti e desunti dalle fatture elettroniche, invece che dalla Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA), possa riflettersi sulla organizzazione dell'Agenzia delle entrate e portare all'implementazione di nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane.</p>	<p>Si fa presente che la disposizione non ha effetti sull'organizzazione dell'Agenzia delle entrate e non necessita dell'implementazione di nuove soluzioni procedurali, in quanto sono già in essere procedure organizzative e informatiche per l'analisi dei dati delle fatture elettroniche per finalità di controllo. Tali procedure sono state implementate tenendo conto del parere fornito dal Garante per la Privacy, con la nota n. 454 del 22 dicembre 2021.</p>
<p>ART. 5</p>	<p>Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale Andrebbe assicurato che l'attività di revisione periodica degli indici di affidabilità fiscale, come integrata dalle ulteriori attività previste dalla presente disposizione, possa essere svolta nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica".</p>	<p>Si fa presente che già sulla base della vigente normativa è prevista la revisione periodica degli indici di affidabilità fiscale. Pertanto, anche le revisioni previste dalla disposizione in argomento potranno essere effettuate con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.</p>

<p>ART. 6</p>	<p>Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale La clausola di neutralità finanziaria andrebbe confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla effettiva sua sostenibilità a valere sulle risorse previste a legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.</p>	<p>L' Agenzia delle entrate già mette a disposizione dei contribuenti i dati in suo possesso tramite programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati della dichiarazione precompilata. Con la disposizione in commento si mettono a disposizione dei contribuenti dati che sono già in possesso dell' Agenzia delle entrate, sulla base di procedure analoghe a quelle utilizzate per la dichiarazione precompilata. La disposizione sarà quindi attuata tramite una riprogrammazione dei progetti già pianificati, sulla base delle risorse già previste a legislazione vigente.</p>
<p>ART. 7</p>	<p>Disponibilità dei programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale Pur se la disposizione è corredata di una specifica clausola di neutralità finanziaria, andrebbe tuttavia confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla effettiva sua sostenibilità a valere delle risorse previste a legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità”.</p>	<p>La disposizione è propedeutica all'attuazione delle previsioni in materia di concordato preventivo. In ogni caso, l'anticipazione della messa a disposizione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, stabilita dalla disposizione in commento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto comporta solo una riprogrammazione temporale delle attività già ordinariamente previste.</p>
<p>ART. 10</p>	<p>Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti Al riguardo, mentre non vi sono rilievi da formulare sui profili di cassa relativi alla sospensione degli invii di atti nel mese di agosto, si osserva che l'assunto della RT per cui tutto il gettito delle comunicazioni che a legislazione vigente sarebbero inviate a dicembre verrebbe comunque incassato nel gennaio seguente non appare del tutto prudentiale, non potendosi escludere per una quota degli invii un sollecito pagamento da parte del contribuente. Va comunque osservato che tali eventuali e verosimilmente molto</p>	<p>Gli importi richiesti con le comunicazioni di irregolarità relative al mese di dicembre sarebbero comunque pagati nel successivo mese di gennaio, in quanto sono necessari dei tempi tecnici sia per il recapito della comunicazione che per la verifica dei dati nella stessa riportati. Per la verifica dei dati, il contribuente deve, infatti, reperire delle informazioni e/o della documentazione, necessitando, in numerosi casi, dell'assistenza fiscale da parte del professionista di fiducia. Tali attività, in un periodo come quello di dicembre connotato da numerose festività, renderebbe di fatto inevitabile lo slittamento del</p>

	contenuti effetti sarebbero riscontrabili soltanto nel primo anno di applicazione della norma	pagamento degli importi oggetto della comunicazione nel successivo mese di gennaio.
ART. 11	<p>Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali La norma “<i>consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti</i>”, con ciò prospettando implicitamente possibili effetti in termini di cassa che sono invece esclusi dalla relazione tecnica e, pertanto, sul punto, sarebbero opportuni chiarimenti.</p>	<p>Gli eventuali rimborsi che potrebbero scaturire dall'anticipazione del controllo delle dichiarazioni sarebbero comunque eseguiti sulla base delle risorse messe a disposizione sul relativo capitolo di bilancio, che rappresentano il massimale di spesa da rispettare.</p>
ART. 14	<p>Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità Pur rilevato che il comma 12 dell'articolo 9-bis oggetto di modifica prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11, atteso che logicamente ai visti di conformità dai quali ulteriori soggetti verranno esonerati per effetto della disposizione sono correlati effetti virtuosi, per quanto contenuti, in termini di gettito fiscale, andrebbe assicurato che l'amministrazione fiscale provvederà ad apportare gli opportuni correttivi volti a neutralizzare gli effetti impliciti nella misura in esame. Si ricorda comunque che la RT relativa all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (che introdusse e disciplinò il regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con i correlati profili premiali) non ascriveva effetti finanziari a tale disposizione”.</p>	<p>Al riguardo, si conferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di gettito fiscale.</p>

<p>ART. 15</p>	<p>Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi all'IRAP e all'IVA L'articolo riduce la quantità di dati e informazioni che sono resi immediatamente disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del contribuente, rendendo necessario l'accesso ad altre fonti, interne o esterne all'amministrazione, per disporre dei medesimi elementi informativi. Andrebbe assicurato che tale adempimento aggiuntivo da parte degli uffici finanziari non determini un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale ovvero, a parità di efficacia, la necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente disponibili, anche considerando che l'articolo non reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria".</p>	<p>Si conferma che l'attuazione della disposizione non determina un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale ovvero, a parità di efficacia, la necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente disponibili. Ad esempio, per quanto riguarda la riduzione delle informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi, occorre considerare che per la gran parte di essi è già previsto che le amministrazioni competenti comunichino all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei crediti spettanti a ciascun beneficiario, ai fini del controllo del rispetto dei relativi limiti di utilizzo.</p>
<p>ART. 18</p>	<p>Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA I profili di quantificazione, premesso che la norma dispone l'ampliamento della gamma di strumenti di pagamento a disposizione dei contribuenti per i versamenti dei tributi dovuti, fermo restando l'impianto complessivo tecnico e normativo del sistema dei versamenti unitari ed il funzionamento della "struttura di gestione" dell'Agenzia delle entrate, nonché le attività di rendicontazione e di riversamento da parte degli enti percettori, oltre che le attività di monitoraggio e rendicontazione delle entrate, nulla di particolare da osservare. Tuttavia, posto che la relazione illustrativa segnala che a tal fine si rende necessario, anche per ragioni di semplificazione, speditezza e coerenza sistemica, intervenire sulla norma di cui all'articolo 5 del CAD, affidando ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentite la RGS e il Dipartimento della trasformazione digitale, la definizione degli aspetti tecnico-operativi e il perimetro progressivo di applicazione delle nuove modalità di pagamento, sarebbe opportuno prevedere che le eventuali disposizioni modificative delle procedure tecnico</p>	<p>Si conferma che le modifiche alle procedure tecnico operative da parte dell'Agenzia delle entrate saranno realizzate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si procederà ad una riprogrammazione dei progetti già pianificati, sulla base delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per le spese informatiche.</p>

	<p>operative da parte dell’Agenzia delle entrate debbano essere realizzate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.</p>	
<p>ART. 19</p>	<p>Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA Per i profili di quantificazione, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla possibilità che l’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 2024, possa rendere disponibile telematicamente, sia pure solo in via sperimentale, la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile di ogni anno per la generalità dei contribuenti, potendo avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Ciò premesso, si evidenzia che la stessa relazione illustrativa ricorda come il decreto legislativo n. 175/2014 preveda, a decorrere dal 2015, che l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione. D’altro canto, con l’integrazione prevista dal comma 1, a partire dal 2024, con riferimento al periodo d’imposta 2023, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli</p>	<p>Si fa presente che la dichiarazione precompilata è già predisposta dall’Agenzia delle entrate per milioni di contribuenti e, pertanto, l’elaborazione della dichiarazione anche per le persone fisiche titolari di partita IVA non comporta la necessità di un’implementazione significativa delle relative dotazioni informatiche, tenuto conto, peraltro, che i dati che saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sono già in suo possesso.</p>

di lavoro dipendente e pensione. Rientreranno pertanto nella nuova disciplina anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa e gli intermediari da loro delegati, che potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta. Poiché la mole delle informazioni da trattare subirà un probabile incremento, andrebbero forniti dati in merito ai fabbisogni che potrebbero rendersi necessari per il potenziamento delle dotazioni informatiche dell'Agenzia.

Si ricorda peraltro che, come confermato anche dalla relazione illustrativa, con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati, mentre per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).

Ad ogni modo, va evidenziato che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità".

<p>ART. 20</p>	<p>Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata Va preliminarmente evidenziato che la relazione illustrativa “sottolinea che il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, già prevede al comma 4 dell’articolo 3 che, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta. Poiché per effetto della disposizione in esame i soggetti terzi trasmetteranno, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi, andrebbero fornite rassicurazioni che l’amministrazione finanziaria possa far fronte alla maggior mole di informazioni trasmesse avvalendosi delle sole risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente”.</p>	<p>Al riguardo, si conferma che l’Agenzia delle entrate procederà all’attuazione della disposizione avvalendosi delle risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente.</p>
<p>ART. 22</p>	<p>Rafforzamento dei servizi digitali Per i profili di quantificazione, va premesso che la disposizione, con riferimento alle facilitazioni analiticamente previste alle lettere a)-f), è essenzialmente volta ad implementare servizi digitali già assicurati dall’Agenzia delle entrate, ovvero ad introdurre nuovi servizi digitali, che consentano ai contribuenti di ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali, senza la necessità di produrre o scambiare con l’Amministrazione documenti analogici o recarsi fisicamente presso gli uffici competenti, demandando a successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell’Unione europea.</p>	<p>Al riguardo, si fa presente che l’attuazione della disposizione sarà effettuata sulla base delle risorse già messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate per lo sviluppo dei servizi informatici.</p>

	<p>Ciò premesso, andrebbero fornite informazioni da parte del Governo riguardo al possibile maggiore fabbisogno di risorse, strumentali e di formazione del personale, necessario per rendere effettiva l'applicazione delle norme in esame.</p> <p>Inoltre, posto che il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendosi che alla relativa attuazione si provveda con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, va ribadito che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo in tal senso, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, come peraltro rilevato di recente dalla Corte dei conti.</p>	
<p>ART. 23</p>	<p>Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale</p> <p>Per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che la disposizione è essenzialmente volta ad implementare l'area "riservata" (comunemente conosciuta come "cassetto fiscale") dei contribuenti esponendo nella stessa, in modo graduale, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che riguardano i contribuenti, nonché quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul suo cassetto fiscale. Viene demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina dell'accesso e dell'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti e agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali.</p> <p>In proposito, posto che la disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui l'Agenzia delle entrate provvede all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, va evidenziato che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei</p>	<p>Si fa presente che la norma delinea un percorso di sviluppo dei servizi digitali già avviato da anni dall'Agenzia delle entrate con la finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ottenere, nel contempo, un efficientamento nell'organizzazione dell'Agenzia, riducendo il personale impiegato nell'attività di assistenza ai contribuenti. Ciò premesso, si conferma che la disposizione sarà attuata sulla base delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per l'implementazione dei servizi informatici e non sarà necessario sostenere maggiori oneri per il personale.</p>

	<p>dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità”.</p>	
<p>ART. 24</p>	<p>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software Per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che la disposizione è volta a semplificare e rendere meno oneroso, per gli operatori IVA obbligati, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, attraverso l'utilizzo di soluzioni esclusivamente software. La relazione illustrativa segnala che le predette soluzioni possono essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. SmartPOS) al fine di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, consentendo l'unificazione dello strumento con cui l'esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento, semplificandone ed efficientandone la gestione dell'attività commerciale e rendendo meno onerosi gli adempimenti fiscali. Le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>Si fa presente che l'Agenzia delle entrate già riceve i dati dei corrispettivi dai registratori telematici. L'attuazione della disposizione sarà effettuata sulla base delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati.</p>

	<p>La disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria (comma 4), prevedendosi che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente: al riguardo si ribadisce che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità”.</p>	
<p>ART. 25</p>	<p>Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari</p> <p>Per i profili di quantificazione, va anzitutto evidenziato che la norma, al fine di semplificare le modalità di deposito dei “tipi di frazionamento” presso i Comuni, dispone che l'attività attualmente svolta dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale venga effettuata direttamente, con modalità telematiche, dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei tipi di frazionamento sul Portale per i Comuni e contestuale comunicazione al Comune interessato, prevedendo in sede di prima applicazione un messaggio automatico di posta elettronica certificata, prima della loro approvazione e registrazione negli atti del catasto.</p> <p>La disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria (comma 2), prevedendosi che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente: al riguardo si ribadisce che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità”.</p>	<p>Al riguardo, si fa presente che l'attuazione della disposizione sarà effettuata sulla base delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati. In particolare, si precisa che i Tipi di Frazionamento vengono resi disponibili già oggi sul Portale dei Comuni, ma solo successivamente al deposito effettuato dai Professionisti redattori.</p> <p>Con la norma in commento l'esposizione dei Tipi sul Portale dei Comuni, a disposizione degli Enti locali per le verifiche di loro competenza, avverrà, in totale coerenza con la norma vigente, prima dell'approvazione da parte dell'Agenzia, risultando quindi invariati gli oneri connessi al predetto adempimento. Anche l'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, teso a notificare al Comune la presenza di un Tipo di frazionamento presentato, già esposto sul Portale, avverrà da sistema in modalità del tutto automatica.</p> <p>Non si ravvisano, pertanto, ulteriori oneri rispetto a quelli già sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'adempimento di cui trattasi, a fronte di una semplificazione importante degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, interamente asservita ad automatismi informatici, peraltro già sviluppati.</p>

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	90
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	91

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli <i>standard</i> di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS <i>Academy</i> , le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS <i>Academy</i> e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS <i>Academy</i> a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Atto n. 98 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	92

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	85
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	86
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	93
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	94
Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 247 Marocco e C. 520 Di Lauro (<i>Esame e rinvio</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.15.**Disciplina dell'ippicoltura.****C. 329.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In sostituzione della relatrice Di Maggio, impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione Agricoltura sulla proposta di legge C. 329, d'iniziativa della deputata Gadda, recante norme per la disciplina dell'ippicoltura.

Evidenzia che la proposta di legge si compone di tre articoli e si pone l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di poter essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di poter sviluppare, anche attraverso la specifica definizione di cosa debba intendersi per attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse. Ricordo che nella precedente legislatura la Commissione XIII (Agricoltura) aveva iniziato l'esame della propo-

sta di legge (C. 2531 Gadda) «Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore», provvedimento che non ha concluso il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

L'articolo 1, definendo l'ambito di applicazione, chiarisce che il provvedimento intende fornire una disciplina dell'attività di ippicoltura.

A tal fine il comma 2 specifica che l'attività in esame si riferisce a tutti gli equidi, siano essi destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano. Sempre il comma 2 prevede che siano considerate attività agricole, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile, le attività, svolte in forma imprenditoriale, di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento.

Il comma 4 definisce quali attività debbano essere intese, invece, come connesse a quelle di ippicoltura. Esse sono: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e promozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie nonché lo svolgimento di attività di mascalcia.

In base a quanto previsto dal comma 3, all'attività in esame si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo. Qualora le attività di cui al comma 3 (attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale) siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei cor-

rispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (articolo 56-*bis*, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 – TUIR) (comma 5). Alla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'Iva agevolata al 5,5 per cento (comma 6). Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura ai sensi del comma 2 sono considerati, ai fini previdenziali e assistenziali, lavoratori agricoli dipendenti (comma 7). Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico (comma 8).

L'articolo 2 reca la consueta clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.

C. 706 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione Agricoltura, sul testo della proposta di legge in titolo, come risultante dalle modifiche introdotte in sede referente.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

L'articolo 1 che indica le finalità della proposta di legge in esame. Il comma 1 precisa che essa ha lo scopo di semplificare e adeguare la normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura – e delle diverse attività in cui essa si esplica quali la lavorazione, la produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura – all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura;

il nuovo articolo 1-*bis* che reca una novella all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313 che reca la disciplina in materia di apicoltura, prevedendo che l'apicoltura sia riconosciuta anche come attività di interesse didattico, culturale ed educativo;

L'articolo 4 che reca disposizioni in materia di attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. È previsto, in particolare, l'inserimento di una specifica disposizione (articolo 4-*bis*) dopo l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di sensibilizzazione in relazione al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. In essa si stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori (imprenditori apistici, associazioni di apicoltori o di imprenditori apistici) e città metropolitane, province e comuni, anche in forma associata o consorziata, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità e strutture private e pubbliche che accolgono

bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema, anche tramite la messa a disposizione di arnie, alveari e apiari, la cui cura e collocazione sono stabilite negli accordi o altre forme di collaborazione medesimi;

l'articolo 5 che reca una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Tra i principi e criteri direttivi segnalo la lettera *d-ter*) che prevede la promozione dell'apicoltura, in particolar modo negli istituti tecnici agrari, come attività didattica prestata anche dagli apicoltori, come definiti ai sensi di legge.

Formula, in fine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni *ITS Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli *ITS Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di

agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati *ITS Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Atto n. 98.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 dicembre scorso.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In qualità di relatrice formula, quindi, una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinare proposte di legge, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In qualità di relatrice sul provvedimento propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria e l'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

La Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto.

Giorgia LATINI, *presidente*, invita i rappresentanti dei Gruppi a procedere alla designazione dei componenti del Comitato ristretto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

C. 1315 Mollicone.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, ricorda che nella giornata di lunedì 4 dicembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che sono state presentate 4 proposte emendative, su nessuna delle quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità. Avverte, altresì, che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione *(vedi allegato 4)*.

Non essendoci deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, esprime, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, parere contrario sugli emenda-

menti 1.1 e 2.1 Piccolotti e sull'articolo aggiuntivo 4.01 Piccolotti mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 7.01.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 1.1e 2.1 nonché l'articolo aggiuntivo Piccolotti 4.01 mentre approva l'articolo aggiuntivo Schullian 7.01 *(vedi allegato 5)*.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado.

C. 247 Marocco e C. 520 Di Lauro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, cede la parola alla relatrice, onorevole Dalla Chiesa, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che le proposte di legge, di cui la Commissione avvia l'esame in sede referente si pongono l'obiettivo di rendere stabile e regolamentare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la figura dello psicologo scolastico.

Con riferimento alla proposta di legge C. 247 Marocco, evidenzia che l'articolo 1 reca l'istituzione della figura professionale

dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o le situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico nonché di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono, dispersione scolastica e bullismo.

L'articolo 2 in materia di modalità operative prevede che lo psicologo scolastico operi alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formuli pareri e suggerimenti scritti in relazione a tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. Su richiesta del consiglio di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare le relazioni interpersonali nell'ambito della classe e di migliorarne la qualità. Lo psicologo scolastico riferisce al dirigente le osservazioni effettuate durante le lezioni e fornisce al consiglio di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle relazioni interpersonali nell'ambito della classe, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti. Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori e organizza colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno o studente. Lo psicologo scolastico può accedere a tutte le informazioni sugli alunni o studenti in possesso dell'istituzione scolastica presso cui opera.

L'articolo 3 dispone che l'attività dello psicologo comprenda le seguenti aree di intervento:

a) supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno o studente all'interno del sistema scolastico;

b) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni o studenti e allo sviluppo delle competenze emotive e sociali;

c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

d) supporto al benessere degli alunni o studenti e del personale scolastico;

e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

f) supporto e formazione nei confronti dei docenti, con riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

i) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano nell'ambito della scuola;

l) consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il personale docente e ATA e i genitori, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dell'alunno o studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.

L'articolo 4 disciplina il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico prevedendo che esso sia disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente al momento dell'immissione in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.

L'articolo 5, in materia di titoli d'accesso, prevede che possano svolgere l'atti-

vità di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

L'articolo 6, in materia di reclutamento, dispone che i criteri e le modalità per il reclutamento del personale destinato a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado siano fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie prevedendo che per l'attuazione della presente legge sia autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passando alla proposta di legge C. 520 Di Lauro segnala che l'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto della proposta di legge, in particolare prevedendo che la finalità principale del provvedimento è quella di promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca e del personale scolastico, sostenere lo sviluppo della personalità degli alunni e degli studenti, prevenire l'emergere di stress correlato al lavoro, i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica e il disagio giovanile, nonché contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e promuovere il benessere nei contesti educativi. A tali fini, viene istituita la figura professionale dello psicologo scolastico.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione della figura dello psicologo scolastico, demandando a un decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità per l'individuazione delle caratteristiche di questa figura. Con il medesimo decreto, saranno inoltre stabilite le modalità di funzionamento delle

reti di scuole che dovranno gestire gli psicologi scolastici e il loro dimensionamento.

Lo stesso articolo stabilisce poi che compito dello psicologo è quello di instaurare con gli alunni e gli studenti una relazione di supporto in forma individuale e di gruppo, nonché, ove richiesto o ritenuto necessario, di partecipare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e ai ricevimenti dei genitori, e che il dirigente scolastico può avvalersi della sua consulenza anche al fine di valutare l'opportunità di intraprendere percorsi interdisciplinari ovvero partecipare a progetti didattici. Si stabilisce inoltre che lo psicologo: debba fornire ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni; possa, su indicazione del dirigente scolastico, organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno; possa accedere a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica. Sono quindi elencate le seguenti aree di intervento:

sostegno agli alunni e allo sviluppo delle loro competenze di vita;

predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

supporto nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

interazione con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola;

realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali e a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali.

L'articolo 3, in materia di modalità di accesso, stabilisce che per poter accedere al ruolo di psicologo scolastico è necessario essere in possesso di laurea magistrale in psicologia dell'età evolutiva, essere regolarmente iscritti all'albo professionale e avere un'esperienza almeno triennale in contesti educativi.

Infine, l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Antonio CASO (M5S), chiede alla presidenza lo svolgimento di un ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame.

Irene MANZI (PD-IDP), si associa alla richiesta del collega Caso circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 329, recante « Disciplina dell'ippicoltura », come risultante dalle proposte emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 706 e abb., recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale », come risultante dalle proposte emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni *ITS Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli *ITS Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati *ITS Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Atto n. 98.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni *ITS Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli *ITS Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni

(EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati *ITS Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Atto del Governo n. 98),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: dell'importo totale dei lavori *aggiungere le seguenti:* , al netto degli oneri relativi alla manodopera in relazione all'applicazione dei contratti di lavoro e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori interessati alla realizzazione delle opere e degli edifici pubblici,.

1.1. Piccolotti.

ART. 2.

Al comma 1 dopo le parole: nel programma triennale dei lavori pubblici *aggiungere le seguenti:* nell'ambito del Fondo istituito all'articolo 5 della presente legge,.

Conseguentemente all'articolo 5:

1) *al comma 2, dopo le parole:* di seguito denominato « Fondo » *aggiungere le seguenti:* con una dotazione annuale non inferiore a 5 milioni di euro;

2) *al comma 4, sostituire la parola:* stanziata con la seguente: ripartite.

Conseguentemente all'articolo 7, sopprimere il comma 3.

2.1. Piccolotti.

ART. 4.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Tutela e valorizzazione delle opere d'arte)

1. Le opere d'arte di cui alla presente legge devono essere tutelate dall'ammini-

strazione pubblica che le ha installate, prevedendo apposite e adeguate forme di sicurezza con oneri a proprio carico, nonché la corretta conservazione e manutenzione delle stesse.

2. L'amministrazione pubblica che ha previsto l'installazione dell'opera d'arte nell'edificio pubblico è tenuta a rendere fruibile al pubblico l'opera d'arte o le opere d'arte installate, definendo date e orari di visione al pubblico. L'opera d'arte dovrà essere corredata da una presentazione della stessa, dell'artista che l'ha realizzata e del suo significato.

4.01. Piccolotti.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7.01. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7.01. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Angelo Robotto a presidente del Consorzio del Ticino.
Nomina n. 37 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 95

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01734 Manes: Integrazione della commissione ministeriale incaricata di riorganizzare le norme in materia ambientale con la professionalità degli architetti	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	99
5-01735 Mattia: Impatto ambientale della futura centrale eolica offshore antistante la costa tra Rimini e Cattolica	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	100
5-01736 Mazzetti: Iniziative volte ad accelerare la realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico	97
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	101
5-01737 Ilaria Fontana: Aggiornamento del PNIEC ai fini del compimento degli impegni assunti alla COP28 di Dubai	97
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	103
5-01738 Bonelli: Sottoposizione dell'intervento di protezione delle casse di colmata del canale Malamocco-Marghera (VE) alla procedura di valutazione di impatto ambientale	97
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	104
5-01739 Semenzato: Modalità di restituzione delle quote di incentivi trattenute a garanzia dal GSE per impianti fotovoltaici oggetto di <i>revamping</i>	98
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	105
5-01740 Simiani: Intendimenti del Governo rispetto alla cessazione dell'uso dei combustibili fossili	98
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	106

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina dell'ingegnere Angelo Robotto a presidente del Consorzio del Ticino.

Nomina n. 37.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 1° gennaio 2024.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, nel far presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo

143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina, rileva che la procedura di nomina del presidente è stata avviata ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, approvato con D.M. n. 117 del 2011, in considerazione dell'avvenuta scadenza – il 24 gennaio 2022 – del mandato di Alessandro Luigi Ubiali, nominato con decreto ministeriale del 24 gennaio 2018.

In particolare l'articolo 7 dello statuto dispone – in merito alla nomina del presidente, che è rappresentante legale del Consorzio – che essa deve avvenire con decreto del Ministro dell'ambiente. Il presidente dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Ricorda che il Consorzio del Ticino è un ente pubblico non economico con sede a Milano, e la sua finalità è quella di provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere regolatrici dell'invaso del Lago Maggiore, per dar luogo ad un volume di acque nuove da destinare all'irrigazione e ad altri fabbisogni locali.

Fa presente che l'articolo 63 del testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) dispone che le Autorità di bacino distrettuali coordinino e sovrintendano le attività e le funzioni di titolarità del Consorzio, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

Segnala che la vigilanza e il controllo sul Consorzio sono esercitati dal Ministero dell'ambiente, potendosi inquadrare l'opera regolatrice dell'invaso del lago Maggiore nella categoria delle «grandi dighe», rientranti quindi nella competenza dello Stato. In ragione dei suoi compiti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 1978 lo riconosce tra gli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

Ciò premesso, ritiene che la designazione dell'ingegner Robotto a Presidente dell'ente sia pienamente condivisibile anche alla luce del curriculum, dal quale

risulta la competenza del designato, impiegato prima nei ruoli amministrativi della giunta regionale nel settore della progettazione per la tutela dell'ambiente e la prevenzione del rischio ambientale e per la successiva lunghissima esperienza nell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, di cui da ultimo è stato per due volte nominato direttore generale.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 dicembre 2023. – Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI. – Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.40.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01734 Manes: Integrazione della commissione ministeriale incaricata di riorganizzare le norme in materia ambientale con la professionalità degli architetti.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.), replicando, ringrazia il Viceministro Gava per la risposta, di cui sottolinea positivamente la parte in cui si prevede la possibilità di nominare ulteriori professionisti in seno alla commissione ministeriale, auspicando che ciò avvenga per la categoria degli architetti. Fa, infatti, presente che il per-

corso formativo e di studio di questi ultimi consente di acquisire una professionalità specifica nel campo della tutela ambientale. Considera in ogni caso la revisione delle norme in materia ambientale un primo passo, tenuto conto del fatto che anche la normativa urbanistica necessita di un aggiornamento.

5-01735 Mattia: Impatto ambientale della futura centrale eolica offshore antistante la costa tra Rimini e Cattolica.

Beatriz COLOMBO (FDI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Beatriz COLOMBO (FDI), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta resa dal Viceministro, che ringrazia. Sottolinea che si tratta di una zona ad alta vocazione turistica e osserva che una centrale eolica di fronte alle coste romagnole avrebbe un impatto fortemente negativo sul paesaggio, dissuadendo eventuali investitori.

5-01736 Mazzetti: Iniziative volte ad accelerare la realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta puntuale. Sottolinea con favore la considerazione che il Governo ha del problema, avendolo affrontato all'indomani del proprio insediamento. Stigmatizza l'assenza in passato di opere di mitigazione, che avrebbero evitato gli ingenti danni determinati a seguito delle recenti alluvioni. Sottolinea

favorevolmente l'istituzione di un tavolo, rilevando che in questo caso, come di rado accade, il problema non risiede nelle risorse, che pure sono stanziare, ma nelle lungaggini della burocrazia, anche locale, che aumentano a dismisura i tempi di realizzazione delle opere. A tal fine auspica una semplificazione generale delle procedure, considerato altresì che molte competenze sono in capo agli enti territoriali. Si augura che per le conferenze di servizi si determinino termini certi, ricorrendo in caso di mancate decisioni alla fattispecie del silenzio assenso. Ritiene fondamentale l'indagine conoscitiva condotta da ANAC e ancor più importante il lavoro che stanno compiendo al riguardo i Ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente.

5-01737 Ilaria Fontana: Aggiornamento del PNIEC ai fini del compimento degli impegni assunti alla COP28 di Dubai.

Patty L'ABBATE (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Patty L'ABBATE (M5S), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta. Osserva che seppur il PNIEC sarà oggetto di revisione, le iniziative del Governo, e si riferisce in particolare al cosiddetto « decreto energia » attualmente all'esame delle competenti Commissioni della Camera, sono in palese contrasto con la direzione cui auspicabilmente il Governo dovrebbe tendere. Non vi è traccia inoltre di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e auspica pertanto che vi sia una revisione chiara del Piano che porti al compimento degli obiettivi condivisi in sede internazionale.

5-01738 Bonelli: Sottoposizione dell'intervento di protezione delle casse di colmata del canale Malamocco-

Marghera (VE) alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Luana ZANELLA (AVS), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luana ZANELLA (AVS), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara scontentata dalla risposta, dalla quale si evince che non è stata effettuata una valutazione di impatto ambientale in un territorio delicato e prezioso come quello della Laguna di Venezia, sottoposta a numerosi vincoli. Sottolinea che gli strumenti di pianificazione lagunare e le norme di attuazione prevedono la rinaturalizzazione delle casse di colmata senza utilizzo di pietre, soprattutto di grandi dimensioni, come quelle previste nel progetto. Fa presente che è vietato sversare i fanghi nelle casse di colmata, che verrebbero altrimenti trasformate in isole artificiali. Giudica pertanto l'intervento di cui all'interrogazione inappropriato e altamente pericoloso, in quanto tale da compromettere in maniera definitiva il territorio lagunare. Preannuncia che è sua intenzione adottare iniziative a livello europeo per invertire quello che a suo giudizio è un indirizzo contrario alla salvaguardia della Laguna di Venezia.

5-01739 Semenzato: Modalità di restituzione delle quote di incentivi trattenute a garanzia dal GSE per impianti fotovoltaici oggetto di *revamping*.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), replicando, ringrazia il Viceministro Gava per la risposta, che tuttavia non aggiunge nessun elemento di novità. Si dichiara in ogni caso parzialmente soddisfatto, in quanto è stato chiarito il quadro normativo di riferimento. Ritiene necessario che sia chiarito dal Governo quale sia l'importo delle quote di incentivi trattenute a garanzia dal GSE, evidenziando che lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici è fondamentale e che spesso tali rifiuti confluiscono nel mercato illegale o in discarica.

5-01740 Simiani: Intendimenti del Governo rispetto alla cessazione dell'uso dei combustibili fossili.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, non tanto per i contenuti in sé ma perché convinto che il Paese debba fare molto di più. A suo giudizio andrebbero infatti messi a terra una serie di strumenti utili ad affrontare il problema posto – e cita ad esempio il PNIEC, il pacchetto FER2, il piano di adattamento ai cambiamenti climatici e più di tutto il decreto di individuazione delle aree idonee. Osserva, inoltre, che l'efficientamento energetico è completamente fermo e stigmatizza le parole utilizzate dal *premier* con riguardo al superbonus, definito una « truffa » per gli italiani, che non agevolano questo percorso e intralciano il raggiungimento degli obiettivi.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-01734 Manes: Integrazione della commissione ministeriale incaricata di riorganizzare le norme in materia ambientale con la professionalità degli architetti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dall'onorevole interrogante, la Commissione interministeriale, istituita con decreto del 7 novembre 2023, n. 364, è preposta all'elaborazione di uno schema di legge delega e uno schema dei successivi decreti legislativi per il riordino della normativa in materia ambientale, per renderla pienamente conforme alla recente novella di cui agli articoli 9 e 41 della Costituzione.

La finalità dell'intervento non è dunque la riscrittura integrale di interi e complessi settori, quali quelli che connotano il diritto ambientale, vieppiù la verifica della sussistenza di profili di non integrale conformità del decreto legislativo n. 152 del 2006 (o Codice dell'ambiente) con i richiamati principi costituzionali, come novellati, nonché con il quadro internazionale e unionale di riferimento.

L'istituzione di detta Commissione non intende certo «stravolgere» la dialettica tra poteri dello Stato, ma unicamente acquisire un contributo qualificato, per ac-

quisire utili elementi per una o più successive novelle di singoli ambiti della materia.

Con riguardo alla scelta dei componenti, trattasi di soggetti altamente qualificati, di provenienze diverse (accademia, mondo delle professioni e tecnici degli ambiti ecologico, ingegneristico, giuridico, delle scienze naturali, etc.), in possesso di significativa competenza tecnica nei singoli ambiti della disciplina in esame.

Come chiaramente recita il decreto istitutivo, è fatta salva la possibilità di nominare ulteriori esperti, il che consente, con ogni evidenza, di arricchire di ulteriori apporti i lavori della Commissione.

Si specifica, infine, che il pluralismo che caratterizza l'articolata composizione – peraltro, ulteriormente integrabile, anche con l'apporto delle associazioni di tutela ambientale – sembra consentire un'equilibrata dialettica, permeabile a tutte le composite e multiformi istanze che si agitano nel diritto ambientale.

ALLEGATO 2

5-01735 Mattia: Impatto ambientale della futura centrale eolica offshore antistante la costa tra Rimini e Cattolica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta, si rappresenta quanto segue.

Come rilevato dall'onorevole interrogante, gli impianti energetici con potenza superiore a 300MW soggiacciono a specifica autorizzazione, per il cui rilascio rilevano profili di tutela ambientale, rientranti nell'ambito delle attribuzioni del MASE.

In data 26 ottobre 2022, facendo seguito all'istanza presentata, ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Ambientale, dalla società Energia Wind 2020 S.r.l., la competente Direzione generale di questo Ministero ha avviato la procedura di Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto sulla centrale eolica *offshore* Rimini, antistante la costa fra Rimini e Cattolica.

È stato così dato corso a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (pubblicazioni, coinvolgimento degli enti interessati, consultazione del pubblico).

Nell'ambito di tale procedimento, anche la valutazione della documentazione integrativa e della sua rispondenza alle richieste di integrazioni formulate è oggetto di valutazione tecnica ad opera della Com-

missione tecnica PNRR-PNIEC, in via di svolgimento in questa fase.

Proprio al riguardo, si rappresenta che lo scorso 1° dicembre la società proponente ha trasmesso documentazione volontaria integrativa, pertanto sono state riaperte le consultazioni del pubblico fino al 20 dicembre 2023.

Nel corso dell'istruttoria le osservazioni e i pareri acquisiti – compresi quelli citati dall'interrogante – vengono, pertanto, esaminati e valutati, e di essi si terrà conto per l'elaborazione del parere tecnico e dell'eventuale quadro delle condizioni ambientali complessive.

Pertanto, nel procedimento in parola, tenendo in considerazione l'avviso degli enti coinvolti e le deduzioni presentate, potranno essere vagliate l'efficacia del progetto e la compatibilità dello stesso con il territorio.

Sulla questione v'è già, dunque, la massima attenzione di questo Ministero, che, anche attraverso gli ulteriori elementi di valutazione pervenuti, per mezzo delle proprie strutture preposte, sta operando al fine della salvaguardia ambientale del sito.

ALLEGATO 3

5-01736 Mazzetti: Iniziative volte ad accelerare la realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta, si rileva che gli atti di programmazione e di finanziamento del Ministero vengono in via preliminare proposti da regioni e province autonome, e selezionati secondo la procedura e i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 in base a criteri che tengono conto della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali.

Tutto ciò premesso, nella consapevolezza che la prevenzione del dissesto idrogeologico necessita di un approccio sistemico, il Ministero ha emesso il decreto n. 1 del 2 dicembre 2022. Con tale atto, è stato istituito un Gruppo di lavoro su mandato di Presidenza del Consiglio e Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Gli obiettivi non sono solo di natura economica, per la definizione delle risorse e dei fabbisogni. Il suo ruolo è anche effettuare un'analisi dell'attuale assetto istituzionale di governo della politica di difesa del suolo, e proporre al Governo misure urgenti di semplificazione normativa e amministrativa.

A tale riguardo, il Gruppo di lavoro nello scorso mese di ottobre ha stilato un documento recante le principali criticità e le ipotesi operative da attuare, compreso il superamento della logica dei Programmi settoriali come strumento per decisioni sulle politiche infrastrutturali e di lungo periodo. Risulta piuttosto necessario un sistema che in via ordinaria semplifichi le molteplici linee di finanziamento, e velocizzi la fase di programmazione e realizzazione, coordinando tutti gli interventi come una politica di gestione del territorio.

In primis devono conseguirsi ampi margini di miglioramento per sistematizzare

gli interventi di cui sono titolari tutte le amministrazioni che operano nel campo della difesa del suolo e che al momento rispettano norme di legge che prevedono diversi criteri sia per l'assegnazione delle priorità agli interventi e, quindi, della loro autorizzazione da parte delle istituzioni preposte alla pianificazione, sia per quel che riguarda gli obblighi di corretta informazione tecnica oltre che finanziaria per consentirne un efficace monitoraggio.

Altri ambiti di intervento sono l'accelerazione dell'*iter* approvativo dell'aggiornamento della pianificazione, attività in capo alle Autorità di Bacino distrettuale; la semplificazione delle procedure di programmazione degli interventi, pur mantenendo la coerenza con la pianificazione distrettuale e la condivisione con le regioni e le province autonome nell'ambito delle Conferenze istituzionali permanenti.

Ed ancora, accelerazione dell'*iter* attuativo degli interventi in capo ai Commissari di Governo anche tramite il rafforzamento del loro ruolo. Si può così prevedere il potenziamento delle Strutture commissariali, tramite assegnazione in via esclusiva di risorse umane con adeguate competenze professionali.

Infine, si riscontra la frammentazione delle banche dati dedicate, presenti presso le amministrazioni titolari di risorse finanziarie, che impedisce un efficace monitoraggio degli interventi. È necessario, pertanto, conseguirne l'integrazione in tempi brevi, potenziando in particolare il portale ReNDiS e consentendo un più tempestivo aggiornamento della banca dati BDAP, ma salvaguardando il principio dell'univocità dell'invio del dato, al fine di non aggravare l'onere degli adempimenti delle amministrazioni e dei loro delegati.

In altri termini, bisogna creare un deposito digitale dei programmi e degli interventi completo delle informazioni finanziarie e della documentazione tecnica di ciascun intervento, la cui alimentazione ricade nelle responsabilità dei soggetti isti-

tuzionali attuatori degli interventi. Occorrerebbe, inoltre, far confluire nella piattaforma ReNDiS tutti gli interventi riguardanti la tematica in oggetto, non soltanto quelli in capo al MASE, al Ministero dell'interno e al DCI della PCM.

ALLEGATO 4

5-01737 Ilaria Fontana: Aggiornamento del PNIEC ai fini del compimento degli impegni assunti alla COP28 di Dubai.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta, si rappresenta quanto segue.

La proposta italiana di Piano nazionale integrato energia e clima è stata trasmessa alla Commissione europea a giugno 2023, nel rispetto delle scadenze previste. Il MASE è già al lavoro per consolidare il Piano in vista della scadenza di giugno 2024 per la presentazione della versione definitiva.

L'*assessment* della Commissione ha valutato in maniera sostanzialmente positiva il Piano presentato dall'Italia. Ha considerato adeguata l'ambizione che il Piano esprime nei settori delle rinnovabili e dell'efficienza, così come il *set* di misure previste ed il dettaglio informativo riportato.

Ha invece rappresentato la necessità di fornire maggiori informazioni relative a

politiche e misure per il raggiungimento dei *target* di decarbonizzazione di cui al Regolamento europeo ESR (*Effort sharing regulation*) n. 842 del 2018. Inoltre, la Commissione segnala l'opportunità di fornire stime del fabbisogno finanziario o delle fonti di finanziamento per le misure proposte.

Il MASE sta lavorando per arrivare alla versione definitiva del Piano. Ha sottoposto il testo alla Valutazione ambientale strategica e parallelamente ha avviato tavoli interistituzionali (con i Ministeri, Enti di ricerca ed Agenzie di settore), focalizzati sui settori dove maggiore è lo sforzo da compiere per colmare i *GAP* (in termini di riduzione delle emissioni) evidenziati anche dalla Commissione.

ALLEGATO 5

5-01738 Bonelli: Sottoposizione dell'intervento di protezione delle casse di colmata del canale Malamocco-Marghera (VE) alla procedura di valutazione di impatto ambientale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo al quesito inerente alle opere di manutenzione e ripristino nel canale di Malamocco-Marghera, si rappresenta che il parere di VInCA, espresso con decreto 7 novembre 2017 n. 30 della Regione Veneto, è stato recepito dalla Deliberazione della Giunta regionale veneta n. 888 del 18 luglio 2023, recante « Interventi di protezione dall'erosione marina delle Casse di Colmata A, B, D-E », da cui è possibile evincere che l'intervento, il cui progetto definitivo è stato redatto dal Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche, prevede la realizzazione delle sole opere di protezione delle Casse di Colmata. Favorevole è stato anche il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia.

Il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ha confermato l'esperimento, con esito positivo, del procedimento di VInCA, specificando che il progetto, di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, assume grande valenza ambientale, avendo l'obiettivo di porre fine alla situazione di degrado delle aree sottoposte

a tutela ed interessate da una forte erosione.

Non si va, dunque, a pregiudicare i beni ambientali, gli *habitat* e le specie della Rete Natura 2000 che insistono *in loco*, in quanto lo scopo è, al contrario, quello di proteggerli e di salvaguardare la loro integrità.

In merito, la stessa Autorità di Sistema Portuale ha evidenziato che « l'opera consiste nel ripristinare lo *status quo ante* delle casse di colmata presenti lungo il canale Malamocco-Marghera, venute meno a causa dei naturali fenomeni di erosione », che « non è un'opera portuale essendo finalizzata alla tutela e al recupero ambientale della laguna di Venezia e che, non rientrando per sua natura in nessuna delle fattispecie previste nell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, non necessita di essere sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale ». Tale evidenza è stata confermata anche dall'Avvocatura dello Stato.

Alla luce delle informazioni acquisite, sarà cura di questo Ministero riscontrare l'esposto del 23 ottobre 2023.

ALLEGATO 6

5-01739 Semenzato: Modalità di restituzione delle quote di incentivi trattenute a garanzia dal GSE per impianti fotovoltaici oggetto di *revamping*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riguardo al quesito posto, si evidenzia che l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 prevede il trattamento da parte del GSE di una quota finalizzata a garantire la corretta gestione e smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine vita da impianti incentivati.

Il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti provenienti da pannelli fotovoltaici è stato definito dal GSE nell'ambito delle « Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati », approvate dal MASE con decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022.

Dette Istruzioni definiscono le modalità di restituzione della garanzia finanziaria nei casi di ammodernamento tecnologico (*revamping*) degli impianti, come previsto all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014.

Segnatamente, le citate Istruzioni operative prevedono la restituzione della ga-

ranzia finanziaria nei casi di *revamping* totale e parziale, qualora il soggetto responsabile dell'impianto dimostri la sostituzione dei pannelli incentivati con altri pannelli conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2014 nonché l'avvenuta gestione del pannello incentivato a fine vita.

Le modalità di restituzione della quota indicate dalle predette Istruzioni consentono di mantenere inalterata la garanzia sul fine vita dei nuovi pannelli installati, essendo questi ultimi coperti dal contributo ambientale che viene versato dai produttori nei *trust* dei sistemi di gestione dei RAEE riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Pertanto, l'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014 trova una specifica e univoca applicazione nelle richiamate disposizioni indicate dalle citate istruzioni operative del GSE.

ALLEGATO 7

5-01740 Simiani: Intendimenti del Governo rispetto alla cessazione dell'uso dei combustibili fossili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

Come già ribadito dal Ministro in precedenti occasioni, resta fermo l'impegno italiano al processo di decarbonizzazione delineato dal PNIEC e rafforzato dal documento finale approvato in occasione della Cop28, che riafferma la necessità dell'abbandono progressivo dei combustibili fossili dai sistemi energetici, in maniera ordinata ed equa, accelerando l'azione in questo decennio critico, così da raggiungere lo zero netto entro il 2050.

L'impegno assunto dalla Cop28 rimarca, pertanto, la necessità di riduzioni profonde e sostenute delle emissioni di gas a effetto serra e invita, tra le altre cose, i Paesi a contribuire ad uno sforzo globale.

L'obiettivo è triplicare le rinnovabili, raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica e ridurre le emissioni di metano entro il 2030, in vista di un progressivo abbandono delle fonti fossili.

A tal riguardo, tra le azioni concertate a livello internazionale, vi è la graduale eliminazione dei sussidi inefficienti alle fonti fossili il prima possibile, che non impatti negativamente sulla povertà energetica o sulla cosiddetta « giusta transizione ».

A tal proposito, il Governo, attraverso la delega fiscale, ha previsto un percorso di progressiva rimodulazione o soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi per

favorire il raggiungimento degli impegni presi alla Cop.

Si ribadisce, altresì, che, come ricordato nella risposta al precedente QT riguardante le misure di aggiornamento del PNIEC, questo Ministero sta lavorando per pervenire alla versione definitiva di detto Piano, il cui testo è stato già sottoposto alla Valutazione ambientale strategica (VAS).

Al fine di garantire la maggiore partecipazione possibile, parallelamente sono stati avviati tavoli interistituzionali (con i Ministeri, Enti di ricerca ed Agenzie di settore), incentrando l'attenzione sui settori dove è maggiore lo sforzo da compiere per colmare i *GAP* (in termini di riduzione delle emissioni) attualmente registrati, sempre nell'ottica della sostenibilità ambientale.

Sono, pertanto, in corso le dovute interlocuzioni con la Commissione europea, che comunque ha sinora espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul Piano presentato dall'Italia.

Infine, si evidenzia come sia alle fasi finali l'adozione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che contribuirà a mettere al riparo il nostro Paese da fragilità nuove e vecchie, tutelando da un lato ambiente, vite e comunità umane, e tenendo al contempo in considerazione tutte le caratteristiche della nostra Italia, a partire dal nostro inestimabile patrimonio artistico che non ha pari al mondo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

INTERROGAZIONI:

5-00731 Congedo: Riqualificazione della stazione ferroviaria di Lecce	111
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	115
5-01662 Barbagallo: Continuità territoriale nell'attraversamento dello Stretto di Messina	112
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	116
5-01716 Buonguerrieri: Interventi manutentivi sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini	112
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	118

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.05.

**Legge quadro in materia di interporti.
C. 703 Rotelli.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono stati presentati gli emendamenti del relatore 4.11, 6.10 e 8.5, nonché tre subemendamenti riferiti all'emendamento 8.5 (*vedi allegato 1*).

Ricorda che sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3, con l'accantonamento degli emendamenti Iaria 1.3 e 1.11, Ghirra 1.12, 1.13 e 3.3, Maccanti 3.18, Ghirra 3.19, Maccanti 3.20 e 3.23, nonché Barbagallo 3.24.

Invita dunque il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 1, 2 e 3.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 1.3 e 1.11 e Ghirra 1.12, 1.13 e 3.3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Maccanti 3.18, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), parere contrario sull'emendamento Ghirra 3.19 e invita al ritiro dell'emendamento Maccanti 3.20.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Maccanti 3.23 e Barbagallo 3.24, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonino IARIA (M5S) osserva che il relatore ha espresso parere contrario al proprio emendamento 1.3, mentre ha espresso parere favorevole sull'emendamento Barbagallo 3.24 che andava ugualmente nella direzione della neutralità climatica. L'emendamento 1.3 a sua prima firma rendeva più facile il riutilizzo di aree dismesse, invece di progettare interporti in zone che avrebbero comportato ulteriore consumo di suolo. Chiede dunque le motivazioni di un simile parere del relatore.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Iaria 1.3. Dichiaro di dividerne pienamente il contenuto, giacché la transizione ecologica è fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 1.3.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.11, osserva che esso favorisce la costituzione di comunità energetiche collegandola a politiche di *reshoring* e *nearshoring*. Si tratta di fenomeni peraltro già spontaneamente in atto, che sarebbe utile incoraggiare con un lungimirante intervento legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 1.11.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ghirra 1.12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghirra 1.12 e 1.13.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ghirra 3.3, dichiara di non comprendere le motivazioni di un parere contrario su una norma di salvaguardia del territorio.

Per quanto riguarda l'articolo 3 complessivamente inteso, manifesta l'orientamento fortemente contrario della propria forza politica, giacché esso non tiene adeguatamente conto del ruolo e delle potenzialità delle ZES.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ghirra 3.3. Esso si lega infatti all'emendamento Iaria 1.3 in termini di tutela del territorio, giacché le aree dismesse è assai difficile che possano essere caratterizzate da criticità idrogeologiche.

Francesca GHIRRA (AVS) manifesta stupore per il parere contrario espresso dal relatore sul proprio emendamento 3.3.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, con riferimento all'emendamento Ghirra 3.3 e a tutti gli emendamenti a tutela del territorio, ricorda che esiste già la normativa generale che naturalmente investe anche la materia degli interporti.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 3.3.

Elena MACCANTI (LEGA) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.18 proposta dal relatore e ritira l'emendamento a sua prima firma 3.20.

La Commissione approva l'emendamento Maccanti 3.18, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sull'emendamento Ghirra 3.19. In generale, a proposito dell'articolo 3, manifesta perplessità sull'individuazione di nuovi interporti senza una effettiva valutazione della possibilità di valorizzare gli interporti esistenti o già progettati e magari non realizzati. Lamenta dunque la mancanza di una programmazione su questa materia, che dovrebbe andare a braccetto con la normazione di alcune questioni delicate come la gestione dei rifiuti speciali. Inoltre, nel corso delle audizioni è emersa con chiarezza la necessità di legare tale programmazione con quella urbanistica comunale e regionale.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che è stato già approvato l'emendamento Maccanti 3.18, come riformulato. Quanto alla materia dei rifiuti speciali, essa è disciplinata dall'articolo 7.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 3.19.

Elena MACCANTI (LEGA) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.23 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Maccanti 3.23, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.24 proposta dal relatore.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Barbagallo 3.24. Lamenta poi che al proprio emendamento 1.3 sia stato dato parere contrario, mentre su numerosi altri emendamenti relativi alla tutela dell'ambiente vi è stato un atteggiamento da parte della maggioranza più dia-logante.

La Commissione approva l'emendamento Barbagallo 3.24, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Iaria 4.1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.11, esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 4.2 e Barbagallo 4.3, invita al ritiro dell'emendamento Maccanti 4.4, esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 4.5 e 4.6, invita al ritiro dell'emendamento Furgiuele 4.7, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 4.8 ed esprime infine parere favorevole sull'emendamento Maccanti 4.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Iaria 4.1 e approva l'emendamento 4.11 del relatore (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S) illustra il proprio emendamento 4.2, spiegando come esso vada nel senso della trasparenza, tramite un processo di consultazione pubblica sulla programmazione inerente all'intermodalità.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, risponde al collega Iaria che il parere è contrario perché il comitato di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è stato soppresso.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 4.2.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 4.3, dichiara che la sua forza politica nutre in primo luogo forti perplessità sulla necessità di istituire un Comitato nazionale, che si sovrappone a strutture simili, nonché sulla composizione prescelta per tale Comitato, che non ricomprende i comuni e le categorie produttive. In tale direzione va anche il proprio emendamento 4.6.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 4.3.

Elena MACCANTI (LEGA) ritira gli emendamenti Maccanti 4.4 e Furgiuele 4.7 e accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 4.5 e Barbagallo 4.6.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il proprio emendamento 4.8, dichiarando che con esso si dispone che al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica partecipi anche il presidente dell'ANCI, per dare voce ai comuni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ghirra 4.8 e approva l'emendamento Maccanti 4.10, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 5.1 e 5.2, Barbagallo 5.3, Iaria 5.4 e 5.5, invita al ritiro dell'emendamento Maccanti 5.6, esprime parere contrario sull'emendamento Barbagallo 5.7, invita al ritiro degli emendamenti Maccanti 5.8, 5.9 e 5.10 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 5.11 e Barbagallo 5.12.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 5.1.

Antonino IARIA (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 5.2, che di fatto riscrive l'articolo 5 nella sua interezza. L'attuale formulazione dell'articolo 5 gli appare infatti complicata e piena di incongruenze: per questo la sua forza politica ha inteso riformarlo in modo radicale, recuperando anche l'ampio lavoro svolto sulla materia nella scorsa legislatura.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 5.2.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) fa presente che l'articolo 5 rappresenta il vero e proprio « cuore » del provvedimento in esame e che su di esso la sua forza politica è profondamente contraria.

Afferma infatti di avere l'impressione che la vera base del provvedimento sia la volontà del Governo di privatizzare gli interporti: dei soggetti gestori si ribadisce la funzione pubblica, ma poi si precisa che essi agiscono in regime di diritto privato. Il PD chiede dunque che, almeno nelle procedure di utilizzo dei finanziamenti pubblici, vengano garantiti meccanismi e parametri pubblicistici, alla luce del codice dei contratti pubblici. Inoltre, manifesta preoccupazione per la costituzione di un diritto di superficie che potrebbe poi trasformarsi in un diritto di proprietà, sancendo di fatto la privatizzazione di infrastrutture strategiche che devono invece restare pubbliche.

Infine, sottolinea che il Governo sta applicando la direttiva c.d. Bolkenstein in modo difforme in base alle situazioni: viene immediatamente resa operativa sulle guide turistiche, mentre non avviene lo stesso per i balneari, i taxi, e nemmeno gli interporti, visto che è chiaro che i gestori dovrebbero essere selezionati sulla base di una procedura ad evidenza pubblica che invece non viene in alcun modo prevista.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 5.3.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento Iaria 5.4, ricorda che è palese che l'ombra della privatizzazione incombe, come già ricordato dal collega Barbagallo. Sulle modalità di concessione degli interporti è evidente la rilevanza della direttiva c.d. Bolkenstein; più in generale evidenza che la redazione dell'articolo 5 avrebbe dovuto essere affrontata in modo assai più completo.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, dichiara di voler rassicurare i colleghi sul

tema della privatizzazione, Ricorda infatti che, in base alla legge n. 240 del 1990, tanti interporti sono già società per azioni con investimenti privati: quella in oggetto è solo una riforma più organica che investe un quadro peraltro già esistente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 5.4 e 5.5.

Elena MACCANTI (LEGA) ritira gli emendamenti a sua prima firma 5.6, 5.8, 5.9 e 5.10.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 5.7, ricorda che la soppressione dei commi 3 e 4 va appunto nella direzione di una tutela della natura pubblicistica degli interporti.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 5.7.

Antonino IARIA (M5S) illustra il proprio emendamento 5.11, facendo presente come esso dia indicazioni su come avviare una procedura di nuova concessione in modo più chiaro, trasparente ed efficiente. Manifesta stupore per il parere contrario, vista la qualità delle modifiche introdotte dall'emendamento in un articolo che è nella sua attuale formulazione assai generico e tutto a favore della privatizzazione.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 5.11.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 5.12, afferma che esso richiede che il principio della neutralità climatica, già presente nell'ordinamento comunitario, venga espressamente menzionato nel testo.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 5.12.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 15.05.

Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00731 Congedo: Riqualificazione della stazione ferroviaria di Lecce.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Saverio CONGEDO (FDI) ringrazia il sottosegretario per la risposta, esprimendo la propria soddisfazione. Manifesta vivo apprezzamento per le garanzie fornite in ordine agli interventi di potenziamento, sviluppo e riqualificazione della stazione ferroviaria di Lecce. Ritiene peraltro di segnalare un'importante criticità che merita un intervento urgente: l'accesso alla banchina dei binari successivi al primo risulta infatti possibile solo attraverso un sottopasso non agibile da parte delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotte e in ogni caso estremamente disagiata per gli anziani o per le persone con bagagli pesanti. Si verificano dunque situazioni estremamente spiacevoli, non sempre pienamente rispettose della dignità delle persone, più volte segnalate dalle associazioni che si occupano di questi temi. Nel

ribadire di ritenersi assolutamente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolinea nuovamente l'esigenza di intervenire con tempestività per risolvere la problematica segnalata.

5-01662 Barbagallo: Continuità territoriale nell'attraversamento dello Stretto di Messina.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) si dichiara insoddisfatto e della risposta di RFI e in merito alla vigilanza che avrebbe dovuto essere svolta dal Ministero nel corso dell'ultimo anno. Manifesta il sospetto che quanto avvenuto risponda a un disegno del tutto consapevole: nel momento in cui l'unico aggiudicatario ha comunicato che non era in condizione di realizzare l'opera, era giusto che il Governo chiedesse un differimento dei termini e indicasse una nuova gara, cosa che non è stata fatta.

Spera dunque che da oggi si apra una nuova fase rispetto a una situazione che è di fatto ingestibile. Auspica, tra l'altro, che la Regione Siciliana impugni la legge di bilancio nel caso in cui venga approvato il finanziamento per il ponte sullo Stretto di 1,3 miliardi da parte della Regione stessa, per violazione delle prerogative previste dallo Statuto. Dal Ministero e da RFI, continua, deve arrivare una risposta perentoria sull'ammodernamento della flotta e su

di un attraversamento sostenibile dello Stretto di Messina. Chiede infine al sottosegretario di intervenire presso il Ministro affinché vi sia un deciso cambio di passo, rispetto a un'inerzia che viene quotidianamente pagata dai cittadini calabresi e siciliani.

5-01716 Buonguerrieri: Interventi manutentivi sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alice BUONGUERRIERI (FDI) manifesta soddisfazione sia per la parte della risposta relativa alla verifica di quanto avvenuto il 19 dicembre 2022, sia soprattutto per la ricognizione degli investimenti passati e futuri sulla rete ferroviaria nel suo complesso. L'interrogazione rispondeva infatti all'obiettivo generale di portare l'attenzione su ritardi e disservizi e di sollecitare interventi manutentivi. Non si tratta, argomenta, dell'episodio in sé, perché ve ne sono stati molti altri simili e per portata e per genere. Preannunzia l'intenzione di continuare a vigilare sia sul Ministero che su RFI, che è azienda pubblica, giacché un servizio ferroviario efficiente rappresenta un volano di sviluppo per l'intera nazione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli.**EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Ferme restando le competenze delle autorità di sistema portuale *con le seguenti:* Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in collaborazione con le autorità di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze.

4.11. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta.

6.10. Il Relatore.

ART. 8.

All'emendamento 8.5. del Relatore, comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0.8.5.1. Schullian, Gebhard, Steger.

All'emendamento 8.5. del Relatore, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

0.8.5.2. Schullian, Gebhard, Steger.

All'emendamento 8.5. del Relatore, comma 3, sopprimere il terzo periodo.

0.8.5.3. Schullian, Gebhard, Steger.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla presente legge. Entro il termine di cui al primo periodo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario e, in via transitoria, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al secondo periodo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

8.5. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: industriali con le seguenti: delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4.

3.18. *(Nuova formulazione)* Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 3, sostituire le parole: essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico con le seguenti: prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonché contenere una adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento.

3.23. *(Nuova formulazione)* Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Devono essere inoltre previste infrastrutture di produzione di energie rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energie rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi eurounitari in materia di emissioni in atmosfera.

3.24. *(Nuova formulazione)* Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iaria.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Ferme restando le competenze delle autorità di sistema portuale con le seguenti: Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in collaborazione con le autorità di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze.

4.11. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole da: e i presidenti delle autorità di sistema portuale fino alla fine del comma con le seguenti: , i presidenti delle Autorità di sistema portuale ubicate nelle regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato, i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.

4.10. *(Nuova formulazione)* Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ALLEGATO 3

5-00731 Congedo: Riqualificazione della stazione ferroviaria di Lecce.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, il gestore Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha rappresentato quanto segue.

La stazione di Lecce è inserita tra gli *hub* urbani definiti strategici nel sistema nazionale dei trasporti per lo sviluppo della mobilità sostenibile, per i quali sono previsti progetti di investimento finalizzati ad interventi di ampio respiro per il potenziamento, lo sviluppo e la riqualificazione funzionale, con l'obiettivo primario di migliorare l'accessibilità al trasporto ferroviario.

Con un investimento di undici milioni di euro, il progetto di riqualificazione della stazione di Lecce è ad oggi completato e autorizzato, a seguito di un complesso ma proficuo *iter* che ha visto collaborare RFI con il comune di Lecce e con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

Attualmente sono in corso le attività negoziali per l'affidamento dei lavori, il cui avvio è previsto entro il primo semestre del 2024.

È prevista la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del sottopasso, unitamente agli interventi sul fabbricato viaggiatori storico e sui fabbricati accessori, con l'obiettivo di assicurare maggiore decoro al complesso di stazione.

In particolare, in tema di accessibilità le azioni di riqualificazione individuate dal gestore pongono particolare attenzione al

superamento delle barriere architettoniche, in linea con quanto previsto dal Regolamento europeo n. 1300 del 2014, e prevedono:

l'installazione di tre ascensori al servizio dei marciapiedi 1, 2 e 3;

l'innalzamento della prima banchina ad altezza 55 cm per una più agile salita al treno;

l'adeguamento dei percorsi tattili;

il miglioramento dell'illuminazione e dei sistemi di informazione al pubblico.

Inoltre, segnalo che nella stazione di Lecce, in totale aderenza con quanto previsto dal Regolamento europeo n. 782 del 2021, è presente un servizio gratuito di assistenza 24 ore su 24 alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta attraverso il circuito Sala Blu. Per le persone non in grado di utilizzare le scale, il servizio viene garantito da un attraversamento a raso, fruibile in piena sicurezza nell'ambito dei servizi di assistenza; tale servizio, attivato attraverso una molteplicità di canali (per telefono, di persona presso una Sala Blu, per *e-mail*, con l'*app* per *smartphone* SalaBlu+, *online* dal sito *web* di RFI), viene erogato da RFI con un preavviso di almeno 12 ore, sebbene il Regolamento citato prescrive che la richiesta di assistenza debba essere notificata con almeno 24 ore di anticipo al gestore della stazione.

ALLEGATO 4

5-01662 Barbagallo: Continuità territoriale nell'attraversamento dello Stretto di Messina.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, Rete Ferroviaria Italiana ha rappresentato quanto segue.

In merito all'interruzione della procedura di gara per la realizzazione di tre traghetti veloci occorre precisare che la scheda progetto Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi, navi, allegata al decreto MEF del 21 luglio 2021 Sub-investimento II finanziati dal Piano Nazionale Complementare (PNC), fa riferimento alla realizzazione di 3 nuove unità navali veloci, cioè aliscafi e all'ibridizzazione di 3 navi per il traghettamento dei treni nello Stretto di Messina.

L'annullamento della gara per la fornitura di tre unità navali per il trasporto veloce dei passeggeri si è reso necessario perché l'utilizzo dell'alimentazione a gas per le unità navali oggetto del procedimento, necessitava dell'attuazione di una misura parallela – da adottare a cura dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto – per la costruzione di opportuni serbatoi di stoccaggio del gas utili al rifornimento dei suddetti mezzi. Il 31 marzo 2022 l'Autorità ha pubblicato l'avviso pubblico per l'intervento « Realizzazione di un deposito costiero GNL », per il quale è stata presentata un'unica proposta da parte della Società Edison. Successivamente, l'operatore ha comunicato di non essere più interessato a realizzare l'intervento e l'Autorità, alla luce degli stringenti tempi assegnati per completare l'opera, non ha potuto riproporre la procedura di individuazione di un ulteriore operatore. Pertanto, la procedura è stata chiusa con decreto n. 253 del 14 dicembre 2022 dell'Autorità stessa. In merito alla destinazione delle risorse non più utilizzabili per il progetto di realizzazione del deposito di GNL nelle aree dello Stretto di Messina, si sta valutando una

rimodulazione finanziaria del programma di interventi infrastrutturali complementare al PNRR.

Conseguentemente, RFI, preso atto della mancata realizzazione di questi serbatoi, ha approfondito la possibilità di realizzare sistemi alternativi per il rifornimento del gas mediante l'uso di una nave di piccole dimensioni che possa effettuare un servizio di rifornimento di gas verso navi più grandi in ambito portuale, ma dalle verifiche condotte è emerso che non vi sono operatori titolari di concessione in grado di garantire tale fornitura. L'unica modalità per garantire il rifornimento del gas è rappresentata, al momento, dal trasporto su gomma dagli impianti di Ravenna, Barcellona o Marsiglia, ma tale alternativa è evidentemente in antitesi con la rivoluzione *green*.

Per questi motivi, RFI ha ritenuto opportuno annullare il procedimento di gara per la fornitura di tre unità navali veloci proponendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di dare luogo ad una nuova gara per la fornitura di tre aliscafi con alimentazione diesel/elettrica, la cui fornitura avverrebbe entro giugno 2026, in coerenza con la tempistica dei Piani.

In relazione alla possibilità di utilizzare il finanziamento esistente per tale proposta, sono in corso interlocuzioni con il MEF e pertanto, solo all'esito di tale valutazione, sarà possibile definire la destinazione di tali risorse previste per il collegamento dinamico.

Per quanto attiene all'ibridizzazione, la nave Iginia è stata ibridizzata con propulsori elettrici a giugno 2023, mentre la nave Messina lo sarà entro il 2025. Per la terza, RFI sta per formalizzare una gara ad evidenza pubblica per la fornitura di una nave ferroviaria, con un investimento pari a 60

milioni di euro, interamente finanziato con risorse statali ordinarie.

In merito alla continuità territoriale e la mobilità in Sicilia da parte di RFI, in particolare nello Stretto di Messina, si rappresenta che la continuità dei servizi di collegamento, siano essi traghetti con a bordo treni che aliscafi in partenza in coincidenza dei treni, sono garantiti sia dagli investimenti programmati che da quelli in corso, tra cui quello poc'anzi citato per

l'acquisto di una nuova nave ferroviaria. L'obiettivo è quello di rinnovare la flotta in quanto due delle unità navali in esercizio, nave Villa e nave Scilla, hanno più di 35 anni.

Grazie a questi interventi e agli investimenti previsti, RFI si doterà di una flotta più performante che le consentirà di garantire la continuità territoriale con elevati *standard* qualitativi e *green* nonché di sicurezza per gli utenti.

ALLEGATO 5

5-01716 Buonguerrieri: Interventi manutentivi sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

L'atto di sindacato ispettivo trae spunto da un evento accaduto il 19 dicembre 2022 e che ha interessato la linea ferroviaria tra Castel San Pietro Terme e il Posto di movimento Mirandola Ozzano, che ha causato disservizi all'utenza.

I recenti eventi di cronaca rendono attuale l'interrogazione, in considerazione degli eventi alluvionali dello scorso maggio nonché della collisione verificatasi lo scorso 10 dicembre in corrispondenza di Faenza, che insiste sulla stessa linea ferroviaria.

Per quanto riguarda i disagi occorsi durante la mattinata del 19 dicembre 2022, RFI ha comunicato che alle ore 7.00 circa è stato registrato un guasto a diverse componenti elettriche che hanno comportato la sostituzione delle stesse tra le località di Castel San Pietro Terme e Mirandola Ozzano. Il guasto è stato risolto definitivamente alle ore 8.50 e la circolazione è stata gestita, nel rispetto delle procedure di sicurezza, cercando di favorire l'afflusso verso Bologna. Inoltre, in concomitanza del suddetto guasto è stata segnalata la presenza di persone estranee al servizio ferroviario lungo i binari tra Bologna San Vitale e Mirandola Ozzano che hanno obbligato la movimentazione dei treni ad una velocità massima di 30 km/h con conseguenti ripercussioni sulla regolarità della circolazione.

Il recentissimo evento di Faenza è stato dovuto ad una collisione tra un treno passeggeri Frecciarossa e un treno regionale. Fortunatamente, non si sono registrati danni rilevanti alle persone, ma solo alcuni feriti lievi.

Il giorno successivo all'accaduto il Ministro ha inviato rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per

ispezionare i luoghi insieme alla Polfer e ai rappresentanti di RFI. A conclusione dell'indagine, la relazione completa delle eventuali raccomandazioni di sicurezza verrà inviata ad ANSFISA per i seguiti di competenza e pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Circa i ritardi, l'episodio del 10 dicembre ha prodotto il ritardo di 55 treni e la soppressione di 76.

Questi aggiornamenti per quanto dovuto sugli incidenti.

Per quanto attiene alle iniziative per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sull'intera rete e migliorare l'efficienza complessiva del sistema di trasporto, rappresento che il Contratto di Programma MIT/RFI parte Investimenti e parte Servizi per il quadriennio 2022-2026, prevede investimenti complessivi per 23 miliardi di euro. Di questi, 13 miliardi sono destinati allo sviluppo e potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della rete e 5,1 miliardi di euro alla manutenzione straordinaria e alla sicurezza della circolazione. Un ulteriore miliardo all'anno è destinato alle attività di gestione e manutenzione ordinaria.

In riferimento agli specifici investimenti infrastrutturali sulla linea Bologna-Rimini, è in corso il rinnovamento della componente di trazione elettrica nella tratta Varginana-Castel S. Pietro Terme ed è stato realizzato il piano regolatore generale della stazione di Castelbolognese. Contestualmente, è avvenuto il processo di attivazione di un nuovo apparato di controllo della circolazione e di nuovi impianti di segnalamento per la gestione del traffico ferroviario. Attualmente, è stata conclusa la prima fase sulla tratta Rimini-Castelbolognese.

gnese. Entro il 2025 la nuova tecnologia verrà estesa fino a Bologna S. Vitale.

Inoltre, è stata rinnovata l'infrastruttura della linea aerea di contatto per l'alimentazione elettrica tra Faenza e Cesena, con il completo rinnovo dell'armamento ferroviario ed interventi su tutte le opere d'arte nell'ambito delle attività per la velocizzazione della linea.

Per quanto attiene alla velocizzazione della linea tra Castelbolognese e Rimini, l'intervento ha subito dei rallentamenti a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito l'area tra Castelbolognese e Cesena nel mese di maggio 2023. Le attività sono state rimodulate in modo da perseguire comunque la conclusione dello stesso entro il 2025.

In questo progetto di miglioramento prestazionale della linea Bologna-Rimini rien-

trano modifiche nella stazione di Castel S. Pietro Terme, con la realizzazione di un binario di precedenza per il flusso ascendente a Bologna, nella stazione di Imola con trasformazione del binario I Tronco in un binario di precedenza per il flusso ascendente a Bologna e nella stazione di Rimini con innalzamento del marciapiede a servizio del binario I. Sono stati profusi tutti gli sforzi per ripristinare nel più breve tempo possibile la circolazione sulla linea Bologna-Rimini e sulle altre linee della Romagna.

In totale, nel 2023 sono state eseguiti interventi per un totale di 12,6 milioni di euro.

Confermo l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a monitorare gli investimenti di questa linea assolutamente strategica per il sistema ferroviario nazionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato
(*Seguito dell'esame e conclusione*) 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 121

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè, in merito alla situazione del turismo anche alla luce della chiusura della stagione estiva 2023 e all'esito della campagna promozionale curata dal Ministero del turismo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 121

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni V, XI e XII, nonché il parere favorevole con osservazione della Commissione IX.

Avverte che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non renderà il proprio parere sul provvedimento.

Chiede se vi siano richieste di intervento in dichiarazione di voto sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice, on. Andreuzza, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Eleonora EVI (AVS) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, on. Andreuzza, a

riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè.

La seduta comincia alle 14.55.

Seguito dell'audizione del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè, in merito alla situazione del turismo anche alla luce della chiusura della stagione estiva 2023 e all'esito della campagna promozionale curata dal Ministero del turismo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Andrea GNASSI (PD-IDP).

Il Ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ replica alle domande e alle osservazioni poste dai deputati nella seduta del 17 novembre 2023 e in quella odierna.

Intervengono sui lavori della Commissione i deputati Emma PAVANELLI (M5S), Gianluca CARAMANNA (FDI) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, replica agli interventi sui lavori della Commissione.

Ringrazia il ministro per il suo intervento e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	124

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini	123
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso	123
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nell'odierna seduta.

Ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Tenerini, dopo aver svolto la relazione introduttiva, ha formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Chiede pertanto se vi siano colleghi che intendono intervenire per dichiarazione di voto.

Davide AIELLO (M5S) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 dicembre 2023.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

Il Comitato si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 dicembre 2023.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.**C. 1555 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato;

ricordato che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

rilevato che lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza riferite agli anni dal 2021 al 2024;

osservato che l'articolo 4 modifica ed integra l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo al settore del trasporto ferroviario, prevenendo, in particolare – oltre all'osservanza della normativa europea e un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria – che il datore di lavoro sia tenuto a individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni;

preso atto dell'ampio spettro di ambiti in cui intervengono le disposizioni del disegno di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	125

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

C. 1532-ter Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione introduttiva e ha avuto inizio la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

C. 1305, approvata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per l'illustrazione della relazione.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1305, recante istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, approvata dal Senato lo scorso 12 luglio.

La proposta di istituire una giornata nazionale in materia di prevenzione veterinaria è connessa all'esigenza di promuovere a livello culturale la diffusione dell'approccio integrato *One Health* per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, che è alla base della sanità del futuro, poiché punta ad aumentare la speranza di vita in buona salute tramite una capillare azione di coinvolgimento proattivo dei cittadini anche sul versante della

valorizzazione della prevenzione veterinaria. Si tratta di una problematica di primaria importanza nel contesto sanitario globale attuale, posto che il 70 per cento delle malattie infettive emergenti ha una connessione eziologica diretta o comunque trae origine da un serbatoio animale. In un quadro come questo, la prevenzione e i controlli si configurano come una precondizione per evitare il possibile insorgere di future situazioni critiche come quella che abbiamo vissuto in occasione della pandemia da COVID-19.

Il provvedimento si compone di cinque articoli. Ai sensi dell'articolo 1, la Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato *One Health* per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che la Giornata nazionale così istituita non costituisce ricorrenza festiva ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria possano essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria e possano essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e locali, e dagli altri enti pubblici e privati. In particolare, potranno essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e le attività di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo,

alla salute e al benessere degli animali e, conseguentemente, delle persone.

L'articolo 3 dispone che nella Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possano promuovere l'importanza dell'appropriatezza alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari.

L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, possa dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.

Fa presente, infine, che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136
Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento. COM(2023) 529 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
AVVERTENZA	135

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, avverte che il testo unificato delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, all'esame della nostra Commissione, recupera i contenuti di progetti di legge già presentati nella scorsa legislatura presso i due rami del Parlamento, di cui non si era avviato l'esame, e risponde all'esigenza d'introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche. Il testo recepisce peraltro una pluralità di proposte emendative che ha avuto l'opportunità di presentare nel corso dell'*iter* presso la VII Commissione.

L'articolo 1 elenca i principi generali, prevedendo in particolare, che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la

formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133.

L'articolo 2 contiene un elenco di definizioni. In particolare, al comma 1 si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi.

L'articolo 3 disciplina le attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche, mentre l'articolo 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, pubblicato sul sito del Ministero della cultura, che prov-

vede al suo aggiornamento con cadenza annuale.

L'articolo 5 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisca un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica; i componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Spetta al Comitato, tra l'altro, riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, provvedere al censimento ed alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni e predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della legge.

L'articolo 6 prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo. L'articolo 7 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8 disciplina il porto e l'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, consentendo ai partecipanti alle manifestazioni stesse di esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori.

L'articolo 9 attribuisce una serie di nuovi compiti alla Conferenza unificata Stato-regioni nell'attuazione della legge, mentre

L'articolo 10 attribuisce allo Stato il compito di regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche; operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche; promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica; favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea; sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in *streaming*, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico; assicurare la conservazione del patrimonio artistico, culturale, materiale e immateriale, legato alla rievocazione storica.

L'articolo 11 disciplina i compiti di competenza delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni i quali, nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della legge.

L'articolo 12 prevede che il regolamento di attuazione della presente legge sia adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato tecnico-scientifico, con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 13 dispone che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, come pure agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

L'articolo 14 delega il Governo, con specifici principi e criteri direttivi, ad emanare il Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla richiamata Convenzione UNESCO del 27 settembre 2007, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, anche in considerazione di quanto espresso dalla menzionata Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, sottoscritta nel 2005 e delle « espressioni di identità culturale collettiva » di cui all'articolo 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ciò per assicurare una più efficace salvaguardia dei detti patrimoni garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative ai patrimoni nei confronti delle più giovani generazioni.

Tra i principi e criteri direttivi è prevista l'istituzione di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali, di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali.

L'articolo 15 prevede che, al fine d'instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, venga istituito, presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il *Forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale.

Rileva che il provvedimento appare pienamente coerente con le iniziative ed i programmi dell'Unione europea nell'ambito della cultura, come ad esempio la salvaguardia del patrimonio culturale europeo, nella cooperazione tra le istituzioni culturali dei vari paesi e nella promozione della mobilità dei lavoratori del settore creativo.

Il Trattato di Lisbona attribuisce infatti grande importanza alla cultura: nel preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) si fa esplicito riferimento alla volontà di ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa». Tra gli obiettivi prioritari dell'UE, come specificato nel trattato, figura l'impegno a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (articolo 3 del TUE). L'articolo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nel settore della cultura, l'Unione ha competenze «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri».

L'articolo 167 del TFUE fornisce maggiori dettagli sull'azione dell'UE in ambito culturale: l'Unione deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando il retaggio culturale comune. Le azioni dell'UE dovrebbero incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e sostenere e integrare la loro azione volta a migliorare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei.

Questi indirizzi sono stati da ultimo ribaditi nella risoluzione, approvata dal Parlamento europeo il 14 dicembre 2022, riguardante l'attuazione della nuova Agenda europea per la cultura e della strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali.

Per questi motivi preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, auspica una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del provvedimento che mira a tutelare organicamente realtà del patrimonio culturale immateriale, come quella dello storico carnevale d'Ivrea, afferente al suo territorio.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, on. Di Maggio.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e

l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

C. 1540 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda, in premessa, che la Convenzione in titolo – entrata in vigore il 6 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia, nello stesso anno, con la legge n. 171 – ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione delle politiche sull'acqua e i servizi igienico-sanitari mediante un approccio comprensivo e preventivo finalizzato alla protezione della salute, incentrandosi sulla sicurezza, sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull'equità.

Al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione, sono stati quindi negoziati e firmati due Protocolli attuativi alla stessa: il Protocollo in esame, su acqua e salute, firmato da trentasei Stati, tra cui l'Italia; e il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da ventidue Stati (l'Italia non ha firmato questo Protocollo).

L'obiettivo principale del Protocollo su acqua e salute è la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile.

Le disposizioni del Protocollo devono essere applicate, ai sensi dell'articolo 3, alle acque superficiali, sotterranee, agli estuari, alle acque costiere destinate ad usi ricreativi, all'acquacoltura e alla molluschicoltura, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, le Parti dovranno prendere misure adeguate per assicurare: adeguate forniture di acqua potabile; servizi igienici adeguati a garantire un sufficiente livello di protezione della salute umana e dell'ambiente contro patologie connesse con l'utilizzo dell'acqua; l'effettiva protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile e dei relativi ecosistemi dall'inquinamento derivante dall'agricoltura, dalle industrie o dallo scarico o dall'emissione di sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente; sufficiente salvaguardia e tutela della salute umana dalle malattie che possono derivare da attività ricreative acquatiche, dall'uso di acqua per scopi agricoli, da acqua con cui sono allevati i crostacei o dall'uso di acque reflue per irrigazioni agricole; effettivi sistemi per il monitoraggio di situazioni che potrebbero causare il manifestarsi di malattie trasmissibili attraverso l'acqua.

L'articolo 5 illustra i principi e le strategie a cui le Parti si devono conformare nell'attuazione del Protocollo, tra cui menziona: il principio di precauzione; il principio « chi inquina paga », in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore; il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo, senza tuttavia recare pregiudizio alle aree situate oltre i confini della giurisdizione nazionale; la necessità di gestire le risorse idriche in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza tuttavia compromettere le possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri; l'esigenza di assicurare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute.

Per raggiungere gli obiettivi del Protocollo le Parti dovranno adempiere specifici obblighi e rispettare gli impegni contenuti soprattutto negli articoli da 6 a 14.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, le Parti s'impegnano a garantire a tutti l'accesso all'acqua potabile e la fornitura di servizi di raccolta e depurazione. Sottolinea che, per raggiungere tali finalità, le

Parti contraenti dovranno stabilire obiettivi locali e nazionali, da aggiornare periodicamente. Sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 6, gli obiettivi dovranno riguardare, tra l'altro: la qualità dell'acqua potabile fornita; la riduzione dell'insorgenza di malattie connesse all'acqua; l'area del territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi di acqua potabile e da sistemi fognari collettivi; l'applicazione di buone pratiche per la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue; la qualità delle acque in uscita dagli impianti di trattamento delle acque reflue; lo smaltimento o il riutilizzo delle acque nere di scolo e la qualità delle acque reflue usate per irrigare, tenendo presenti le linee guida predisposte dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Programma ambientale delle Nazioni Unite; la qualità delle acque usate come fonte di acqua potabile, per la balneazione o per l'acquacoltura; l'applicazione di buone pratiche per la gestione di acque interne generalmente disponibili per la balneazione; l'identificazione e la bonifica di siti contaminati suscettibili di provocare effetti nocivi alle acque oggetto del Protocollo; l'efficacia di sistemi di gestione, sviluppo, protezione e uso di risorse idriche, compresa l'applicazione di buone pratiche per il controllo dell'inquinamento da ogni tipo di fonte.

Ai sensi dell'articolo 7, le Parti dovranno raccogliere e rendere accessibili i dati relativi agli indicatori di risultato verso il raggiungimento degli obiettivi generali o specifici del Protocollo, nonché agli indicatori destinati a valutare in che misura tali progressi contribuiscano alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua.

In base al successivo articolo 8, le Parti dovranno assicurare che vengano stabiliti, migliorati o mantenuti sistemi di sorveglianza e di primo allarme, a livello nazionale o locale, per identificare l'insorgenza di malattie connesse all'acqua a causa di incidenti o eventi climatici estremi e per fornire raccomandazioni alle autorità pub-

bliche e, se del caso, al pubblico in merito ad azioni preventive e di risposta.

Le Parti, in accordo con le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, dovranno favorire la giusta conoscenza e consapevolezza da parte del pubblico sui contenuti specifici del Protocollo, nonché garantire e facilitare l'accesso del pubblico a tutti i dati e alle valutazioni sopra citati.

Ai sensi degli articoli 11 e 12, le Parti contraenti dovranno cooperare e, ove opportuno, prestarsi mutua assistenza al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo attraverso azioni internazionali di supporto. Nella stessa logica collaborativa, l'articolo 13 impegna le Parti a prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua, nonché a sviluppare piani di gestione delle acque transnazionali, preferibilmente sulla base delle aree di captazione e di raccolta delle acque superficiali e sotterranee.

L'articolo 14 vincola le Parti, nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche, a: predisporre piani di gestione delle acque, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue; istituire sistemi di sorveglianza e allarme rapido; sviluppare strumenti di valutazione del rapporto costi-efficacia e tecniche per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua; istituire una rete per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi connessi all'acqua.

Gli articoli da 15 a 26 del Protocollo riguardano disposizioni di tipo procedurale, con riferimento al disegno di legge di ratifica – che consta di 4 articoli – rileva che l'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclusivamente preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, atteso che il recepimento nell'ordinamento nazionale del Protocollo su acqua e

salute consentirà, in particolare, al nostro Paese d'inserire le molteplici attività che già svolte in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, recentemente attuata con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, sottolinea la rilevanza dell'Accordo inteso a tutelare grandi specchi internazionali come il Lago Maggiore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Candiani.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento.

COM(2023) 529 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, segnala che la proposta di direttiva del Consiglio al nostro esame, presentata dalla Commissione europea lo scorso 12 settembre, è volta ad armonizzare le norme degli Stati membri in materia di prezzi di trasferimento e garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza all'interno dell'Unione.

Ricorda in via preliminare che con l'espressione « prezzi di trasferimento » ci si

riferisce, in ambito fiscale, alla corretta individuazione dei valori fiscali da attribuire alle operazioni tra imprese associate (ossia membri della stessa impresa multinazionale) che comportano il trasferimento di beni o servizi.

Una quota significativa del volume di scambi globali è, come è noto, costituita appunto da trasferimenti internazionali di beni e servizi, capitali e beni immateriali all'interno di multinazionali, denominati « operazioni infragruppo ».

Poiché i calcoli fiscali sono generalmente basati sulla contabilità a livello di entità, i prezzi o le altre condizioni alle quali hanno luogo tali operazioni infragruppo incidono sui redditi e/o sulle spese delle entità interessate in relazione a tali operazioni e, di conseguenza, avranno un impatto sull'importo degli utili registrati a fini fiscali da ciascuna entità del gruppo. Un prezzo più elevato aumenta il reddito del venditore e riduce il reddito dell'acquirente. Un prezzo più basso riduce il reddito del venditore e aumenta il reddito dell'acquirente. Il prezzo di trasferimento influisce quindi sulla base imponibile di entrambi i paesi, del venditore e dell'acquirente, nell'ambito di un'operazione transfrontaliera.

Attualmente, non esiste un quadro normativo dell'UE in materia. Secondo le norme internazionali elaborate dall'OCSE, i prezzi delle operazioni transfrontaliere tra entità collegate di un gruppo multinazionale devono essere calcolati sulla base del cd. « principio di libera concorrenza », ossia i singoli membri di un gruppo di imprese multinazionali devono negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti. L'OCSE ha elaborato anche delle linee guida sui prezzi di trasferimento, non vincolanti, che vengono aggiornate periodicamente, che tra l'altro forniscono indicazioni sul significato e sull'applicazione del principio di libera concorrenza.

Gli Stati membri (quasi tutti, ad eccezione di Malta, Cipro, Bulgaria e Romania, sono membri dell'OCSE) si sono impegnati a seguire le suddette linee guida ma applicano o interpretano quest'ultime e il principio di libera concorrenza in modo diverso

e le loro legislazioni interne in materia di prezzi di trasferimento non sono del tutto allineate.

Ciò si traduce in un'incertezza fiscale per le imprese, in elevati costi di conformità e in controversie legali frequenti e dispendiose in termini di tempo, che comportano, tra l'altro, notevoli importi di spese legali e creano ostacoli alle operazioni transfrontaliere ed elevati rischi di doppia e/o eccessiva imposizione per le imprese che operano a livello transfrontaliero, che inoltre riducono la certezza fiscale a causa di possibili controversie fiscali tra le amministrazioni fiscali di Stati membri diversi, nei casi in cui queste ultime adottano opinioni diverse in relazione al trattamento di una specifica operazione nell'ambito del loro regime di tassazione delle società.

La complessità delle norme in materia di prezzi di trasferimento e la loro diversa attuazione nel diritto nazionale degli Stati membri sollevano inoltre a giudizio della Commissione rischi di trasferimento degli utili e di elusione fiscale, ma anche di contenziosi e di doppia imposizione nonché elevati costi di conformità a carico delle imprese. La competitività del mercato unico risulta pertanto compromessa.

Per queste ragioni, la Commissione ritiene necessario l'intervento legislativo a livello europeo.

Nel rinviare alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i Rapporti con l'UE per ulteriori approfondimenti, illustra in estrema sintesi i principali contenuti della proposta di direttiva al nostro esame.

Essa intende in particolare:

1) introdurre il richiamato « principio di libera concorrenza » di cui alla disciplina OCSE nel diritto dell'UE;

2) armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento. In particolare, vengono introdotte definizioni comuni di principio di libera concorrenza e di imprese associate e stabilite disposizioni in materia di metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, di scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, di analisi di comparabilità, di determinazione dell'intervallo di li-

bera concorrenza e di requisiti della documentazione sui prezzi di trasferimento;

3) chiarire il ruolo e lo status delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento;

4) creare la possibilità di stabilire, all'interno dell'UE, norme comuni vincolanti su temi specifici in materia di prezzi di trasferimento nel quadro delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

Evidenza che la relazione tecnica trasmessa dal Governo sulla proposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ricorda che l'Italia ha già attuato il principio di libera concorrenza, connesso alla determinazione dei prezzi di trasferimento, nel proprio ordinamento attraverso l'articolo 110, comma 7, del TUIR.

A giudizio della relazione, la proposta potrebbe rappresentare una semplificazione laddove non tutti gli Stati membri riconoscono tale principio; inoltre, il ravvicinamento delle legislazioni potrebbe apportare benefici alle imprese italiane che effettuano operazioni transfrontaliere con altri Stati membri. La relazione prevede altresì tempi negoziali lunghi in quanto in Consiglio diversi Stati membri hanno espresso dubbi e perplessità sulla necessità di introdurre un'armonizzazione di tale disciplina, per le ragioni che si riserva di illustrare.

Sottolinea poi che la valutazione d'impatto condotta dalla Commissione afferma che costi e benefici della proposta non possono essere stimabili con precisione. Tuttavia, afferma anche che le misure proposte non dovrebbero comportare costi aggiuntivi per le società e le amministrazioni fiscali. Per quanto riguarda i benefici, ritiene che si concretizzerà un impatto economico positivo per effetto della riduzione dei costi di conformità a livello delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti grazie a una maggiore certezza fiscale e quindi a un minor numero di controversie fiscali.

La relazione del Governo ritiene che per poter procedere ad una compiuta analisi degli eventuali costi gravanti sul bilancio

nazionale, specie per quanto riguarda gli oneri amministrativi, è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali e stime d'impatto più puntuali. Più in generale sugli effetti sull'ordinamento nazionale, evidenza che i principali saranno quelli legati alla revisione della disciplina in materia di prezzi di trasferimento e alle modifiche ai modelli di dichiarazione dei redditi. In merito agli effetti sull'organizzazione dell'amministrazione fiscale, ritiene invece che i costi dovrebbero aumentare ma in misura ridotta. In particolare, le amministrazioni dovrebbero predisporre un sistema per la modifica delle dichiarazioni e per l'accertamento relativo alle operazioni infragruppo. Circa infine gli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, la relazione segnala che la proposta comporta dei costi amministrativi per le imprese rientranti nello scopo in termini di *compliance* per quanto riguarda la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'entrata in vigore della direttiva.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, ricorda che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 115 del TFUE, che è di norma l'articolo alla base delle iniziative legislative in materia di tassazione. Benché esso non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, rimanda all'emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico. Da ciò ne discende anche che, ai sensi della base giuridica, la direttiva è il solo strumento ammissibile.

La Commissione europea ritiene che la proposta risulti altresì conforme complessivamente al principio di sussidiarietà in quanto, come osserva anche la relazione tecnica del Governo, la questione dei prezzi di trasferimento può essere affrontata solo stabilendo una normativa a livello dell'Unione essendo di natura intrinsecamente transfrontaliera. Un'azione individuale non coordinata da parte degli Stati membri non farebbe che aggravare l'attuale frammentazione del quadro giuridico in materia di

prezzi di trasferimento e non riuscirebbe a conseguire i risultati auspicati.

A questo riguardo, va tuttavia osservato che, sempre secondo la relazione del Governo, diversi Stati membri hanno espresso dubbi e perplessità sulla necessità di introdurre un'armonizzazione di tale disciplina, evidenziando il rischio di duplicazione del lavoro dell'OCSE. Si rischierebbe, a loro avviso, di creare due standard di regole parallele, con il pericolo di alterare i rapporti con gli Stati terzi che non sarebbero vincolati dalla normativa dell'Unione europea.

Su questo aspetto di particolare delicatezza anche ai fini della verifica di sussidiarietà, ritiene opportuno svolgere un approfondimento nel corso dell'esame della proposta.

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità in quanto, come osserva la relazione tecnica del Governo, le misure previste non vanno al di là del livello minimo di protezione necessario per il mercato unico. La nuova disciplina dovrebbe anzi tradursi in un'applicazione e un'interpretazione meno frammentate del principio di libera concorrenza in tutta l'UE, riducendo così i contenziosi, le controversie e i costi complessivi di conformità per le imprese che operano nell'Unione.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 26 gennaio 2024, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve

ciclo di audizioni, che coinvolga i rappresentanti del Governo e del sistema produttivo, nonché esperti della materia.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Esame congiunto della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale (COM(2023) 584 final), della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada. (COM(2023) 592 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (COM(2023) 643 final).

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, come risultante dagli emendamenti approvati;

ritenuto che il provvedimento risponde all'esigenza d'introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche;

evidenziato come l'articolo 1, nell'elencare i principi generali della normativa, richiami espressamente quelli stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in forza dei quali l'Unione deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri

nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando il retaggio culturale comune;

considerato che complessivamente l'intervento legislativo appare pienamente coerente con gli indirizzi delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea nell'ambito della cultura, ribaditi da ultimo nella risoluzione, approvata dal Parlamento europeo il 14 dicembre 2022, riguardante l'attuazione della nuova Agenda europea per la cultura e della strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999;

evidenziato che il Protocollo non presenta aspetti d'interferenza e d'incompatibilità con l'ordinamento dell'UE;

sottolineato, in particolare, che la ratifica del Protocollo consentirà al nostro Paese d'inserire le molteplici attività che già svolte in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, recentemente attuata con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.30 alle 8.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	140
Audizione del Ministro delle Imprese e del <i>made in Italy</i> , Adolfo Urso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, Adolfo Urso.

(Svolgimento e conclusione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, Adolfo Urso, accompagnato dal capo di gabinetto, dottor Federico Eichberg, che ringrazia della presenza.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte altresì che i lavori potranno proseguire in forma se-

greta, a richiesta sia degli auditi sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Adolfo URSO, *Ministro delle Imprese e del made in Italy*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Pietro LOREFICE (M5S), Vincenza RANDO (PD-IDP) e Simona PETRUCCI (FDI).

Adolfo URSO, *Ministro delle Imprese e del made in Italy*, replica ai principali quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	141
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione del Vice Ministro della Giustizia, Sen. Francesco Paolo Sisto, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	142
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	142

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Vice Ministro della giustizia, Sen. Francesco Paolo Sisto, nell'ambito dell'indagine co-

noscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Francesco Paolo SISTO, *Vice Ministro della giustizia*, svolge una relazione per i profili di competenza, sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Silvio LAI (PD-IDP), Francesca GHIRRA (AVS), in videoconferenza, Dario GIAGONI (LEGA), e, a più riprese, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Francesco Paolo SISTO, *Vice Ministro della giustizia*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Silvio LAI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

(Svolgimento e conclusione).

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, in rappresentanza dell'Istat, sono presenti la dottoressa Sabrina Prati, *Direttore della Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche sociali e demografiche e per i fabbisogni informativi del*

piano nazionale di ripresa e resilienza, accompagnata dal dottore Alessandro Faromondi, *Dirigente del Servizio Statistiche strutturali sulle imprese, istituzioni pubbliche e non-profit della Direzione centrale per le statistiche economiche* e dalla dottoressa Anna Villa, *ricercatore presso l'Ufficio di Presidenza dell'Istat*.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Sabrina PRATI, *Direttore della Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche sociali e demografiche e per i fabbisogni informativi del piano nazionale di ripresa e resilienza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

La seduta sospesa alle 14.40 è ripresa alle 14.45.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Francesca GHIRRA (AVS) ed il senatore Marco MELONI (PD-IDP), in videoconferenza, nonché, a più riprese, Silvio LAI, *presidente*.

Silvio LAI, *presidente*, nel ringraziare l'audita per l'esauriente relazione svolta, propone di convocare un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per un attento esame dei consistenti dati forniti alla Commissione e valutare in quella sede gli ulteriori quesiti da porre all'ISTAT. Nel dichiarare quindi conclusa l'audizione, dispone che la documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RGNR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione Affari europei dell'Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord, Arber Ademi, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori, 7-00130 Rosato, 7-00139 Orsini e 7-00161 Caiata sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606, Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Esame emendamenti C. 1342-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	20
--	----

SEDE REFERENTE:

Abrogazione di norme prerepubblicane. C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	21
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dell'atto dell'Unione europea COM(2023)146 recante « Comunicazione della Commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere », di Chiara Favilli, professoressa di diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Firenze, di Irini Papanicolopulu, professoressa di diritto internazionale presso l'Università SOAS –	
--	--

<i>University of London</i> , e di Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi « Milano Bicocca »	24
II Giustizia	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
III Affari esteri e comunitari	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01729 Della Vedova: Sull'evento svoltosi il 1° dicembre 2023 presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca	26
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	29
5-01731 Lomuti: Sulla sospensione della vendita di armi ad Israele	27
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	30
5-01732 Billi: Sull'inserimento dei neo-assunti nella rete consolare italiana	27
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	31
5-01730 Quartapelle Procopio: Sulla sede definitiva assegnata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.	
5-01733 Fratoianni: Sulla sede definitiva assegnata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	27
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	32
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Audizione di Lorenzo Lamperti, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Difesa Servizi S.p.A., sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	58
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana. C. 1550, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto n. 97 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS <i>Academy</i> , le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS <i>Academy</i> e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS <i>Academy</i> a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Atto n. 98 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	56
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	90
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	91

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a

conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Atto n. 98 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	92
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	85
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	86
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	93
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	94
Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 247 Marocco e C. 520 Di Lauro (<i>Esame e rinvio</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Angelo Robotto a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 37 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01734 Manes: Integrazione della commissione ministeriale incaricata di riorganizzare le norme in materia ambientale con la professionalità degli architetti	96
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-01735 Mattia: Impatto ambientale della futura centrale eolica offshore antistante la costa tra Rimini e Cattolica	97
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-01736 Mazzetti: Iniziative volte ad accelerare la realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico	97
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-01737 Ilaria Fontana: Aggiornamento del PNIEC ai fini del compimento degli impegni assunti alla COP28 di Dubai	97
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	103
5-01738 Bonelli: Sottoposizione dell'intervento di protezione delle casse di colmata del canale Malamocco-Marghera (VE) alla procedura di valutazione di impatto ambientale	97
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	104
5-01739 Semenzato: Modalità di restituzione delle quote di incentivi trattenute a garanzia dal GSE per impianti fotovoltaici oggetto di <i>revamping</i>	98
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-01740 Simiani: Intendimenti del Governo rispetto alla cessazione dell'uso dei combustibili fossili	98
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	106

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00731 Congedo: Riqualificazione della stazione ferroviaria di Lecce	111
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	115
5-01662 Barbagallo: Continuità territoriale nell'attraversamento dello Stretto di Messina	112
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	116
5-01716 Buonguerrieri: Interventi manutentivi sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini	112
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	118

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	120
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè, in merito alla situazione del turismo anche alla luce della chiusura della stagione estiva 2023 e all'esito della campagna promozionale curata dal Ministero del turismo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	121
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	124
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini	123
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso	123
--	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
---	-----

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	125
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136
--	-----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento. COM(2023) 529 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
--	-----

AVVERTENZA	135
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

Sulla pubblicità dei lavori	140
-----------------------------------	-----

Audizione del Ministro delle Imprese e del <i>made in Italy</i> , Adolfo Urso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	141
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Vice Ministro della Giustizia, Sen. Francesco Paolo Sisto, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	142
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (*Svolgimento e conclusione*)

142

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0067520